



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

Approvazione schema di rendiconto del Consiglio regionale - esercizio finanziario 2017 (Documentazione)

ultimo aggiornamento: 23/07/2018

Testo del Provvedimento

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 33 del 3 luglio 2018 pag. 3

Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e della relazione sulla gestione

Relazione d'Ufficio

Relazione della Commissione speciale di Vigilanza ai sensi degli artt. 73 e 110 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità pag. 6

Schema del rendiconto del Consiglio regionale - esercizio finanziario 2017

Normativa nazionale

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Stralcio) pag. 26

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Normativa regionale

Regolamento interno di amministrazione e contabilità pag. 35

Regolamenti e delibere

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 febbraio 2018 pag. 47

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 70 del 24 novembre 2017 pag. 50

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 25 del 10 aprile 2017 pag. 53

Giurisprudenza Costituzionale

Corte costituzionale n. 101 del 17 maggio 2018 pag. 55

Giurisprudenza di legittimità

Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 55/2018 pag. 96



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 33 del 03 luglio 2018

Estratto privo di allegato

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e della relazione sulla gestione.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;

CHE, con Deliberazione consiliare n. 161 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il bilancio di previsione Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2017-2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

CHE con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e sono state assegnate le risorse al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

CHE con Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 602 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

CHE con Deliberazione del Consiglio regionale n. 260 del 14 novembre 2017 è stato approvato l'Assestamento al bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale;

CHE con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2017 è stata approvata la variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

CHE con Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 553 del 1^ dicembre 2017 è stata approvata la variazione al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

CHE con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 febbraio 2018 è stata approvato il verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO che:

- l'art. 67 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"La Presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare (...) il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo"*;
- l'art. 77 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità, dispone che *"Successivamente all'approvazione del rendiconto, l'assemblea consiliare approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con le società controllate e partecipate secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011. (...) Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 agosto dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento ed è trasmesso alla Regione entro il 10 settembre per consentire il consolidamento dei conti con il bilancio regionale"*

- il Consiglio regionale detiene la partecipazione nella società *in house providing* "Portanova S.p.A.";

PRESO ATTO che:

- il Tesoriere ha reso il conto della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- le risultanze del conto del Tesoriere corrispondono con quelle del Settore Bilancio e Ragioneria;
- gli agenti contabili interni a materia e a denaro hanno reso il conto della propria gestione, secondo le modalità ed i termini indicati nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
- è stata effettuata la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni;
- con deliberazione consiliare n. 300 del 10 maggio 2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2002, n.13 e ss.mm.ii , il quale prevede che i rendiconti dei gruppi consiliari siano pubblicati, in allegato, al conto consultivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTO lo schema di rendiconto dell'esercizio 2017 redatto ai sensi dell'allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la relazione sulla gestione dell'esercizio 2017, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI

- Il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico – amministrativa rilasciato dal Settore Bilancio e Ragioneria;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

-di approvare, ai sensi degli artt. 18 e 67 del D. Lgs. n. 118/2011, lo schema di rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema di cui all'All. 10 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

	GESTIONE 2017		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			7.154.869,65
RISCOSSIONI	19.562.763,26	50.438.345,85	70.001.109,11
PAGAMENTI	3.110.599,86	62.988.234,30	66.098.834,16
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			11.057.144,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			11.057.144,60
RESIDUI ATTIVI	5.123.713,43	20.970.941,85	26.094.655,28
RESIDUI PASSIVI	8.092.818,61	2.220.620,06	10.313.438,67
<i>Differenza</i>			15.781.216,61
<i>FPV per spese correnti</i>			2.763.159,89
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			144.044,22
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017			23.931.157,10

- di **approvare** la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2017, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di **dare atto** che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 è così suddiviso:

Avanzo vincolato	3.043.373,72
Avanzo accantonato	11.170.488,29
Avanzo destinato agli investimenti	4.320.130,29
Avanzo libero	5.397.164,80

- di **rinvviare** a successivo atto la destinazione dell'avanzo libero dell'esercizio 2017, pari ad euro 5.397.164,80;
- di **trasmettere** lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della resa del prescritto parere, alla Commissione speciale di vigilanza, al fine di redigere apposita relazione, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto, per opportuna conoscenza
- di **trasmettere**, altresì, all'Assemblea consiliare, una volta acquisito il parere di cui al punto precedente, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
- di **dare atto** che i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio 2017 confluiranno nel rendiconto consolidato della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
- di **dare atto** che, successivamente all'approvazione del rendiconto anno 2017, si procederà all'approvazione del bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la società partecipata "Portanova S.p.A.";
- di **dare atto** che i rendiconti dei gruppi consiliari anno 2017 saranno pubblicati, in allegato, al rendiconto del Consiglio regionale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- di **pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMMISSIONE SPECIALE DI VIGILANZA

RELAZIONE SUL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017



**Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza**

**RELAZIONE SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DEL
CONSIGLIO REGIONALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
(ARTT. 73 e 110 REGOLAMENTO INTERNO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ)**

1. Premessa

Con nota prot. n. 30035 del 03/07/2018, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ha inoltrato all'Area Assistenza Commissioni - Ufficio Commissione speciale di Vigilanza la deliberazione n. 33 del 3 luglio 2018, con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria ha approvato lo schema del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017 e la relazione sulla gestione, redatti dal Settore Bilancio e Ragioneria.

La competenza della Commissione speciale di vigilanza ad esaminare lo schema di conto consuntivo del Consiglio deriva dalle previsioni di cui agli artt. 73 e 110 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 4 maggio 2017, n. 190.

La predisposizione di un proprio rendiconto è espressione dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, sancita dall'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria (l.r. 19 ottobre 2004, n. 25), che al comma 3 precisa, altresì, che le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale della Regione.

Il citato Regolamento interno di amministrazione e contabilità, in attuazione di espressa previsione statutaria (art. 26 St.), reca la specifica disciplina del conto consuntivo, precisamente nel Titolo II, Capo VII, dedicato proprio al rendiconto del Consiglio regionale ed alla procedura della sua approvazione.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

In particolare, secondo l'art. 66 del suindicato Regolamento, *“I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del d. lgs. 118/2011. 2. Il rendiconto è composto dal conto del bilancio finanziario, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale e riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.”*.

Il successivo art. 73, invece, scandisce le fasi procedurali riguardanti la formazione ed approvazione del rendiconto, stabilendo che:

“1. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria predispone lo schema del rendiconto del Consiglio regionale, che è approvato con deliberazione dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 maggio di ogni anno.

2. La proposta di deliberazione unitamente allo schema di rendiconto, sono sottoposti all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige la relazione di cui all'articolo 3 della legge n. 2 del 2013.

3. Lo schema di rendiconto, corredato degli allegati previsti dalla normativa contabile, è sottoposto all'esame della Commissione speciale di vigilanza che, entro quindici giorni dalla delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione. ...”.

2. Considerazioni generali.

In base alle norme regolamentari vigenti, lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione, prima di approdare all'Assemblea legislativa per l'approvazione, sono sottoposti ad un duplice esame, quello del Collegio dei revisori dei conti e quello della Commissione speciale di vigilanza.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

Sotto questo specifico aspetto, va ricordato che la Regione Calabria ha previsto l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, con l'art. 5 l.r. n. 1/2013, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (convertito nella legge n. 213/2012), recante fra l'altro disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. La composizione, la nomina ed il funzionamento del Collegio sono invece disciplinate dalla l.r. n. 2/2013, successivamente modificata dalla l.r. n. 14/2013, che ha rettificato anche la denominazione dell'organo di controllo in "Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale". Il Collegio dei revisori, da ultimo, è stato formalmente nominato con Deliberazione del Consiglio regionale. n. 378 del 19/12/2013.

Tra le funzioni del Collegio dei revisori, elencate nell'art. 3 della l.r. n. 2/2013, rientra proprio la redazione di una relazione sul conto consuntivo del Consiglio regionale *"contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione"*.

Nonostante la pressoché identica formulazione dell'art. 73 Reg. int. amm. cont. (ribadita dall'art. 110) e dell'art. 3 della l.r. n. 2/2013, può ritenersi che le relazioni sul conto consuntivo predisposte dalla Commissione speciale di vigilanza e dal Collegio dei revisori dei conti abbiano finalità e contenuti diversi, derivanti inevitabilmente dalla differente natura dei due organi.

Una menzione a parte merita la legge regionale di contabilità n. 8 del 2002, che pur risultando ancora vigente, non trova ormai applicazione in modo quasi integrale.

Sul punto, proprio di recente, nella Deliberazione n. 85/2018 relativa al bilancio di previsione 2017/2019, la Sezione regionale della Corte dei conti ha



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

rilevato come la Regione Calabria non abbia ancora provveduto a modificare la legge regionale di contabilità, in linea con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011, laddove l'art. 36, c. 5, del decreto stabilisce espressamente che le *“Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto”*. Anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 184/2016, stante la competenza esclusiva in materia di *“armonizzazione dei bilanci pubblici”* attribuita allo Stato dalla legge costituzionale n.1/2012, ha osservato che *“il sistema contabile regionale – indipendentemente dalla sua possibile configurazione come autonoma materia ascrivibile alla potestà residuale dell'ente – non è stato totalmente sottratto ad un'autonoma regolazione, ma che questa è, tuttavia, intrinsecamente soggetta a limitazioni necessarie «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006)”*, quali il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto degli equilibri di bilancio.

Sebbene la Regione, proprio in considerazione di quanto sopra, abbia provveduto ad espungere dai documenti contabili - come quello che si esamina - i riferimenti alla legge regionale di contabilità (mentre non ha ritenuto di dover adottare uno specifico regolamento attuativo del D. Lgs 118/2011, stante l'analiticità della normativa statale), la Corte dei conti invita a valutare comunque l'opportunità di procedere alla formale abrogazione della legge di contabilità regionale.

Da ultimo, si dà atto che la presente relazione è stata redatta sulla base dei dati contabili elaborati e contenuti nella relazione sulla gestione dell'Esercizio finanziario 2017 predisposta dal Settore Bilancio e Ragioneria, nonchè sulla base dell'allegata documentazione, trasmesse unitamente alla deliberazione U.P. n. 33/2018 all'Area Assistenza Commissioni.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

IL CONTO FINANZIARIO

Il contenuto del conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio, è disciplinato dall'art. 68 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Come esposto nella relazione del Settore Bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 2015, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale è stato predisposto ed elaborato nel rispetto della normativa vigente che regola la contabilità regionale ed in coerenza con la normativa vigente in materia di armonizzazione degli schemi dei bilanci pubblici.

In particolare, *“Il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio 2017 sono stati redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, secondo gli schemi di bilancio armonizzati previsti, rispettivamente, dall'allegato n. 9 e dall'allegato n. 10 al citato decreto legislativo.”* (pag. 2 Rel.cit.).

LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Come stabilito dall'art. 68 sopra richiamato, il conto del bilancio espone i risultati finali della gestione delle entrate e delle spese rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per quanto riguarda le entrate del Consiglio, queste, secondo il nuovo schema di bilancio delle Regioni, si ripartono in tre Titoli, che a loro volta si dividono in tipologie numerate:



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

Titolo II – Trasferimenti correnti
Tipologia
101 – Trasferimenti correnti da PP. AA.
102 – Trasferimenti correnti da famiglie
103 – Trasferimenti correnti da imprese
Titolo III – Entrate extratributarie
Tipologia
100 – Vendita di beni e servizi provenienti dalla gestione dei beni
200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
300 – Interessi attivi
500 – Rimborsi e altre entrate correnti
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia
100 – Entrate per partite di giro
200 – Entrate per conto terzi

Di particolare importanza sono le somme indicate nel Titolo II, contenente i trasferimenti correnti. A tal proposito, l'art. 13, comma 6, del Regolamento interno di amministrazione e contabilità stabilisce che l'Ufficio di Presidenza richiede alla Giunta regionale l'iscrizione, nel progetto di bilancio di previsione della Regione, della somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

La gestione dei residui attivi

A norma dell'art. 35 Reg. int. amm. cont., le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

Secondo quanto stabilito dall'art. 68, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, deve essere effettuata la ricognizione ed il riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità indicate nel punto 9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011. In particolare, i residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

Secondo quanto riportato dal Settore Bilancio e Ragioneria, l'importo dei residui attivi esistenti al 31.12.2017, risultanti dal verbale di chiusura della contabilità, era pari ad euro 26.150.140,66. Dopo le operazioni di riaccertamento ordinario tale importo si è ridotto ad euro 26.094.655,28 a causa dell'eliminazione di residui privi di obbligazioni giuridiche sottostanti perfezionate per euro 55.485,38.

La gestione delle entrate di competenza

Per quanto riguarda le entrate di competenza, l'ammontare delle risorse è determinato in complessivi euro 71.409.287,70.



**Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza**

Tra le entrate accertate, quelle relative al fondo messo a disposizione dalla Giunta regionale per le esigenze funzionali del Consiglio ammontano a euro 58.262.000,00.

LA GESTIONE DELLE SPESE

La gestione dei residui passivi

Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi (art. 54 Reg.).

Vanno conservati tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esista un titolo giuridico, secondo il quale il Consiglio regionale sia debitore di una somma esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011.

Secondo quanto attestato dal Settore Bilancio nella propria relazione, l'importo dei residui passivi esistenti al 31.12.2017 risultanti dal verbale di chiusura della contabilità, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 febbraio 2018, era pari ad euro 16.917.236,75. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, tale importo si è ridotto ad euro 10.313.438,67.

La gestione delle spese di competenza

Il totale delle spese impegnate sulla competenza 2017, comprese le partite di giro, è di euro 65.208.854,36.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

Il totale dei pagamenti di competenza effettuati, comprese le partite di giro, è pari ad euro 62.988.234,30.

I capitoli di spesa

Le spese impegnate nell'esercizio finanziario possono essere analizzate avendo riguardo alla loro destinazione, oppure alla loro natura.

In base alla destinazione, le spese del rendiconto dell'esercizio 2017 sono articolate in tre "Missioni": "Missione 1" – "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Missione 20 "Fondi e accantonamenti" e "Missione 99" – "Servizi per conto terzi e partite di giro". Tali missioni sono a loro volta articolate in specifici programmi di spesa.

Se, invece, le spese sono classificate in base alla loro natura, si individuano due Titoli: Titolo I – Spese correnti; Titoli II – Spese in conto capitale.

Per le singole voci specifiche si rinvia ai dati raccolti dal Settore Bilancio (v. pagg. 8-13 della relazione sulla gestione).

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nel quadro contabile riassuntivo della gestione finanziaria, allegato al conto consuntivo, viene definito il risultato contabile di amministrazione, determinato dal fondo cassa iniziale al 1 gennaio e dal totale delle riscossioni e dei pagamenti sia in conto residui che in conto competenza; la somma algebrica definisce il fondo cassa al 31 dicembre.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

La somma tra il fondo cassa così ottenuto e la differenza tra il totale complessivo, in conto residui e in conto competenza, dei residui attivi e passivi, tenendo conto anche del fondo pluriennale vincolato, dà un risultato finale che può essere un avanzo, un disavanzo o un pareggio.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2017			7.154.869,65
RISCOSSIONI (+)	19.562.763,26	50.438.345,85	70.001.109,11
PAGAMENTI (-)	3.110.599,86	62.988.234,30	66.098.834,16
Fondo di cassa al 31.12.2017	-	-	11.057.144,60
RESIDUI ATTIVI (+)	5.123.713,43	20.970.941,85	26.094.655,28
RESIDUI PASSIVI (-)	8.092.818,61	2.220.620,06	10.313.438,67
DIFFERENZA	-	-	15.781.216,61
FPV per spese correnti			2.763.159,89
FPV per spese in conto capitale			144.044,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	23.931.157,10

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2017, pertanto, è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Al riguardo, va sottolineato che, secondo quanto attestato dal Settore Bilancio, con Deliberazione consiliare n. 300 del 10.05.2017 è stato approvato il



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2017 e le conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, e 2018-2020, esercizio 2018, sia in conto competenza che in conto cassa, al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte spesa dell'esercizio 2017 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi. Precisamente, sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili ma non incassate, mentre tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili ma non pagate.

Gli impegni e gli accertamenti sono stati eliminati e reimputati negli esercizi successivi secondo la scadenza dell'esigibilità delle obbligazioni sottostanti.

La variazione al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente al termine dell'esercizio 2017, da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018, è stato così quantificato in euro 2.906.553,45, di cui euro 2.762.509,23 per spese correnti ed euro 144.044,22 per spese in conto capitale.

Pertanto, il valore complessivo del Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2017, comprensivo della quota di euro 650,66 del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2016 rinviata nell'esercizio successivo, è pari ad euro 2.907.204,11, di cui euro 2.763.159,89 per spese correnti ed euro 144.044,22 per spese in conto capitale.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

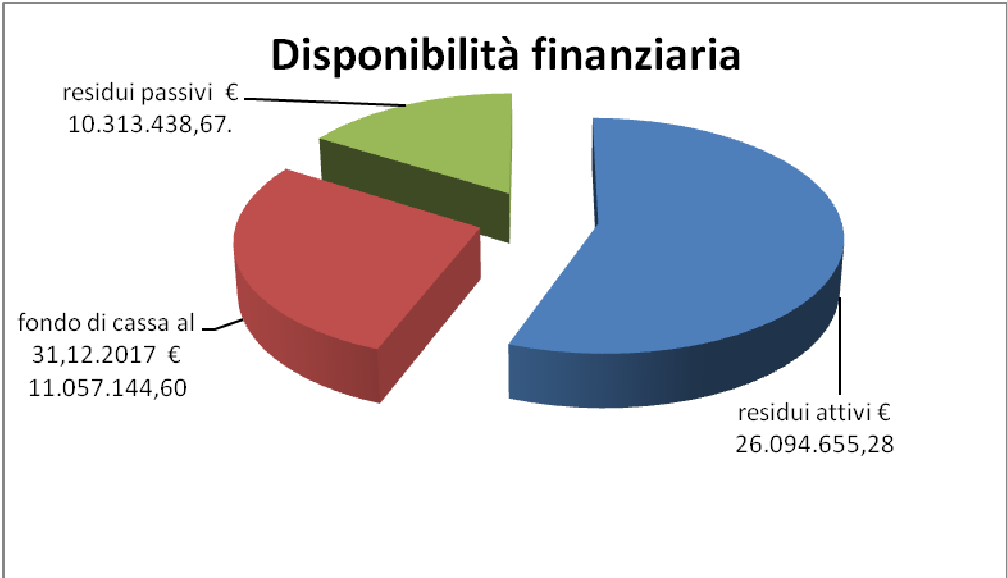


Figura 1

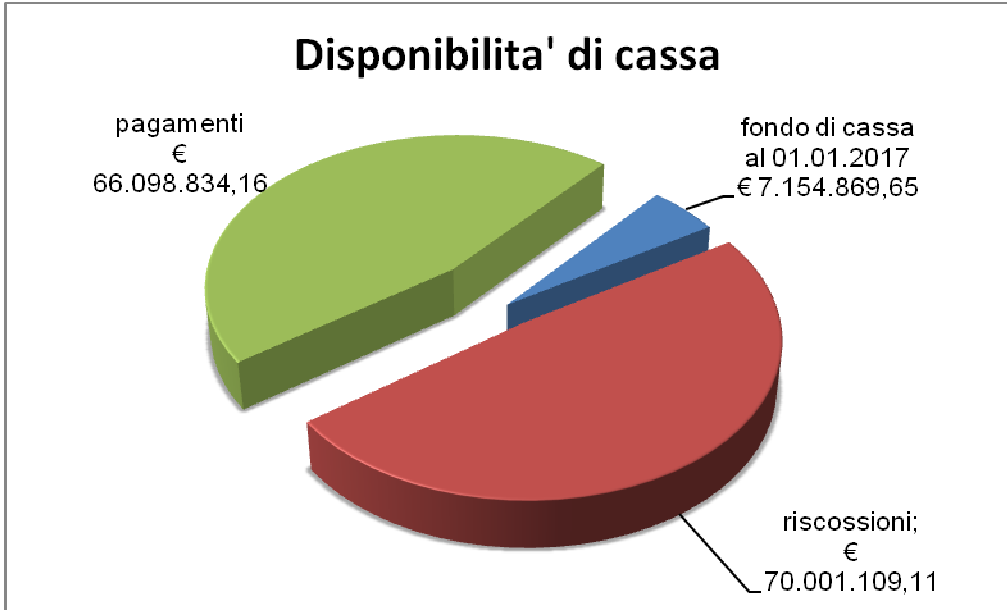


Figura 2



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

Nell'esercizio finanziario 2017 la gestione finanziaria si è quindi conclusa con un avanzo di amministrazione di euro **23.931.157,10**.

Tale risultato è l'eccedenza del fondo di cassa (euro 11.057.144,60) e dei residui attivi (euro 26.094.655,28), sui residui passivi (euro 10.313.438,67), come riaccertati dal Settore Bilancio e Ragioneria, e rappresenta il valore di disponibilità finanziaria che dovrebbe trasformarsi in effettiva disponibilità liquida, allorché saranno monetizzati i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi).

Ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n.118/2011, il risultato di amministrazione è distinto in: fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La stessa disposizione, al comma 6, prevede anche che la quota libera del risultato di amministrazione deve essere prioritariamente destinata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 risulta suddiviso nel modo seguente:

vincolato: Euro 3.043.373,72

accantonato: euro 11.170.488,29

destinato agli investimenti: euro 4.320.130,29

libero: euro 5.397.164,80

Dunque, i fondi liberi dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 sono pari a **euro 5.397.164,80**, di cui euro 938.200,75 derivanti dalla quota di avanzo libero dell'esercizio 2016 non applicata al bilancio relativo all'esercizio 2017.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

La deliberazione U.P. n. 33 del 3 luglio 2018 che approva lo schema di rendiconto rinvia a successivo atto del Consiglio regionale la destinazione dell'avanzo libero relativo all'esercizio 2017.



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

GLI ELEMENTI PATRIMONIALI

Dalla relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2017 si evince che lo stato patrimoniale attivo al 31 dicembre 2017 è pari a € 75.015.005,00 ed è così costituito:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (fabbricati, terreni, mezzi di trasporto, mobili e arredi, impianti e macchinari, attrezzature, hardware, oggetti di valore, altri beni materiali)	35.039.517,38
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (n. 2 polizze di investimento stipulate con la società AXA MPS assicurazioni SpA, valore del capitale sociale della società in house "Portanova S.p.A.")	2.740.087,05
ATTIVO CIRCOLANTE (rimanenze, crediti e disponibilità liquide)	37.195.533,95
RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.866,62
TOTALE	75.015.005,00

La tabella sottostante illustra schematicamente lo stato patrimoniale passivo:

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO (Fondo di dotazione + riserve + il risultato economico dell'esercizio 2017)	53.531.078,04
FONDI PER RISCHI E ONERI	11.170.488,29
DEBITI (debiti verso fornitori, debiti per trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche – in particolare per il rimborso della spesa del personale comandato da altre amministrazioni, per contributi e tributi da versare in quanto sostituto d'imposta)	10.313.438,67
RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
TOTALE	75.015.005,00



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

3. Conclusioni.

La Commissione ha esaminato lo schema di rendiconto del Consiglio regionale relativo all'esercizio 2017 nella seduta del 17 luglio 2018, e, sulla scorta degli atti e documenti a propria disposizione, prende atto delle risultanze di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33/2018 e relativi allegati.

Secondo quanto attestato dal Settore Bilancio e Ragioneria, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 febbraio 2018, contenente la presa d'atto del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio 2017, è stato accertato che le risultanze del conto del Tesoriere corrispondono alle scritture contabili del Consiglio regionale; i conti della gestione degli agenti contabili interni per l'esercizio 2017 sono invece stati parificati con determinazione R.G. n. 143 del 26.03.2018. L'Ente, inoltre, ha provveduto a depositare i conti degli agenti contabili presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro il termine del 30.03.2018.

Quanto all'avanzo di amministrazione (euro 23.931.157,10), la Commissione rileva quanto dichiarato dal Settore Bilancio e Ragioneria circa le modalità di sua determinazione, e dà atto che il rendiconto dell'esercizio 2017 si chiude con un **avanzo di amministrazione libero** di euro 5.397.164,80.

Proprio con riferimento all'avanzo di amministrazione, appare utile menzionare una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, la n. 101 del 17 maggio 2018, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio 2017, ha confermato la disponibilità delle risorse economiche rappresentate dall'avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato in capo agli enti territoriali titolari, anche ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio.

Ciò nonostante, la Consulta ha altresì sottolineato che *“gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o*



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato devono essere assoggettati a una rigorosa verifica in sede di rendiconto...” da parte della sezione regionale della Corte dei Conti.

In particolare, i giudici costituzionali hanno voluto fornire precise indicazioni in merito, evidenziando che “...*gli avanzi di amministrazione correttamente accertati non possono essere confusi con i saldi di cassa, cioè le liquidità momentanee esistenti in corso di esercizio che talune Regioni hanno utilizzato in passato secondo una prassi che ha prodotto gravi lesioni agli equilibri dei rispettivi bilanci a causa delle mancate verifiche delle relative coperture. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell’ente. Al contrario, l’avanzo di amministrazione correttamente accertato (...) determina la sussistenza di veri e propri cespiti impiegabili sia direttamente che per liberare spazi finanziari di altri enti, secondo la mutua solidarietà su base regionale.”.*

Altri aspetti di particolare importanza rinvenibili nella relazione sulla gestione dell’esercizio finanziario 2017 riguardano sia la riduzione dei costi della politica sia la revisione straordinaria delle partecipazioni.

Quanto alla prima, menzionata la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 “*Disposizioni di adeguamento all’articolo 2 - riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213*”, si rileva che la Corte dei Conti, con Deliberazione n. 55 del 20 marzo 2018, ha accertato e dichiarato la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

consiliari per l'esercizio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 174/2012.

Quanto invece alle partecipazioni, il Consiglio regionale, con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 29 maggio 2017 e n. 58 del 10 ottobre 2017, ha approvato la revisione straordinaria delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Quanto alle spese per il personale, dalla relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2017 del Settore Bilancio e Ragioneria si evince che, anche nell'esercizio 2017, il Consiglio regionale ha dovuto rispettare i seguenti limiti:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5, D. L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, D. L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557 e 557 quater, della Legge 296/2006.

Per quanto riguarda, invece, il piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2017-2019, approvato con Deliberazione n. 25 del 10 aprile 2017 dall'Ufficio di Presidenza, sulla base della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio regionale ha conseguito, nell'esercizio finanziario del 2017, risparmi per euro 1.213.353,72.

La Commissione, quindi, riconosce che nel 2017 la gestione del bilancio consiliare ha garantito il puntuale svolgimento dei compiti del Consiglio regionale,



Consiglio Regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni
Ufficio Commissione speciale di Vigilanza

realizzando, nel contempo, diffusi contenimenti delle spese, con decrementi rispetto agli esercizi precedenti, sia in termini percentuali che in termini assoluti.

Per quanto sopra esposto

la Commissione speciale di Vigilanza nella seduta del 17 luglio 2018 approva, la presente relazione sullo schema di rendiconto del Consiglio regionale della Calabria relativo all'esercizio finanziario 2017 e dispone la trasmissione di tale documento all'Ufficio di Presidenza per la successiva presentazione all'Assemblea regionale.

L'Esperto amministrativo
F.to Avv. Mariarita Romeo

Il Dirigente
F.to Dott. Maurizio Priolo

Il Presidente
F.to On. Ennio Morrone

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all' *articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell' *articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* , previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. (4)]

(4) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* .

Art. 3 Principi contabili generali e applicati (5)

In vigore dal 20 giugno 2015

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. (6)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: (11) (16)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; (7)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.

4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (14)

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. (8) (15)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è

ripianto in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: (9)

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. (13)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. (10)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. (12)

(5) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(6) Comma inserito dall' *art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 2 aprile 2015*.

(14) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 dicembre 2016*.

(16) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' *art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 11 Schemi di bilancio (36)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti

territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(36) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

Art. 42 Il risultato di amministrazione (91)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo

nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (92)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

(91) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(92) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

COMMISSIONE SPECIALE DI VIGILANZA

Regolamento interno di amministrazione e contabilità

(Stralcio)

INDICE

Art. 34 *Contenuto delle reversali d'incasso.*

Art. 35 *Residui attivi.*

.....

Art. 53 *Estinzione e archiviazione dei mandati di pagamento.*

Art. 54 *Residui passivi.*

.....

Art. 64 *Vigilanza sul Servizio di Tesoreria.*

Art. 65 *Responsabilità del tesoriere.*

Art. 66 *Risultanze della gestione.*

Art. 67 *Verbale di chiusura.*

Art. 68 *Conto del bilancio finanziario.*

Art. 69 *Conto economico.*

Art. 70 *Stato patrimoniale.*

Art. 71 *Contabilità patrimoniale.*

Art. 72 *Contabilità economica.*

Art. 73 Presentazione e approvazione del rendiconto.

Art. 74 Riaccertamento dei residui.

Art. 75 Risultato di amministrazione.

Art. 76 Disavanzo di amministrazione.

Art. 77 Bilancio consolidato.

Art. 78 Individuazione perimetro di consolidamento.

Art. 79 Relazione e approvazione del bilancio consolidato.

Art. 80 Relazione sulla gestione consolidata.

Art. 81 Finalità del controllo sugli equilibri finanziari.

Art. 82 Oggetto del controllo.

.....

Art. 109 Controllo ispettivo.

Art. 110 Commissione speciale di vigilanza.

Art. 111 Controllo strategico.

Art. 112 Collegio dei revisori dei conti.

Calabria**Delib.C.R. 11/05/2017, n. 190****Nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria.****Pubblicata nel B.U. Calabria 15 maggio 2017, n. 46.****Art. 34 Contenuto delle reversali d'incasso.**

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo e munite del codice informatico del capitolo e dell'articolo, devono essere firmate dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'esercizio finanziario cui si riferisce l'entrata;
 - b) il luogo e la data di emissione;
 - c) il numero progressivo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - d) l'indicazione del titolo e della tipologia dell'entrata, distintamente per residui o competenza;
 - e) l'indicazione del capitolo e dell'articolo cui si riferisce l'entrata;
 - f) l'indicazione dei codici della transazione elementare (Piano dei conti) e del codice gestionale;
 - g) il nome e il cognome o la ragione sociale del debitore;
 - h) l'importo da riscuotere in lettere e in cifre;
 - i) la causale del versamento;
 - j) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - k) l'eventuale indicazione "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
 - l) la modalità di riscossione.
-

Art. 35 Residui attivi.

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

2. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

3. Dopo la chiusura dell'esercizio e non oltre il termine previsto per l'approvazione del rendiconto, i dirigenti che ne hanno disposto l'accertamento, per la parte di rispettiva competenza, devono curarne la riscossione in tutte le forme consentite dalla legge e verificarne le ragioni di eventuali ritardi.

Art. 53 Estinzione e archiviazione dei mandati di pagamento.

1. Il tesoriere annota le quietanze dei mandati trasmessi dal Settore Bilancio e Ragioneria al momento dell'accreditamento delle somme al beneficiario. Tale annotazione deve risultare sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni.

2. I mandati di pagamento cartacei si conservano secondo l'ordine cronologico, in base al numero progressivo di emissione. I mandati di pagamento informatici sono archiviati secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici, in modo che sia garantita la loro non modificabilità nel tempo.

Art. 54 Residui passivi.

1. Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.

2. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
 3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento ai sensi dell'articolo 74.
 4. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria verifica periodicamente e, comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui di cui al comma 3, che siano conservati tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esista un titolo giuridico, secondo il quale il Consiglio regionale sia debitore di una somma esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
 5. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da conservare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito e la scadenza.
 6. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono state iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili nel corso dell'esercizio.
 7. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine. A tal fine, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria può rifiutare di apporre il visto di copertura finanziaria qualora riscontri un diverso utilizzo delle suddette somme.
-

Art. 64 Vigilanza sul Servizio di Tesoreria.

1. La vigilanza sulla regolarità del servizio di tesoreria è effettuata dal Settore Bilancio e Ragioneria, che relaziona periodicamente al Direttore Generale, e dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112.
-

Art. 65 Responsabilità del tesoriere.

1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento, ed è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
 2. Il tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura, in particolare, che la regolarizzazione dei pagamenti e delle riscossioni avvenga senza l'emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario.
 3. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese o a diversa scadenza comunicate dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria.
-

Capo VII Rendiconto

Art. 66 Risultanze della gestione.

1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.
2. Il rendiconto è composto dal conto del bilancio finanziario, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale e riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Art. 67 Verbale di chiusura.

1. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, approva il verbale di chiusura della contabilità nel quale si evidenziano le risultanze contabili della gestione finanziaria ed il risultato presunto di amministrazione prima delle operazioni di riaccertamento dei residui.

Art. 68 Conto del bilancio finanziario.

1. Il conto del bilancio espone i risultati finali della gestione delle entrate e delle spese rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

2. Il conto finanziario espone, con riferimento a ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata, le somme accertate, con separata indicazione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per le spese, le somme impegnate, con separata indicazione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

3. Prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, deve essere effettuata la ricognizione ed il riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità indicate nel punto 9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al D.Lgs. 118/2011.

4. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

5. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi formano oggetto di apposita determinazione del Direttore Generale, soggetta al parere del Collegio dei revisori dei conti.

6. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa, nonché del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Art. 69 Conto economico.

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

Art. 70 Stato patrimoniale.

1. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

2. Il patrimonio del Consiglio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza del Consiglio, e attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio.

3. La valutazione del patrimonio, comprensivo delle relative manutenzioni straordinarie, sono effettuate secondo le modalità previste nel principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011.

4. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

5. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

6. La redazione del conto patrimoniale comporta:

a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure previste nel presente regolamento;

b) la conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;

c) l'utilizzo dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità.

7. Lo stato del patrimonio è trasmesso alla Giunta regionale per l'inserimento nel conto patrimoniale generale della Regione.

Art. 71 Contabilità patrimoniale.

1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, al fine di consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. Gli strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:

a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il piano dei conti integrato;

b) inventari e scritture ad essi afferenti;

c) registro dei beni durevoli non inventariabili;

d) registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità;

e) contabilità di magazzino.

3. Per la gestione del patrimonio e le procedure di formazione e aggiornamento degli inventari si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I del presente regolamento.

Art. 72 Contabilità economica.

1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico. Oltre al risultato economico complessivo dell'intera gestione, la contabilità economica effettua comparazioni tra costi e ricavi riferiti ai singoli servizi o alle singole attività dell'ente, al fine di valutarne la convenienza economica.

2. Compito della contabilità economica è altresì quello di stimolare l'introduzione di logiche e tecniche manageriali di gestione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione, fornendo dati utili al controllo di gestione.

3. La contabilità economica viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che, partendo dalla contabilità finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fatti di gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali. I componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria e patrimoniale sono registrati al verificarsi dell'evento che li ha determinati.

Art. 73 Presentazione e approvazione del rendiconto.

1. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria predispone lo schema del rendiconto del Consiglio regionale, che è approvato con deliberazione dall'Ufficio di Presidenza entro il 31 maggio di ogni anno.
 2. La proposta di deliberazione unitamente allo schema di rendiconto, sono sottoposti all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige la relazione di cui all'articolo 3 della legge n. 2 del 2013.
 3. Lo schema di rendiconto, corredato degli allegati previsti dalla normativa contabile, è sottoposto all'esame della Commissione speciale di vigilanza che, entro quindici giorni dalla delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione.
 4. Al rendiconto gestionale sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
 5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza presenta la deliberazione di approvazione dello schema del rendiconto, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, alla relazione della Commissione speciale di vigilanza e a tutti gli allegati previsti dalla legge, al Consiglio regionale che la approva entro il 31 luglio di ciascun anno.
 6. Intervenuta l'approvazione, il rendiconto è inviato alla Giunta regionale con le risultanze finali.
 7. Entro quindici giorni dall'approvazione consiliare, il rendiconto è pubblicato nell'apposita sezione dedicata ai bilanci sul sito internet del Consiglio regionale, comprensivo anche della gestione in capitoli.
-

Art. 74 Riaccertamento dei residui.

1. Prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, sulla base delle indicazioni ricevute dai dirigenti responsabili dei settori e delle aree funzionali, provvede all'operazione di riaccertamento ordinario degli stessi.
 2. A tal fine, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria entro il 15 febbraio invia a tutti i dirigenti l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'anno precedente, ciascuno per la propria competenza. I responsabili della struttura amministrativa formalizzano con un apposito prospetto firmato e datato l'approvazione degli elenchi contenenti gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da reimputare o da eliminare entro il termine stabilito dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria.
 3. Le risultanze finali dell'attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con la predisposizione della proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e la connessa variazione di bilancio, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che deve essere fornito entro cinque giorni lavorativi dall'invio di tutta la documentazione.
-

Art. 75 Risultato di amministrazione.

1. Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

2. Il risultato di amministrazione si distingue in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati.

3. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

4. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli accantonamenti per passività potenziali.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata;

b) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

c) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 2, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione può determinare danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, l'Ufficio di Presidenza verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 118/2011, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte dell'Ufficio di Presidenza di cui ai commi 9 e 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria.

Art. 76 Disavanzo di amministrazione.

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del Collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle con specifico vincolo di destinazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente del Consiglio regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

3. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del presente regolamento, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 1.

4. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 75, comma 9, del presente regolamento, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Capo VIII
Bilancio consolidato

Art. 77 Bilancio consolidato.

1. Successivamente all'approvazione del rendiconto, l'Assemblea legislativa approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio regionale con la società controllate e partecipate, secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.

2. Al bilancio consolidato sono allegati:

- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 agosto dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.

4. Il bilancio consolidato, dopo l'approvazione consiliare, è trasmesso alla Regione, entro il 10 settembre, per consentire il consolidamento dei conti con il bilancio regionale.

Art. 78 Individuazione perimetro di consolidamento.

1. Annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, l'ente provvede ad individuare gli enti, le aziende e le società che, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 sono inseriti nel bilancio consolidato. Detto elenco è inserito nella nota integrativa al bilancio.

2. Qualora si siano verificati dei cambiamenti rispetto all'anno precedente, all'aggiornamento dell'elenco degli enti che compongono l'area di consolidamento provvede il Settore Bilancio e Ragioneria.

3. L'elenco di cui ai commi 1 e 2, deve essere approvato dall'Ufficio di Presidenza, che stabilisce altresì le direttive per le operazioni di consolidamento, e deve essere trasmesso dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, entro il 31 ottobre, ai soggetti in esso ricompresi unitamente alle direttive per il consolidamento.

Art. 79 Relazione e approvazione del bilancio consolidato.

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 78 trasmettono la documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato, costituita da:

a) il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche);

b) il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale;

c) il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria provvede ad elaborare lo schema di bilancio consolidato, secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

3. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di bilancio consolidato, così come approvati dall'Ufficio di Presidenza, sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione che, entro venti giorni dalla ricezione, redige la relazione di cui all'articolo 77, comma 2, del presente regolamento.

4. Lo schema di bilancio consolidato, corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, e la relativa proposta di approvazione sono messi a disposizione dei consiglieri regionali venti giorni prima del termine di approvazione per consentire ai componenti di esaminare la proposta dell'Ufficio di Presidenza.

5. Il bilancio consolidato è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 agosto, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Art. 80 Relazione sulla gestione consolidata.

1. Sulla base delle note integrative e delle relazioni allegate ai bilanci degli organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che partecipano al bilancio consolidato dell'ente, e delle operazioni di rettifica effettuate, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, predispone ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione consolidata.

2. La relazione di cui al comma 1 costituisce allegato obbligatorio al bilancio consolidato e comprende la nota integrativa.

3. La relazione contiene una valutazione sulla situazione complessiva degli enti ed organismi inclusi nel consolidamento e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori con particolare riguardo agli elementi economici di costo e di ricavo e agli investimenti.

4. La nota integrativa contiene gli elementi previsti dal punto 5 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

Capo IX
Equilibri di Bilancio

Art. 81 Finalità del controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è il sistema attraverso il quale si verifica, durante tutto l'arco dell'esercizio, il permanere degli equilibri complessivi di bilancio, e in caso di accertamento negativo, si adottano gli opportuni correttivi volti a sanare o prevenire situazioni di squilibrio presenti o future. Esso ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa, gli equilibri di patto e gli equilibri connessi alla gestione degli organismi esterni.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile, delle norme che regolano il concorso delle pubbliche amministrazioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Art. 82 Oggetto del controllo.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari ha per oggetto:

- a) l'equilibrio economico-finanziario e l'equilibrio finale;
- b) l'equilibrio tra entrate correnti non ripetitive e spese da esse finanziate;
- c) gli equilibri nella gestione degli interventi;
- d) gli equilibri di cassa;
- e) gli equilibri derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- f) gli equilibri nella gestione dei residui.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta, altresì, la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 109 Controllo ispettivo.

1. L'ufficio di Presidenza può disporre controlli ispettivi, affidandone l'esecuzione al Settore Bilancio e Ragioneria o a un dirigente in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 110 Commissione speciale di vigilanza.

1. La Commissione speciale di vigilanza:

- a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - b) redige la relazione sulla schema di bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del presente regolamento;
 - c) redige una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.
-

Art. 111 Controllo strategico.

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la misurazione e valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2012, esercita le attività di controllo strategico.

2. L'OIV opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno annualmente, una relazione, se del caso, riservata, contenente l'individuazione dei punti critici dell'attività di gestione, l'indicazione delle cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi e dei risultati negativi della gestione, nonché le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.

3. L'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2012, come modificato dalla legge regionale n. 25 del 2015, prevede che l'OIV è composto da tre componenti esterni all'amministrazione regionale dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 112 Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 2, della legge regionale n. 2 del 2013, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio e altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario del Consiglio regionale della Calabria.

3. Il Collegio esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sulle delibere di Consiglio nonché sulle determinazioni dirigenziali.

4. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione dell'atto. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il Collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

5. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della Regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Il Collegio dei revisori dei conti si raccorda con la Sezione regionale della Corte dei Conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

7. Il Collegio esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 3-bis della legge regionale n. 2 del 2013.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE n. 10 del 6 FEBBRAIO 2018

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATI

OGGETTO: Presa d'atto del verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2017.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE l'articolo 67 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con Delibera C.R. n. 190 del 04 maggio 2017, stabilisce che, entro il 28 febbraio, il Settore Bilancio e Ragioneria rediga il verbale di chiusura;

CHE nel verbale di chiusura siano indicati:

- l'ammontare dei residui attivi, distinti in residui degli esercizi finanziari precedenti e residui della gestione di competenza;
- l'ammontare dei residui passivi, distinti in residui degli esercizi finanziari precedenti e residui della gestione di competenza;
- l'ammontare delle riscossioni effettuate distinguendo quelle relative alla gestione dei residui e quelle derivanti dalla gestione di competenza;
- l'ammontare dei pagamenti effettuati distinguendo quelli relativi alla gestione dei residui e quelli derivanti dalla gestione di competenza;
- l'ammontare del fondo di cassa iniziale e finale;
- l'ammontare dell'avanzo finanziario;

CONSIDERATO:

- Che con Deliberazione consiliare n. 161 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2017-2019;
- Che con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e sono state assegnate le risorse al Segretario/Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
- Che con Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 602 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

VISTE le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 27 gennaio 2017, n. 14 del 23 febbraio 2017 e n. 42 del 18 settembre 2017 di approvazione delle variazioni compensative al bilancio di previsione esercizi 2017-2019;

VISTE le Deliberazioni consiliari n. 192 del 04 maggio 2017, n. 233 del 29 giugno 2017, n. 250 e n. 252 del 26 ottobre 2017 di approvazione delle variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, esercizio 2017 derivanti dal riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTE le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 18 settembre 2017 e n. 65 del 24 novembre 2017, di approvazione delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione esercizi 2017-2019;

VISTE le Determinazioni del Segretario Generale R.G. n. 144 del 24 marzo 2017, n. 210 del 28 aprile 2017, n. 309 del 28 giugno 2017, n. 368 del 25 luglio 2017, n. 440 del 25 settembre 2017, n. 482 del 20 ottobre 2017 e n. 553 dell' 01 dicembre 2017, di approvazione delle variazioni al bilancio gestionale esercizi 2017-2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 29 giugno 2017 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione consiliare n. 226 del 29 giugno 2017 di approvazione delle variazioni compensative al bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

VISTE le Determinazioni del Segretario Generale R.G. n. 426 del 18 settembre 2017 e n. 503 del 30 ottobre di variazione del bilancio conseguenti all'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione esercizio 2016 per finanziare rispettivamente le spese dei Gruppi consiliari e le funzioni delegate al Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 260 del 14 novembre 2017 con la quale è stato approvato l'Assestamento al Bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale;

ACCERTATO che le risultanze del conto del Tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2017 corrispondono con quelle del Settore Bilancio e Ragioneria;

VISTO il verbale di chiusura predisposto dallo scrivente dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

PRESO ATTO che lo stesso conto si chiude con le seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2017

	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA al 01.01.2017			7.154.869,65
RISCOSSIONI (+)	19.562.763,26	50.438.345,85	70.001.109,11
PAGAMENTI (-)	3.110.599,86	62.988.234,30	66.098.834,16
FONDO DI CASSA al 31.12.2017			11.057.144,60
RESIDUI ATTIVI (+)	5.165.767,72	20.984.372,94	26.150.140,66
RESIDUI PASSIVI (-)	9.329.813,69	7.587.423,06	16.917.236,75
DIFFERENZA			(20.290.048,51)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			(650,66)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00
PRESUNTO AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			+ 20.289.397,85

VISTI

- Il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il verbale di chiusura, parte integrante del presente provvedimento, relativo all'esercizio finanziario 2017 con le risultanze finali esposte nelle premesse del presente provvedimento.
- di trasmettere copia del seguente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale e al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE n. 70 del 24 novembre 2017

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica. Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per gli anni 2017- 2019 - Presa atto conclusione della fase di confronto con la parte sindacale. Integrazione e modifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.18 del 23 febbraio 2017.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 23 febbraio 2017 avente ad oggetto "*Rideterminazione dotazione organica. Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per gli anni 2017- 2019*", che qui integralmente si richiama, è stata approvata, su proposta del dirigente del Settore Risorse Umane, la rideterminazione della dotazione organica ed il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, oltre al piano occupazionale anno 2017;

CHE le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare il piano triennale del fabbisogno del personale allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.

CHE la programmazione triennale costituisce un momento centrale nella corretta pianificazione dell'uso delle risorse pubbliche, tanto da essere ormai considerata imprescindibile, anche per l'ipotesi dell'utilizzo della capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente (Sez. Aut., delib. n. 28/SEZAUT/2015/QIMG).

CHE nel sopracitato atto deliberativo, l'Ufficio di Presidenza ha dato mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane di avviare la necessaria fase di confronto con le OO.SS. sui contenuti dell'atto in oggetto, rinviando l'efficacia del provvedimento alla conclusione di tale fase;

CHE la prevista fase di concertazione con le OO.SS. è stata avviata e conclusa dall'Amministrazione in data 24 luglio 2017, per quanto concerne il comparto ed in data 7 agosto 2017 per quanto concerne la Dirigenza;

PRESO ATTO ed esaminate le osservazioni prodotte da parte delle Organizzazioni sindacali così come riportate nei verbali delle sopracitate sedute di delegazione trattante;

PRESO ATTO ed esaminato quanto espresso in merito alle suddette osservazioni da parte del Dirigente del Settore Risorse Umane così come indicato nella relazione che si allega al presente atto come parte integrante;

TENUTO CONTO:

CHE l'art.2 del Decreto legislativo 165/01 prevede che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, garantendo la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

CHE la Programmazione triennale del fabbisogno di personale e la conseguente rideterminazione della dotazione organica sono atti che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare;

CHE Il piano del fabbisogno deve essere approvato ogni anno ed ha una valenza triennale e ad esso deve conformarsi l'organizzazione degli uffici secondo quanto dispone il 1° comma dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001.

CHE la definizione della programmazione triennale del fabbisogno trae origine dalla conoscenza delle attività amministrative che si prevede di effettuare nell'arco del successivo triennio che consentono di pianificare il personale nei vari uffici secondo le esigenze delle attività amministrative da svolgere;

CHE con deliberazione n. 18 del 23 febbraio 2017 si è dato atto che:

- non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- la capacità assunzionale complessiva per il personale con qualifica non dirigenziale nell'anno 2017 ai sensi della normativa vigente in materia di turn over è stata determinata in €. 124.225,12 (allegato B alla deliberazione U.P. n. 18 del 23 febbraio 2017);
- la capacità assunzionale complessiva per il personale con qualifica dirigenziale nell'anno 2017 ai sensi della normativa vigente in materia di turn over è stata determinata in €. 88.787,41 (allegato B alla deliberazione U.P. n. 18 del 23 febbraio 2017);
- è stato rispettato il vincolo contenuto nell'art. 1 comma 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296 in virtù del fatto che la rilevazione del valore della spesa del personale per l'anno 2016 (€ 25.943.809,86) risulta inferiore alla corrispondente spesa media relativa al triennio 2011-2013 (valore base di raffronto previsto dalla norma), quantificata in €. 32.333.421,67 (entrambi i valori determinati sulla base degli indirizzi contenuti nella sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 27/Contr./11 del 12 maggio 2011 e nelle circolari esplicative della Ragioneria Generale dello Stato);
- la consistenza dell'organico di fatto è stata rilevata in complessive n. 358 unità comprensive del personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31 dicembre 2016 (allegato A della deliberazione n. 18 del 23 febbraio 2017);
- dall'Allegato A, redatto considerando le proposte presentate dai dirigenti ex art. 6 comma 4 bis del d. lgs. 165/2001, non è emersa la necessità di profili professionali differenti rispetto a quelli già previsti dalla deliberazione n. 8 del 12 gennaio 2001;

CHE con deliberazione n. 18 del 23 febbraio 2017 si è previsto:

- il ridimensionamento della dotazione organica del Consiglio regionale determinando la stessa in complessive n. 410 unità (394 personale del comparto e 16 dirigenza) (Allegato A alla deliberazione n. 18 del 23.02.2017);

CHE il predetto organico di fatto risultava alla medesima data assegnato alle singole Strutture dirigenziali secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato D);

CHE il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze della Regione Calabria con nota prot. n. 0075968 del 06.03.2017 ha rilasciato la precertificazione del rispetto da parte della Regione Calabria del pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

VERIFICATO CHE le previsioni contenute nella programmazione triennale del fabbisogno 2017-2019 e nel piano assunzionale 2017:

- Risultano compatibili con le capacità di bilancio dell'Ente;
- Sostenibili finanziariamente anche con riferimento al fondo della contrattazione decentrata;
- Consentono di prevedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, il rispetto pieno dei vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 quater, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Risultano coerenti con il regime di limitazione della spesa per forme flessibili di impiego previste dall'art. 9 comma 28 della legge 122/2010 (50% della spesa sostenuta nell'anno 2009);

PRESO ATTO CHE sono attivi attualmente unicamente n. 2 bandi di mobilità programmati ed indetti da questa Amministrazione in attuazione delle linee direttive del piano triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 25.02.2014 meglio specificati nel Piano Occupazionale 2017 (allegato C);

TENUTO CONTO delle esigenze emerse in sede ricognizione dei fabbisogni e della valutazione delle relative esigenze funzionali;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra espresso e per come previsto nel Piano Occupazionale 2017 (allegato C), si prevede la conclusione delle predette procedure di mobilità attualmente attive, al fine anche di evitare possibili futuri contenziosi e comunque nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari vigenti;

CHE l'art. 22, comma 15 del d. lgs. 75/2017 c.d. "Riforma Madia", entrato in vigore in data 22 giugno 2017, ha introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prevedere procedure selettive per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo, per il triennio 2018-2020;

CHE alla luce della sopracitata modifica legislativa è opportuno prevedere, in relazione alle capacità assunzionali disponibili per gli anni in questione, nei limiti previsti dalla suddetta normativa (*20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria*), la possibilità di indire delle procedure selettive per la progressione tra le Aree, riservata al personale di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti dall'accesso dall'esterno;

CHE per effetto della "Riforma Madia" è venuto meno il vincolo della indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti;

CHE nel piano occupazionale per l'anno 2017 si è dato atto che la conclusione delle procedure di mobilità attivate con determinazione del Segretario generale pro tempore n. 454 del 11.09.2014 e con determinazione del Segretario generale pro tempore n. 610 del 04.12.2014 non riverberano alcun effetto sulle capacità assunzionali residue del triennio 2014-2016;

RITENUTO di dover integrare la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 23 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica ed il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, oltre al piano occupazionale anno 2017 secondo quanto sopra indicato;

PRECISATO:

CHE il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti;

CHE la presente deliberazione di Programmazione triennale del fabbisogno di personale del Consiglio regionale della Calabria per gli anni 2017- 2019 sarà inviata alle OO.SS.;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, su proposta del Dirigente del Settore Risorse Umane;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della conclusione della fase di confronto con la parte sindacale avviata con la deliberazione U.P. n. 18 del 23 febbraio 2017;
- di approvare i seguenti allegati alla presente atto deliberativo così come predisposti e comunicati a questo Ufficio di Presidenza dal competente Settore Risorse Umane aggiornati secondo le osservazioni di parte sindacale presentate nel tavolo di concertazione, in premessa meglio evidenziate, che hanno trovato accoglimento e conformi alle intervenute modifiche legislative:
 - 1) *Dotazione organica del personale del Consiglio regionale della Calabria* (allegato A)
 - 2) *Programmazione triennale del fabbisogno del Consiglio regionale della Calabria 2017-2019* (allegato B);
 - 3) *Piano Occupazionale anno 2017* (allegato C)
 - 4) Determinazione della quota di turn over residua, non utilizzata negli anni precedenti, per come quantificato negli allegati B) e C) (capacità assunzionale 2017 + capacità assunzionale residua triennio 2014/2016), al netto delle previsioni del piano occupazionale 2017 (allegato F) che potrà essere utilizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza al Segretario Generale, al Settore Risorse Umane, al Settore Bilancio e Ragioneria e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 25 del 10 aprile 2017

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO

OGGETTO: Approvazione piano di riqualificazione della spesa triennio 2017-2019 ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO:

CHE ai sensi dell'art.16, comma 4, del Decreto Legge n. 98/2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;

CHE il comma 5 dell'art.16 del Decreto Legge sopra citato, in relazione ai processi di cui al comma 4, prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

CHE le suddette economie sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 7 del 31 marzo 2016, con la quale è stato approvato il piano di riqualificazione della spesa triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;

VISTO l'art.1, comma 226, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

ATTESO CHE la finalità oggettiva che la normativa vigente ha inteso affidare ai piani di riqualificazione della spesa è quella di un percorso virtuoso fatto di risparmi e razionalizzazioni della spesa stessa e che il piano redatto dalla amministrazione prevede una spending review su alcuni capitoli di spesa del bilancio a cui si associa un'attività di verifica dell'efficienza dell'organizzazione e di raggiungimento dei risultati;

RITENUTO dover procedere all'approvazione del Piano triennale di riqualificazione della spesa per il triennio 2017-2019, art. 16, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011 n. 98;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Settori;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'articolo 40, comma 3 quinquies;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 161 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta del Settore Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Piano triennale di riqualificazione della spesa per il triennio 2017-2019, allegato al presente atto che si sostanzia in una relazione generale, anche al fine di dare applicazione al combinato disposto di cui all'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. n. 98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011, nonché all'art. 4, commi 1-3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (cd. Salva Roma-ter) convertito nella legge n. 68/2014;
- di disporre, fin da ora, che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano, le effettive e aggiuntive economie eventualmente realizzate e certificate a consuntivo dall'Organo di revisione, possono essere destinate anche nella misura massima del 100 per cento, per le finalità di cui all'art. 4 comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, articolo 1, comma 226 legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 40, comma 3 quinquies del D.lgs. 165/2001;
- di dare atto che l'attuazione del Piano così approvato è ricondotta al Direttore Generale;
- di riservarsi la facoltà di prevedere eventuali modifiche e/o integrazioni al presente P.d.R, da effettuarsi, con successivo atto, entro il 31 luglio del corrente anno, fatto salvo in ogni caso l'ordinario aggiornamento annuale entro il 31 marzo di ciascun anno;
- di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza al Segretario Generale, al Dirigente dell'Area Gestione, al Dirigente del Settore Risorse Umane, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e per opportuna conoscenza al Capo di Gabinetto ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
- di trasmettere copia del seguente provvedimento per opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **101/2018**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI

Udienza Pubblica del **07/03/2018** Decisione del **07/03/2018**

Deposito del **17/05/2018** Pubblicazione in G. U. **23/05/2018**

Norme impugnate: Art. 1, c. 463°, 466°, primo, secondo e quarto periodo, 475°, lett. a) e b), 479°, lett. a), 483°, 483°, primo periodo, e 519°, della legge 11/12/2016, n. 232.

Massime:

Atti decisi: **ric. 20, 22 e 24/2017**

SENTENZA N. 101

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 463, 466, primo, secondo e quarto periodo, 475, lettere a) e b), 479, lettera a), 483, 483, primo periodo, e 519, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi notificati il 17-22 febbraio 2017 e il 20 febbraio 2017, depositati in cancelleria il 23, il 24 e il 28 febbraio 2017 e iscritti rispettivamente ai numeri 20, 22 e 24 del registro ricorsi 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso spedito per la notificazione il 17 febbraio 2017 e depositato il 23 febbraio 2017, iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2017, ha proposto, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in riferimento agli artt. 79, commi 1, 3 e 4, 80, 81 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol); agli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»; agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., all'art. 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 120 Cost., con riferimento al principio di leale collaborazione e all'accordo del 15 ottobre 2014 recepito con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»; nonché all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in relazione all'art. 81 Cost. e alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).

1.1.– Premette la ricorrente che, in forza del Titolo VI dello statuto reg. Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello statuto medesimo.

La Provincia autonoma di Bolzano richiama il cosiddetto Accordo di Milano del 2009, siglato a Milano il 30 novembre 2009, con il quale la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello statuto speciale, secondo la procedura rinforzata prevista dal predetto art. 104. Tale intesa ha portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», a un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). La ricorrente rammenta che, successivamente, è intervenuto l'accordo del 15 ottobre 2014 (cosiddetto "Patto di Garanzia"), sempre tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale ha portato a ulteriori modifiche del Titolo VI dello statuto di autonomia, sempre secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 del medesimo statuto. Tale ultima intesa, recepita con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha, quindi, ulteriormente innovato, ai sensi dell'art. 1, commi da 407 a 413, della medesima legge, il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato.

La Provincia autonoma di Bolzano evidenzia che il quadro statutario in materia finanziaria (sono richiamati in particolare gli artt. 79, 80 ed 81 dello statuto speciale) si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

È previsto espressamente che siano la Regione e le Province autonome a provvedere, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, nelle materie individuate dallo statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, per cui non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.

La ricorrente rammenta, inoltre, che il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali è dominato dal principio dell'accordo e dal principio di consensualità (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 28 del 2016, n. 133 del 2010, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000 e n. 39 del 1984), definito, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, sicché la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile nel territorio provinciale si porrebbe in contrasto con l'art. 107 dello statuto e con il principio di leale collaborazione, in quanto determinerebbe una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.

La ricorrente osserva che, se nelle materie attribuite alla competenza delle Province autonome, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nel disciplinare il rapporto con l'ordinamento statale, prevede a loro carico un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale – limiti da individuarsi, per le materie di competenza esclusiva, nelle disposizioni qualificabili norme fondamentali di riforma economica e sociale, e, per le materie di competenza concorrente, nelle disposizioni qualificabili come principi – nondimeno tanto non potrebbe significare che le norme statali debbano essere assunte tali e quali e, nelle more dell'adeguamento, resterebbero applicabili quelle provinciali, per cui la disciplina statale nemmeno potrebbe trovare immediata applicazione.

La ricorrente evidenzia che, sebbene l'art. 1, comma 638, della legge n. 232 del 2016 ne disponga l'applicazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nondimeno, l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 recherebbe alcune disposizioni che o parrebbero essere destinate ad applicarsi alla ricorrente Provincia, in quanto includono espressamente le Province autonome di Trento e di Bolzano tra i propri destinatari, senza essere state preventivamente concordate; oppure, in modo indiretto, sarebbero destinate a produrre effetti nei suoi confronti, rendendo ardua un'interpretazione adeguatrice al fine di renderle compatibili con l'ordinamento statutario (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 228 del 2013 e n. 412 del 2004), vanificando così la predetta clausola di salvaguardia con la propria formulazione testuale.

1.2.– Tanto premesso, la Provincia autonoma di Bolzano deduce anzitutto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016. Tale comma così dispone: «Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato [...]. Gli enti locali delle regioni Friuli-Venezia

Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento [...]; d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione».

Detto comma, con il richiamo all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, introduce misure sanzionatorie in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Limitatamente a quanto di interesse delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la ricorrente evidenza come alla lettera a) si preveda che in tal caso i Comuni che ricadono nel territorio delle due Province autonome sono assoggettati a una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato e che tali riduzioni assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)». Queste ultime disposizioni prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali nei confronti del Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme a essi spettanti a titolo di imposta municipale propria (IMU).

Quindi, con esplicito riferimento alle Province autonome, la norma in questione disciplina le conseguenze del mancato conseguimento del «saldo non negativo» da parte dei Comuni, nell'ambito della norma dettata in generale per le Regioni a statuto ordinario e gli enti locali delle medesime, introducendo una disciplina specifica per la Regione Siciliana e la Regione autonoma della Sardegna, nonché per le autonomie speciali che hanno competenza in materia di finanza locale (Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Province autonome di Trento e di Bolzano).

L'art. 1, comma 475, lettera b), della legge n. 232 del 2016 prevede inoltre che nel triennio successivo la competente Provincia autonoma è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, versamento che deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

La Provincia autonoma di Bolzano sostiene che le predette disposizioni interferirebbero in modo evidente con l'assetto dei rapporti finanziari intercorrenti tra le Province autonome e lo Stato, che comprende anche la finanza dei Comuni dei rispettivi territori, come disciplinato nello statuto di autonomia, anche a seguito del citato Patto di Garanzia del 15 ottobre 2014 e delle conseguenti modificazioni statutarie intervenute.

Secondo la ricorrente, sebbene il legislatore statale qualifichi le disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 – e, quindi, anche il comma 475 – come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione», le norme di cui al comma 475, lettere a) e b), avrebbero un contenuto immediatamente precettivo, di diretta applicazione, pur essendo incompatibili con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Esse, pertanto, si porrebbero in contrasto con il comma 483 dello medesimo art. 1, il quale prevede espressamente che, per le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 e che resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato; inoltre, secondo la ricorrente, le norme impugnate sarebbero altresì incoerenti, se non in contrasto, con la clausola generale di salvaguardia di cui al comma 638 dello stesso articolo, secondo cui sono applicabili «compatibilmente», vanificandola, in quanto esse menzionano espressamente come destinatarie anche le Province autonome e gli enti locali (Comuni) del rispettivo territorio, senza lasciare spazio ad alcuna possibilità di essere interpretate in modo rispettoso dell'autonomia. Pertanto, esse violerebbero le previsioni statutarie che attribuiscono alle Province autonome la potestà legislativa esclusiva e la corrispondente potestà amministrativa in materia di finanza locale – che, in quanto tale, sarebbe soggetta al limite dei principi costituenti “norme di riforma economico-sociale” e non a quello dei principi delle materie di competenza concorrente – nonché con la funzione attribuita alle medesime del coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende la finanza locale (sono richiamati gli artt. 16 79, commi 3 e 4, 80 – come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», approvato ai sensi dell'art. 104 dello statuto speciale, a norma dell'art. 1, comma 520, della stessa legge – e 81 dello statuto; nonché gli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992).

Più specificamente, le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 475, laddove definiscono direttamente la sanzione conseguente al mancato rispetto dell'obiettivo del saldo, sarebbero in contrasto con l'attribuzione da parte dello statuto d'autonomia della competenza esclusiva, legislativa e amministrativa, nella materia della finanza locale – e quindi con gli artt. 80 e 81 dello statuto, nonché con il d.lgs. n. 268 del 1992 – e della funzione di coordinamento della finanza pubblica rispetto ai Comuni del rispettivo territorio, nonché agli altri enti a ordinamento regionale o provinciale, che costituiscono il sistema territoriale integrato (è richiamato l'art. 79, commi 1 e 3, dello statuto).

Per quanto riguarda, invece, le Province autonome, secondo la ricorrente la previsione dell'obbligo di effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo scostamento registrato, di importo corrispondente a un terzo, come prescritto dalla lettera b) del comma 475, contrasterebbe con l'autonomia finanziaria codificata dal Titolo VI dello statuto speciale, come riconosciuta e disciplinata in modo esaustivo dall'art. 79, comma 4, a seguito dell'accordo del 15 ottobre 2014, assunto ai sensi dell'art. 104 dello statuto speciale.

Peraltro, la Provincia autonoma di Bolzano evidenzia che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non grava sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa dei propri Comuni, poiché nel territorio regionale la finanza locale è a carico delle Province, con la conseguenza che lo Stato non potrebbe neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario. Richiama in proposito anche la recente sentenza di questa Corte n. 75 del 2016, con la quale, dopo aver ribadito il peculiare assetto della finanza locale nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, si afferma che «[...] lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti compete alla Provincia, ai sensi del richiamato art. 79, comma 3, dello statuto». Osserva inoltre che le norme attuative del sistema sanzionatorio definite, tra l'altro, con legge ordinaria, dovrebbero essere coerenti con il precetto contenuto nell'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, il quale impone agli enti che registrino un saldo negativo, di adottare «misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti», sicché le disposizioni impugnate non potrebbero spingersi a definire misure sanzionatorie nei confronti delle autonomie del Trentino-Alto Adige/Südtirol in contrasto con l'ordinamento finanziario statuario.

1.3.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo il resistente, le censure relative al citato comma 475, lettere a) e b), devono ritenersi infondate alla luce di quanto disposto dal successivo comma 483, secondo il quale «[p]er le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento». La norma, dunque, prevede espressamente che ai suddetti enti non si applicano le disposizioni in materia di sanzioni e premialità connesse alla disciplina del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi 475 e 479, della legge n. 232 del 2016, operando, invece, il regime sanzionatorio connesso alla disciplina del patto di stabilità interno.

A decorrere dall'anno 2018 – prosegue la difesa statale – con il venir meno del vincolo del patto di stabilità interno, il corpus giuridico di riferimento sarà costituito dalla sola disciplina del pareggio di bilancio, in attuazione degli accordi rispettivamente sottoscritti con lo Stato (in particolare, sono richiamati l'art. 8 del Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 ottobre 2014, recepito dall'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, e il punto 10 dell'Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014, recepito dall'art. 79, comma 4-quater, dello statuto di autonomia). Ne consegue che, a decorrere dall'anno 2018, anche nei confronti dei predetti enti ad autonomia differenziata troverà applicazione il nuovo regime sanzionatorio e premiale disciplinato dai citati commi 475 e 479.

Con riguardo alla censura rivolta alla lettera a) del comma 475, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che tale misura sanzionatoria è applicabile agli enti locali dei predetti enti ad autonomia differenziata, assoggettati, già dal 2016, al vincolo del pareggio di bilancio in luogo del patto di stabilità interno; tale disciplina sarebbe volta a salvaguardare – proprio attraverso misure di correzione dell'eventuale disavanzo registrato – l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva e sarebbe strumentale al perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. Essa

costituirebbe pertanto diretta attuazione dei principi costituzionali volti al coordinamento della finanza pubblica, che non potrebbero che trovare uniforme applicazione anche nei confronti delle autonomie speciali e dei rispettivi enti locali. Infatti, qualora tali principi comportino l'obbligo di contenere la spesa (mediante la riduzione delle correlate entrate), la Regione o la Provincia autonoma, nel momento in cui si sottrae a misure destinate a operare sull'intero territorio nazionale, non adempirebbe all'obbligo solidaristico di cui agli artt. 2 e 5 Cost., avvantaggiando indebitamente i propri residenti rispetto ai cittadini del restante territorio nazionale.

Il resistente rammenta che, al riguardo, questa Corte ha già affermato che «i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 219 del 2013; in precedenza, sentenza n. 155 del 2011). A questo effetto non si potrebbero sottrarre certamente le autonomie speciali, dato che si renderebbe necessario anche nei loro confronti consentire allo Stato di decidere autonomamente quale sanzione, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e della proporzionalità, abbia una sufficiente efficacia compensativa e deterrente.

Ne consegue che la previsione di un meccanismo sanzionatorio a carico degli enti locali delle ricorrenti non si tradurrebbe in una lesione delle prerogative statutarie, una volta che sia stata attribuita allo Stato la competenza a disciplinare gli effetti della violazione del patto di stabilità (si cita la sentenza n. 46 del 2015 di questa Corte).

2.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso spedito per la notificazione il 20 febbraio 2017 e depositato il 28 febbraio 2017, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2017, ha proposto, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, quarto periodo, comma 475, lettere a) e b), comma 479, lettera a), e comma 483, primo periodo, nella parte in cui richiama il comma 479, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 69, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol; agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992; all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; all'art. 81 Cost., anche in relazione alla legge cost. n. 1 del 2012 e alla legge n. 243 del 2012; agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; al principio di leale collaborazione, anche in relazione all'art. 120 Cost., e all'accordo del 15 ottobre 2014, recepito con la legge n. 190 del 2014.

2.1.– La ricorrente premette di non ignorare l'esistenza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 638, della legge n. 232 del 2016, ma essa, secondo la ricorrente, non sarebbe di per sé idonea a evitare che le disposizioni specificamente indirizzate alle autonomie speciali, e in particolar modo alla Provincia autonoma di Trento, possano trovare comunque applicazione.

2.2.– Quest'ultima sostiene che l'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, detta norme sull'equilibrio di bilancio applicabili anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 465, della legge medesima. Tali norme sono in parte riproduttive dell'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, come modificato dall'art. 1 della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). Il primo periodo, infatti, definisce l'equilibrio di bilancio come «saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali» e il secondo periodo specifica quali sono le entrate finali («quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118») e le spese finali («quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio»). I due successivi periodi del comma 466 riguardano il fondo pluriennale vincolato: il terzo periodo stabilisce che «per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento»; il quarto periodo prevede che «a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali».

In relazione a detto quarto periodo del citato comma 466, la Provincia autonoma di Trento evidenzia che a decorrere dall'esercizio 2020 vengono posti limiti alla rilevanza dell'avanzo di bilancio se utilizzato per finanziare il fondo pluriennale vincolato, consentendo cioè il computo di tale fondo ai fini dell'equilibrio di bilancio solo se questo sia stato finanziato tramite le entrate finali (e quindi, ad esempio, non con l'avanzo di amministrazione autorizzato ai sensi del comma 502 dello stesso art. 1 della legge n. 232 del 2016 o mediante operazioni di indebitamento).

Tale restrizione costituisce appunto l'oggetto della censura della ricorrente, la quale rammenta che il fondo pluriennale vincolato è una posta di bilancio introdotta in esecuzione dei principi statali di armonizzazione dei bilanci pubblici dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il fondo è costituito da risorse già accertate e già impegnate in esercizi precedenti, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente che diventeranno esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo pluriennale vincolato rappresenta dunque un saldo finanziario a garanzia della copertura di spese imputate a esercizi successivi a quello in corso e configura lo strumento tecnico per ricollocare su tali esercizi spese già impegnate, relativamente alle quali sussiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata, e quindi un vincolo a effettuare i relativi pagamenti, i quali, tuttavia, giungeranno a scadenza negli esercizi su cui vengono reimputate le spese. Tale reimputazione risulta obbligatoria ai sensi del predetto d.lgs. n. 118 del 2011. Trattandosi di spese già impegnate su esercizi precedenti, esse risultano finanziariamente già coperte con entrate di tali esercizi. Proprio per questo, le regole dell'armonizzazione prevedono che l'operazione di reimputazione delle spese sia accompagnata dalla reimputazione delle relative entrate sui medesimi esercizi finanziari attraverso il fondo pluriennale, alimentato con le risorse degli anni in cui erano state impegnate le spese. Con riferimento al fondo pluriennale vincolato, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ne aveva previsto la considerazione limitatamente all'anno 2016 ai fini dell'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 711, secondo periodo), con conseguente esclusione per gli anni successivi. La legge n. 164 del 2016 ha consentito anche per il triennio 2017-2019 l'inclusione del fondo pluriennale vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio, subordinando però questa eventualità a successive previsioni della legge di bilancio e comunque alla sua compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. La ricorrente rammenta che tali limitazioni erano già state oggetto di contestazione da parte sua, con ricorsi rispettivamente iscritti ai numeri 20 e 69 del registro ricorsi 2016.

In proposito, la Provincia autonoma di Trento osserva che l'art. 1, comma 466, terzo periodo, della legge n. 232 del 2016, sopravvenuto alle citate impugnative, consente ora di considerare il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente da operazioni di indebitamento per il triennio 2017-2019; per questa parte, precisa la ricorrente, la disposizione non è censurata.

Diversamente, oggetto di denuncia è la previsione per cui a partire dall'esercizio 2020 l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese finali è consentita solo nella parte in cui esso è finanziato con le entrate finali, con esclusione, quindi, della possibilità di considerare il fondo stesso ai fini dell'equilibrio di bilancio se esso sia stato finanziato con entrate diverse da quelle classificate come «finali», quali quelle derivanti dal ricorso all'indebitamento o reperite tramite l'avanzo di amministrazione.

Secondo la Provincia autonoma di Trento, tale limitazione dell'attitudine dell'avanzo della Provincia a essere valorizzato in tutti i suoi possibili impieghi contabili, e in particolare ai fini del finanziamento del fondo pluriennale vincolato, violerebbe sotto diversi profili la propria autonomia finanziaria, garantita dal Titolo VI dello statuto speciale e dall'art. 119 Cost., in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto una componente patrimoniale della Regione verrebbe indebitamente «sterilizzata», con riferimento all'equilibrio di bilancio: e ciò in assenza di ogni forma di accordo con la Provincia autonoma, e dunque in violazione della leale collaborazione e del metodo pattizio. Quanto alla violazione dell'autonomia finanziaria, il meccanismo contabile sopra descritto determinerebbe, secondo la ricorrente, una limitazione all'uso delle proprie risorse, assegnate dagli artt. 70 e seguenti dello statuto speciale senza vincolo di destinazione, per il finanziamento delle funzioni. Evidenzia inoltre che

l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa è espressamente riconosciuta dall'art. 119, primo comma, Cost., per tutte le Regioni e quindi tale garanzia, nelle parti in cui debba essere riconosciuta più favorevole, dovrebbe intendersi estesa anche alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e completata dalla autonomia di bilancio, espressamente tutelata dagli artt. 83 e 84 dello statuto speciale.

La Provincia autonoma di Trento rammenta altresì che le limitazioni all'autonomia finanziaria provinciale sono individuate in modo esaustivo nella clausola di garanzia dettata dall'art. 79, comma 4, dello statuto speciale, il che escluderebbe in radice che, in relazione alla ricorrente, le limitazioni alla computabilità del fondo pluriennale vincolato possano essere giustificate in quanto misura funzionale alla generale sostenibilità del debito pubblico e quindi come contributo agli obiettivi di finanza pubblica. La deroga a esse da parte di una legge statale non preceduta da un accordo con la Provincia autonoma o non approvata nelle forme costituzionali prescritte dall'art. 103 dello statuto confermerebbe la violazione, oltre che delle citate disposizioni, anche del principio pattizio sancito negli artt. 104 e 107 dello statuto e ribadito dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, nonché del principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.).

Secondo la ricorrente, inoltre, l'effetto materialmente sottrattivo di risorse prodotto dalla regola contabile in contestazione costringerebbe la Provincia a reperire altrove – e non nel proprio avanzo – le risorse per la copertura del fondo pluriennale vincolato ai fini del pareggio di bilancio. Tale effetto, inoltre, sarebbe irragionevole e contrario ai principi di buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'art. 97, secondo comma, Cost., dal momento che risorse disponibili (l'avanzo) non potrebbero essere utilizzate, mentre altre risorse dovrebbero essere distolte dai loro possibili impieghi ai soli fini di dare copertura a una spesa pluriennale che ben potrebbe essere finanziata con l'avanzo degli esercizi precedenti.

Infine, la ricorrente osserva che l'introduzione del fondo pluriennale vincolato è imposta dalla legislazione statale di armonizzazione della finanza pubblica, sicché la sua limitata computabilità ai fini del pareggio, se finanziato con l'avanzo di bilancio, sarebbe lesiva anche del principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto regole contabili sarebbero imposte a un certo fine (la programmazione della spesa) e poi piegate ad altro scopo (rendere indisponibili le risorse). L'irragionevolezza della regola qui contestata si rifletterebbe negativamente sull'esercizio delle competenze legislative esclusive e concorrenti e delle corrispettive competenze amministrative della Provincia, che tipicamente comportano programmazione di spesa.

2.3.– La Provincia autonoma di Trento impugna poi l'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui dette disposizioni si riferiscono a essa ricorrente e ai suoi enti locali. In subordine, propone questioni di legittimità costituzionale dei successivi commi 479, lettera a), e 483, primo periodo, nella parte in cui esso escluderebbe l'applicazione del comma 479.

Espone al riguardo che se l'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016 afferma che «per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato», nondimeno, in modo del tutto contraddittorio, il comma 475, relativo alle sanzioni per il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio, conterrebbe, alle lettere a) e b), riferimenti espliciti alle autonomie speciali e, in particolare, alle Province autonome.

La ricorrente ritiene che tali riferimenti siano meri residui di precedenti versioni delle disposizioni e che avrebbero dovuto essere eliminati con l'inserimento del comma 483, il quale – in coerenza con quanto concordato con lo Stato e trasfuso nel 2014 nel nuovo art. 79 dello statuto speciale, che disciplina in modo compiuto anche gli oneri di partecipazione delle Province autonome al sistema della finanza statale – ne sanciva l'estraneità al sistema di premi e sanzioni previsto dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012.

Pertanto, a fronte della contraddittorietà delle disposizioni, la Provincia autonoma di Trento ha deciso l'impugnativa per vedere affermata la prevalenza e la vigenza del comma 483, che ne esplicita l'esclusione da tale sistema (con prosecuzione del regime della legge n. 228 del 2012). In caso contrario, laddove si dovesse ritenere che la contraddittorietà normativa debba risolversi considerando operanti i riferimenti alla Provincia autonoma di Trento e ai suoi enti locali contenuti nel comma 475, lettere a) e b), la ricorrente ne contesta la legittimità costituzionale.

2.3.1.– Ove si ritenesse che le disposizioni del comma 475 riguardanti la Provincia autonoma di Trento non solo fossero operanti ma dovessero altresì considerarsi conformi alla Costituzione e allo statuto, la ricorrente in tal caso denuncia l'iniquità e l'irragionevolezza di un sistema che la costringerebbe a subire il regime sanzionatorio di cui al comma 475, ma senza partecipare al regime premiale di cui al comma 479.

2.3.2.– La Provincia autonoma di Trento deduce ulteriormente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettera a), della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui disciplina direttamente e in modo vincolante i rapporti finanziari degli enti locali con la medesima Provincia.

Evidenzia come la lettera a) preveda che gli enti locali ricadenti nel suo territorio siano privati dei trasferimenti correnti erogati dalla Provincia medesima in misura pari all'importo dello scostamento (saldo negativo): tale disposizione sarebbe pressoché identica a quella di cui all'art. 1, comma 723, legge n. 208 del 2015, il cui comma 723 è già stato impugnato davanti a questa Corte, presentando gli stessi vizi.

Precisa al riguardo la Provincia autonoma di Trento che tale impugnazione è coltivata sempre nell'avversata ipotesi che debba considerarsi la disposizione applicabile alla ricorrente nonostante l'esclusione disposta dal già menzionato comma 483. In tal caso – si prosegue – si tratterebbe di un mero “trasferimento” di un meccanismo sanzionatorio previsto per la generalità dei Comuni a quelli della ricorrente Provincia, solo adattandolo alla circostanza che è da essa che i Comuni ricevono parte delle proprie risorse, senza tenere alcun conto delle specifiche responsabilità e competenze della Provincia autonoma nel governo del sistema locale (fondate sugli artt. 79, 80 e 81 dello statuto, in particolare in materia di finanza locale) e delle regole proprie del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali nelle materie di competenza provinciale, dettate dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Né, secondo la ricorrente, la competenza statale prevista – in collegamento con quella in materia di coordinamento della finanza pubblica – dall'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012 – o, comunque dal comma 4 del medesimo articolo – potrebbe giustificare tale meccanico trasferimento, essendo evidente, ad avviso della Provincia, che tale competenza generale andrebbe esercitata nel rispetto delle regole speciali poste dallo statuto di autonomia e dalle sue norme di attuazione, contenute, in particolare, negli artt. 79, commi 3 e 4, 80, comma 1, e 81, sussistendo unicamente un potere-dovere di adeguamento da parte della Provincia autonoma alla normativa statale, senza che essa possa applicarsi direttamente ed immediatamente nelle materie di sua competenza. Diversamente, il comma 475, lettera a), da un lato, ignorerebbe completamente la responsabilità e i poteri della Provincia autonoma, in contrasto con il citato art. 79 dello statuto, e inoltre disciplinerebbe direttamente la materia, anche in violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, stabilendo che ogni ente locale che non rispetti il vincolo del saldo non negativo subisca una corrispondente decurtazione del trasferimento provinciale per la parte corrente.

Secondo la ricorrente, spetterebbe invece alla medesima il compito di disciplinare autonomamente le conseguenze – all'interno del sistema provinciale – del mancato rispetto del principio del saldo non negativo da parte degli enti locali la cui azione essa regola e finanzia.

2.3.3.– La Provincia autonoma di Trento, inoltre, denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettera b), della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui introduce sanzioni rispetto al sistema di pareggio di bilancio.

La ricorrente precisa che anche tale profilo di censura deve ritenersi proposto in via cautelativa, laddove non dovesse ritenersi prevalente il comma 483, che dispone la non applicazione alle Provincie autonome dell'intero comma 475.

In tal caso, il comma 475, lettera b), contrasterebbe con il principio di determinazione e di certezza sancito nell'accordo del 15 ottobre 2014 e trasfuso nell'art. 79 dello statuto speciale, in forza del quale i possibili trasferimenti finanziari dalla Provincia autonoma allo Stato devono ritenersi descritti in modo esaustivo dallo stesso art. 79, secondo quanto ivi espressamente affermato nel comma 1 e ribadito dal comma 2, secondo cui «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica». Inoltre, il comma 4 dell'art. 79 dispone espressamente che «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo». A sua volta, il successivo comma 4-quater dispone – nel testo all'epoca vigente – che «a decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», con la precisazione, contenuta nel seguente comma 4-quinquies, che «restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Secondo la ricorrente, si tratterebbe di un sistema compiuto, che non tollererebbe commistioni con un diverso sistema sanzionatorio o premiale.

2.3.4.– Ulteriormente, sempre nell'ipotesi di applicabilità del citato comma 475, lettera b), la Provincia autonoma di Trento ne deduce l'illegittimità laddove esso prevede che, «in caso di mancato versamento» degli importi previsti, «si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale». Si tratterebbe, ad avviso della ricorrente, di una disposizione che violerebbe palesemente il principio di leale collaborazione e dell'accordo, consentendo allo Stato non solo di determinare unilateralmente l'anno e il quantum del presunto debito, ma addirittura di attribuirsi direttamente la somma in questione, sottraendola alla Provincia, approfittando del fatto, del tutto casuale, che essa si trovi presso la tesoreria statale. Per tale ragione una simile sottrazione, in assenza di qualunque giusto procedimento, violerebbe altresì le regole di base dell'autonomia finanziaria garantita dagli artt. 70 e seguenti dello statuto speciale.

2.3.5.– Infine, la Provincia autonoma di Trento lamenta l'incongruità e l'irragionevolezza del nesso che l'impugnato comma 475 cercherebbe di instaurare tra il meccanismo sanzionatorio del versamento per tre anni di un terzo dell'importo dello scostamento e la disposizione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Quest'ultima, infatti, richiede che siano previste «misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo»: misure di correzione che portano a recuperare lo squilibrio, ma che, secondo la ricorrente, nulla avrebbero a che fare con il meccanismo afflittivo di cui al comma 475, lettera b), la cui applicazione non migliorerebbe, per l'ente che lo subisce, l'equilibrio tra entrate e uscite.

2.3.6.– In via ulteriormente subordinata la Provincia autonoma di Trento deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 479, lettera a), e 483, primo periodo, della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui la coinvolgerebbero nel solo sistema sanzionatorio, ma non anche in quello premiale.

Tale impugnazione, si precisa, è proposta in via cautelativa, nel caso in cui la ricorrente soggiaccia allo specifico regime sanzionatorio di cui al comma 475, senza, tuttavia, partecipare al sistema premiale di cui al comma 479: tanto accadrebbe se si considerassero operanti e legittimi i riferimenti espliciti alle Province autonome contenuti nel comma 475 e, di converso, il comma 483, che assicurerebbe comunque la non applicazione del comma 479, il quale, del resto, riferisce il meccanismo premiale alle sole Regioni.

Una simile ricostruzione del significato complessivo delle disposizioni impugnate sarebbe per la ricorrente palesemente illegittimo, in quanto – si sostiene – la legge n. 243 del 2012 prevederebbe un impianto nel quale il sistema delle sanzioni non potrebbe essere disgiunto da quello dei premi, destinando i «proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi» (art. 9, comma 4, lettera c, della legge n. 243 del 2012). In attuazione di tali

disposti, la legge n. 232 del 2016, accanto alle sanzioni del comma 475, introduce al comma 479 la previsione di corrispettive misure premiali. Sicché, laddove la Provincia autonoma fosse costretta a soggiacere al predetto sistema, l'incasso derivante dalle sanzioni – comprese quelle a suo carico, nell'ipotesi di uno squilibrio di bilancio – costituirebbe il fondo da ripartire tra gli enti virtuosi. Ma, in tal caso, il comma 483 escluderebbe dal sistema dei premi essa ricorrente e lo stesso farebbe il comma 479, lettera a), riferendosi soltanto alle Regioni. In questi termini, il comma 479, lettera a), e il comma 483, nella parte in cui ne esclude l'applicabilità alla Provincia autonoma di Trento, si porrebbero in contrasto con l'art. 9, comma 4, della legge rinforzata n. 243 del 2012, che include le autonomie speciali tra i destinatari del sistema sanzionatorio e di quello premiale.

Secondo la ricorrente, essendo la legge statale rinforzata vincolante per la legge ordinaria in forza dell'art. 81 Cost. e dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, anche tali disposizioni risulterebbero violate. Inoltre, nelle parti indicate i predetti commi 483 e 479, lettera a), violerebbero anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto determinerebbero un'evidente e ingiustificata discriminazione tra le Province autonome – che si troverebbero esposte al sistema delle sanzioni, ove non riuscissero a conformarsi ai vincoli di bilancio, ma non potrebbero mai godere del riconoscimento di un comportamento virtuoso – e la totalità delle altre Regioni, per le quali potenzialmente opera il correlato beneficio.

Poiché, tuttavia, detta discriminazione verrebbe automaticamente meno escludendo le Province autonome dallo specifico sistema di premi e sanzioni di cui ai commi 475 e 479, come previsto appunto dal comma 483, tale esclusione terrebbe ferma la richiesta avanzata dalla ricorrente in via principale.

2.4.– Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Osserva la difesa dello Stato che le disposizioni in questione hanno la finalità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, per cui si tratta di misure di risparmio riconducibili a una scelta di fondo del legislatore statale. In questa prospettiva le disposizioni legislative in oggetto sarebbero dunque espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica e, come tali, non si pongono in contrasto con l'autonomia riconosciuta dalla Costituzione all'ente ricorrente; peraltro, in termini generali, la specificità delle prescrizioni di per sé non sarebbe idonea a escludere il carattere di principio di una norma (è richiamata la sentenza n. 23 del 2014 di questa Corte).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, evidenzia che, ai sensi dell'art. 105 dello statuto speciale, «[n]elle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali o regionali, si applicano le leggi dello Stato». La citata disposizione prevederebbe dunque che, anche in caso di materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva della Provincia autonoma, qualora la stessa non abbia legiferato e fino a quando ciò non avvenga, la normativa statale sia destinata a trovare applicazione.

3.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso spedito per la notificazione il 20 febbraio 2017 e depositato il 24 febbraio 2017, iscritto al n. 22 del registro ricorsi del 2017, ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, commi 463, 466, primo, secondo e quarto periodo, 483 e 519, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 63 e 65 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); agli artt. 3, 25, secondo comma, 81, primo e sesto comma, 97, 117, terzo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, e 136 Cost; all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; al principio dell'accordo; ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione e alle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), e nel decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e agli artt. 3, comma 2 e 9, della legge n. 243 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia premette di non ignorare l'esistenza dell'art. 1, comma 638, della legge n. 232 del 2016, ma parimenti ritiene che tale clausola di salvaguardia non sarebbe di per sé idonea a evitare che le disposizioni specificamente indirizzate alle autonomie speciali, e in particolar modo a essa ricorrente – tra cui quelle aventi contenuto lesivo dell'autonomia stessa, come le norme impugnate – possano trovare comunque applicazione.

3.1.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna l'art. 1, comma 466, primo, secondo e quarto periodo, della legge n. 232 del 2016, per incompetenza, con violazione dell'art. 81, comma sesto, Cost., e dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012.

Premette la ricorrente che l'art. 1, comma 466, primo, secondo e quarto periodo, della legge n. 232 del 2016, altro non farebbe che riprodurre quanto stabilisce l'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge rinforzata n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016. Sennonché – obietta la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la competenza a dettare le regole conformative dell'obbligo del pareggio di bilancio, che grava sugli enti territoriali e sulla Regione medesima per effetto degli artt. 81 e 119 Cost. (e anche dell'art. 97 Cost.), deve ritenersi riservata, dall'art. 81, sesto comma, Cost., e dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, a una legge rinforzata, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Ne conseguirebbe, secondo tale prospettazione, che la comune legge ordinaria non potrebbe sostituirsi alla legge rinforzata con riguardo agli oggetti riservati alla seconda, pena la violazione della riserva. Secondo la ricorrente, l'identità tra i precetti contenuti nelle disposizioni impugnate con quelli dettati dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012 non escluderebbe ma, piuttosto, confermerebbe la sussistenza dell'invasione di competenza. Sarebbe poi violato, per effetto della riproduzione di norme riservate ad altra fonte, anche il principio di certezza del diritto (e dunque il principio di ragionevolezza), occultando ai cittadini e agli operatori l'effettiva fonte di validità e operatività del precetto.

Secondo la ricorrente, le considerazioni sopra esposte non potrebbero essere superate affermando che le norme impugnate abbiano carattere attuativo della legge rinforzata, ad esempio rappresentando un'applicazione all'esercizio finanziario 2017 delle regole generali stabilite dalla legge n. 243 del 2012. A suo avviso, infatti, sarebbe evidente il loro carattere duplicativo: il comma 466, esattamente come il citato art. 9, commi 1 e 1-bis, detterebbe a sua volta norme generali, che si applicano a tutti i bilanci successivi, «[a] decorrere dall'anno 2017» per quanto riguarda l'obbligo di equilibrio e la composizione delle entrate e delle uscite finali, e «[a] decorrere dall'esercizio 2020» per quanto riguarda l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, solo se finanziato dalle entrate finali.

3.2.– Fermo il carattere assorbente della censura rivolta all'art. 1, comma 466, primo, secondo e quarto periodo, della legge n. 232 del 2016, la Regione autonoma impugna ulteriormente lo stesso comma 466, secondo e quarto periodo, laddove elenca i titoli di entrata e di spesa considerabili ai fini del rispetto della regola dell'equilibrio di bilancio, escludendo l'eventuale avanzo dell'esercizio precedente (secondo periodo) e ponendo limiti all'utilizzo dell'avanzo di bilancio (quarto periodo). Tali censure riprendono analoghe doglianze proposte contro le identiche disposizioni della legge n. 243 del 2012, novellata dalla legge n. 164 del 2016.

Espone la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, secondo quanto prevede il comma 466, tra le entrate finali che possono essere prese in considerazione ai fini dell'equilibrio di bilancio non troverebbe immediata collocazione l'eventuale avanzo dell'esercizio precedente. La ricorrente ritiene che la mancata espressa menzione di tale posta di bilancio possa essere intesa nel senso di divieto di utilizzazione, nel calcolo del bilancio in equilibrio, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Tale timore sarebbe confermato dalla disciplina degli spazi finanziari coperti dall'avanzo dettata dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 243 del 2012. Le disposizioni citate pongono una disciplina limitativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, prevedendo che esso possa impiegato sulla base di intese a livello regionale o dei patti di solidarietà nazionali. In applicazione dell'art. 10, comma 4, l'art. 1, comma 485, della stessa legge n. 232 del 2016 dispone che per «[...] favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel

limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica».

Ove l'interpretazione descritta fosse corretta, ad avviso della ricorrente i concreti effetti lesivi della norma impugnata sarebbero particolarmente evidenti (e perciò anche irragionevolmente discriminatori) proprio per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha come principale fonte di entrata le compartecipazioni ai tributi erariali e il gettito derivante dalla presenza sul territorio regionale di grandi gruppi (e quindi di grandi contribuenti, che comunemente praticano operazioni societarie o intragruppo, con rilevanti effetti tributari), circostanze che renderebbero molto variabile, di anno in anno, la dimensione delle entrate regionali. A causa di ciò l'ammontare delle entrate non sarebbe prevedibile dalla ricorrente e quindi non sarebbe programmabile ex ante, dal momento che essa avrebbe contezza dell'entità della compartecipazione di sua spettanza solo a versamento avvenuto e dunque a saldo, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dello statuto speciale. La combinazione delle speciali regole costituzionali sulla finanza regionale con la particolare composizione dei soggetti passivi d'imposta, che rende mutevole la massa imponibile, e con i meccanismi di trasmissioni dei dati normativamente previsti, comporterebbe la fisiologica formazione di avanzi (o disavanzi) di bilancio. Questi costituirebbero una parte essenziale della finanza regionale e dovrebbero trovare la necessaria corrispondenza tra le voci di entrata dell'anno seguente, utili ai fini del pareggio di bilancio. Diversamente, la disposizione sarebbe, ad avviso della Regione, lesiva della propria autonomia finanziaria e illegittima sotto diversi profili, che vengono prospettati sulla base della premessa che un simile meccanismo non avrebbe alcuna base nella legge cost. n. 1 del 2012 (i cui principi, al contrario, sarebbero anch'essi in parte violati) e che, dunque, nella fissazione delle regole di equilibrio finanziario non potrebbero essere sovvertiti i principi di base dell'autonomia finanziaria regionale.

La ricorrente osserva al riguardo che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, una volta che sia stato accertato e rappresentato nei rendiconti, sarebbe un elemento patrimoniale della Regione autonoma, reso, tuttavia, dalla norma impugnata indisponibile per l'ente (salvo che alle condizioni di cui all'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellata dalla legge n. 164 del 2016), generando una situazione equivalente alla sottrazione materiale di risorse, analoga alla previsione di una riserva all'erario o di un accantonamento di entrata a valere sulle quote di tributi erariali di spettanza regionale.

Ad avviso della Regione, la disposizione restrittiva verrebbe quindi a ledere le norme dello statuto speciale sulle quali si fonda la sua autonomia finanziaria e, dunque, le norme contenute nel Titolo IV della legge cost. n. 1 del 1963: l'art. 48 – che costruisce la finanza dell'ente come finanza propria della Regione – l'art. 49 – che le attribuisce quote dei tributi erariali – l'art. 51 – che individua le altre entrate della Regione – e l'art. 63, ultimo comma, che consente modifiche alle norme predette solo con il procedimento negoziato ivi previsto. Sarebbero violate anche le corrispondenti norme sull'autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione contenute nell'art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., invocato anche in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ove più favorevole. Considerando poi l'effetto sostanziale "sottrattivo" sopra descritto, secondo la Regione autonoma risulterebbe violato anche il principio dell'accordo, in applicazione del metodo pattizio che regola i rapporti finanziari tra essa e lo Stato, principio sotteso agli artt. 63 e 65 dello statuto speciale, nonché alle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 114 del 1965, nel d.lgs. n. 8 del 1997, nel d.lgs. n. 137 del 2007 e ribadito, con riferimento a tutte le Regioni a statuto speciale, dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Secondo la ricorrente la norma non potrebbe nemmeno giustificarsi con le esigenze della solidarietà nazionale menzionate dall'art. 48 dello statuto speciale, o con quelle di concorso della Regione alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, menzionate dagli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, Cost., nonché dall'art. 5, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2012. Ad avviso della Regione autonoma, sarebbe ipotizzabile che l'avanzo di amministrazione venga "sterilizzato" ai fini dell'equilibrio del bilancio regionale allo scopo di essere poi riversato e contabilizzato nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche ai fini della rendicontazione europea; ma tale forma di concorso alla sostenibilità del debito pubblico sarebbe comunque incompatibile con molteplici parametri costituzionali. Sarebbe violato, anzitutto, il principio per cui l'equilibrio complessivo deve risultare dalla sommatoria di bilanci in equilibrio e non dalla somma

algebrica di bilanci in disavanzo e bilanci in attivo; la possibilità di compensazioni, del resto, sarebbe consentita soltanto nei limiti di cui all'art. 10 della legge n. 243 del 2012, in relazione alle operazioni di investimento. Tale principio, secondo la ricorrente, si ricaverebbe dall'art. 81, primo comma, Cost., che impone allo Stato di assicurare «l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio» e dall'art. 119, primo comma, Cost. che, analogamente, impone agli enti territoriali «l'equilibrio dei relativi bilanci».

La Regione deduce altresì la violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., laddove impone a tutte le amministrazioni, sia singolarmente che nel loro complesso, di avere un bilancio in equilibrio. Al riguardo si precisa che la ricorrente sarebbe legittimata a far valere anche la violazione degli artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost., sia perché, come ritenuto in dottrina, quella dell'equilibrio dei rispettivi bilanci è una sorta di garanzia reciproca che tutti i livelli di governo mutuamente si prestano, sia perché la declinazione dell'equilibrio di bilancio come equilibrio complessivo, creato anche attraverso la sterilizzazione degli avanzi di amministrazione, avrebbe un ovvio impatto sull'autonomia finanziaria della Regione autonoma, la quale si vedrebbe impossibilitata a utilizzare ai fini del pareggio il saldo favorevole realizzato a consuntivo dell'esercizio precedente.

Ulteriormente, questo meccanismo violerebbe anche il principio di veridicità e di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica per gli stessi, implicito, oltre che nell'art. 81 Cost., nelle norme statutarie che riservano al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci. In tal caso, infatti, l'organo rappresentativo, che risponde al corpo elettorale, si troverebbe costretto dalla norma impugnata ad approvare un bilancio non trasparente e non veritiero, perché l'avanzo degli esercizi precedenti, pur registrato nelle scritture contabili della Regione, non sarebbe utilizzabile ai fini del pareggio di bilancio, in quanto imputato al consolidamento dei conti della pubblica amministrazione e in esso confuso.

In terzo luogo, sarebbe violato anche il principio sotteso all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, che vorrebbe appositamente regolate le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. Osserva al riguardo la ricorrente che non potrebbe dirsi regolazione quello che è solo un effetto indiretto – per quanto voluto – di una regola contabile (non a caso contenuta in una disposizione che non si occupa del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, oggetto, invece, di altra previsione).

Sotto tale profilo risulterebbero inoltre violati il principio di ragionevolezza e il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che la norma produrrebbe effetti del tutto casuali e non correlati a una vera e propria “capacità contributiva” dell'ente, poiché la presenza di un avanzo di amministrazione non sarebbe di per sé sintomatica di una situazione finanziaria dell'ente realmente buona, né significherebbe che tutto quell'avanzo possa essere contabilizzato a servizio del debito consolidato delle amministrazioni pubbliche. Detto rilievo di irragionevolezza sarebbe poi confermato, sul piano dei dati normativi, dal fatto che la norma impugnata si pone in contrasto con la logica interna del sistema delineato dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, che configura il pareggio di bilancio come un obiettivo di medio termine (art. 3, comma 2: «[l']equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine»). La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sarebbe quindi costantemente ostacolata nel raggiungimento di questo obiettivo dalla permanente sottrazione alla propria disponibilità delle risorse che pure statutariamente le spettano, ma che non potrebbe ragionevolmente riuscire a impiegare nell'anno di riscossione per la struttura stessa del meccanismo di riscossione. In tal caso, sarebbe evidente la ridondanza di tale violazione sull'esercizio di competenze costituzionalmente riservate alla Regione autonoma, che richiedono l'approvazione di spese e l'erogazione di fondi.

3.3.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura ulteriormente il predetto comma 466, quarto periodo, laddove stabilisce che «[...] a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali».

Osserva che detta disposizione pone limiti alla rilevanza dell'avanzo di bilancio se utilizzato per finanziare il fondo pluriennale vincolato, consentendo, cioè, il computo di tale fondo ai fini dell'equilibrio di bilancio solo se sia stato finanziato tramite le entrate finali (e quindi non con l'avanzo di amministrazione).

Tali censure, che sono sul punto coincidenti con quelle della Provincia autonoma di Trento, considerano la previsione per cui, a partire dall'esercizio 2020, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese finali è consentita solo nella parte in cui esso è finanziato con le entrate finali, con esclusione, quindi, della possibilità di considerare il fondo stesso ai fini dell'equilibrio di bilancio se esso sia stato finanziato tramite l'avanzo di esercizio. Secondo la Regione, tale disposizione restrittiva lederebbe anzitutto la propria autonomia finanziaria, violando le norme contenute nel Titolo IV dello statuto, in particolare l'art. 48 – che configura la finanza dell'ente come finanza propria – l'art. 49 – che attribuisce alla Regione autonoma quote dei tributi erariali – l'art. 51 – che individua le altre entrate della Regione autonoma – e l'art. 63, ultimo comma, che consente modifiche alle norme predette solo con il procedimento negoziato ivi previsto. Secondo la ricorrente, sarebbero lese anche le norme sull'autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione dettate dall'art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., ove più favorevole, in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; nonché, in ragione degli effetti sostanzialmente sottrattivi che derivano dalla norma qui contestata, il principio dell'accordo, ricavabile dagli artt. 63 e 65 dello statuto speciale e confermato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dalle norme di attuazione elencate al precedente punto.

Ad avviso della ricorrente, tali limitazioni alla computabilità del fondo pluriennale vincolato rimarrebbero incostituzionali anche nell'ipotesi in cui esse dovessero ritenersi strumentali alla sostenibilità del debito pubblico, per ragioni corrispondenti a quelle esposte al punto precedente in relazione alla problematica dell'avanzo di amministrazione. Sarebbe infatti violato anche il principio di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, che vuole appositamente regolate le modalità con cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, sarebbero lesi il principio di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, considerato che tale contributo sarebbe automaticamente generato in funzione dell'applicazione di una regola contabile che è dettata a tutt'altri fini e non di un reale capacità contributiva dell'ente, visto che la presenza dell'avanzo di bilancio non è necessariamente strutturale, bensì può dipendere – e nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia effettivamente dipenderebbe – dalle regole costituzionali sulle entrate regionali, fondate sulle compartecipazioni, e dall'indisponibilità di informazioni sulla base imponibile, monopolizzate dallo Stato.

Anche in questo caso – si prosegue – analogamente a quanto accade con i limiti previsti dall'art. 1, comma 466, secondo periodo, della legge n. 232 del 2016 per gli altri utilizzi dell'avanzo di bilancio, l'irragionevolezza della regola contestata si rifletterebbe negativamente sull'esercizio delle competenze legislative e amministrative della Regione, che tipicamente comportano programmazione di spesa. Poiché l'introduzione del fondo pluriennale vincolato è imposta dalla legislazione statale di armonizzazione della finanza pubblica, la sua limitata computabilità ai fini del pareggio, se finanziato con l'avanzo di bilancio, sarebbe lesiva anche del principio costituzionale di leale collaborazione.

3.4.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna anche l'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, nel caso in cui tale disposizione si dovesse interpretare nel senso di coinvolgere la Regione nel sistema sanzionatorio relativo al pareggio di bilancio, ma non in quello premiale di cui al comma 479. Secondo la ricorrente, in tale ipotesi si produrrebbe la violazione della legge n. 243 del 2012, e in particolare dell'art. 9, comma 4, che prevede un impianto nel quale il sistema delle sanzioni non potrebbe essere disgiunto dal sistema dei premi.

Inoltre, l'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui escludesse la ricorrente Regione dal solo sistema dei premi, violerebbe anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché determinerebbe un'evidente e ingiustificata discriminazione tra essa – che si troverebbe esposta al sistema delle sanzioni, per l'ipotesi che non riuscisse a conformarsi ai vincoli di bilancio, ma non potrebbe mai godere del riconoscimento di un comportamento virtuoso – e la totalità delle altre Regioni, per le quali potenzialmente opera un siffatto riconoscimento.

3.5.– La ricorrente lamenta altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, laddove avrebbe irragionevolmente escluso dall'accordo tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'individuazione dell'annualità dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di riferimento per la verifica degli accantonamenti dell'IMU finalizzati alla neutralità finanziaria, infrangendo il giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte.

Espone che tale decisione ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge n. 147 del 2013 – nella parte in cui tali disposizioni si applicavano alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – in quanto contrastanti con gli artt. 49, 51, secondo comma, e 63, quarto comma, dello statuto e con il principio di leale collaborazione. La questione sottoposta allora all'attenzione di questa Corte riguardava l'imposizione alla Regione autonoma, al fine di preservare la neutralità finanziaria dopo la sostituzione dell'ICI con l'IMU, del sistema dell'accantonamento a favore dello Stato di una parte dei tributi altrimenti destinati agli enti locali, maggiore o minore a seconda delle previsioni di gettito e stabilità, peraltro, senza tenere conto del minor introito causato dai numerosi casi di esenzione dall'applicazione dell'IMU stessa (per effetto del comma 712). Nello stesso contesto si precisava che lo Stato può sì adottare delle determinazioni unilaterali (come accadeva per l'accantonamento), ma che tale metodo deve essere tuttavia inteso come rimedio provvisorio per assicurare una corretta fase di "sperimentazione finanziaria", indispensabile per realizzare un neutrale trapasso al nuovo sistema tributario definito dalla riforma. Le determinazioni unilaterali, in altre parole, non potrebbero essere permanenti, ma, per loro natura, interinali. L'attribuzione del carattere permanente agli accantonamenti stabiliti unilateralmente su mere basi previsionali costituiva invece una violazione del principio dell'accordo, come emergeva confrontando la disposizione impugnata con il combinato delle norme contenute, rispettivamente, nell'art. 49 dello statuto speciale, che prevede le compartecipazioni regionali ai tributi erariali, nel successivo art. 51, secondo comma, il quale stabilisce la spettanza alla Regione di compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali del proprio territorio, e nell'art. 63, quarto comma, del medesimo statuto, il quale prevede il metodo dell'accordo, nonché nell'art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», volto ad assicurare la neutralità finanziaria correlata a nuove forme di imposizione in sostituzione di tributi vigenti.

Nel merito, la ricorrente evidenzia come già in occasione degli incombenti istruttori disposti in quel procedimento fosse emerso il «[...] vizio genetico derivante dalla grave sottovalutazione del precedente gettito effettivo dell'ICI, indefettibile termine di paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma», cui sarebbe correlata «la sovrastima del maggior gettito dell'IMU, la quale altererebbe ulteriormente la forbice differenziale, riverberandosi sul calcolo dell'accantonamento per tutte le annualità successive» (sentenza n. 188 del 2016). Nella medesima sentenza, inoltre, si evidenziava che le disposizioni statutarie e il principio di leale collaborazione erano stati violati anche «[...] sotto un ulteriore profilo: ossia per la mancata previsione di una corretta condivisione, da parte dello Stato, dei dati analitici necessari ad effettuare in contraddittorio le compensazioni indispensabili ad assicurare la neutralità della riforma fiscale nelle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed, eventualmente, le altre operazioni di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 finalizzate alla razionalizzazione delle risorse tributarie assegnate alla medesima Regione ed ai propri enti locali». Così, il legislatore aveva finito per offrire «un quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne le dinamiche applicative del riparto del gettito», che si traduceva in un'«inadeguata traduzione del modello costituzionale nel meccanismo giuridico», recante pregiudizio alla «possibilità di un consapevole contraddittorio, finalizzato ad assicurare la cura di interessi generali quali l'equilibrio dei reciproci bilanci, la corretta definizione delle responsabilità politiche dei vari livelli di governo in relazione alle scelte e alle risorse effettivamente assegnate e la sostenibilità degli interventi pubblici in relazione alle possibili utilizzazioni alternative delle risorse contestate, nel tessuto organizzativo delle amministrazioni concretamente interessate al riparto del gettito fiscale». In sintesi, pertanto, si sarebbe evidenziato, per un verso, che era mancato il necessario accordo alla base delle modalità di compensazione per il maggiore o minore gettito derivante dalla sostituzione dell'ICI con l'IMU, onde conservare la neutralità finanziaria; per altro verso, a monte di ciò, veniva posto in luce come una discussione sul punto non potesse in ogni caso essere intavolata tra le parti in assenza di una reale condivisione dei dati di base volti ad assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione nel suo complesso.

Tanto premesso, secondo la Regione ricorrente la disposizione di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, adottata in conseguenza della sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte, ne soddisferebbe solo parzialmente i dettami. Se infatti, da un lato, si dispone che «[i]l Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da

raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015» – richiamandosi, quindi, al metodo dell'accordo imposto dalla sentenza poc'anzi citata – dall'altro, proprio con l'ultima parte del comma si viene a escludere dall'accordo un elemento di estrema importanza, sancendo cioè che la verifica riguarderà gli accantonamenti effettuati «per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare».

Osserva al riguardo la ricorrente che l'ultimo anno di applicazione dell'ICI è stato il 2011 e i rendiconti dei Comuni della Regione hanno registrato un gettito ICI nel 2011 superiore a quello del 2010.

Stando così le cose, secondo la ricorrente sarebbe evidente che il legislatore statale abbia determinato del tutto unilateralmente il referente temporale cui agganciare il parametro di valutazione del gettito, scegliendo, inoltre, non l'annualità più recente, e dunque quella meglio in grado di registrare l'effettiva dimensione del gettito del tributo locale, ma l'annualità precedente. Tale arbitraria scelta sarebbe pregiudizievole per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in quanto, attraverso di essa, si sovrastimerebbe il maggior gettito e dunque si determinerebbe un artificioso incremento delle spettanze dello Stato. Così facendo, inoltre, quest'ultimo escluderebbe dall'accordo proprio uno di quegli altri profili di natura contabile tra i quali rientra, come affermato nella citata sentenza n. 188 del 2016, «la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie», così occultando – o comunque dando per già acquisito, a monte di ogni possibile discussione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – un dato invece fondamentale, quale quello dell'annualità di riferimento.

Secondo la ricorrente, l'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016 contrasterebbe, altresì, con l'art. 119 Cost. e con gli artt. 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale, nonché con l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e, in definitiva, con il principio dell'accordo, secondo i principi stabiliti dalla sentenza n. 188 del 2016. Infine, proprio perché si tratta di profili di incostituzionalità già sanzionati, sarebbe lesa anche l'art. 136, Cost. e quindi sussisterebbe violazione del giudicato costituzionale.

3.6.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna l'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, laddove questo dovesse essere inteso nel senso di determinare l'applicazione alla ricorrente, per l'anno 2016, delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 723, della legge n. 208 del 2015.

Espongono la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 463, primo periodo, della legge 232 del 2016, «[a] decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208», cioè alcune delle disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di pareggio di bilancio. La questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente riguarda l'interpretazione, in relazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della decorrenza della cessazione di tale applicazione dall'anno 2017. Al riguardo, lo stesso comma 463 citato prosegue mantenendo fermi non solo «gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», ma anche «l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208». Di seguito, la disposizione precisa che «[s]ono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» (terzo periodo). Una delle disposizioni alle quali il primo periodo dell'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 toglie efficacia «a decorrere dall'anno 2017» è l'art. 1, comma 734, della legge n. 208 del 2015, il quale sanciva che «[p]er gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato». In estrema sintesi, secondo la ricorrente con detto comma 734 lo Stato applicava alle indicate autonomie speciali, tra le quali la ricorrente, sia la disciplina del patto di stabilità, sia quella del pareggio di bilancio, provvedendo tuttavia a escludere l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme relative al pareggio di bilancio. La nuova disposizione di cui all'impugnato comma 463, nel primo periodo,

sopprime tale esenzione a decorrere dall'anno 2017 mentre, contestualmente, nel secondo periodo, stabilisce che rimane ferma «l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

La ricorrente ritiene che un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione imporrebbe di ritenere che l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 rimanga bensì «ferma», ma soltanto per le Regioni per le quali essa era fin dall'inizio prevista, con l'eccezione, cioè, delle autonomie speciali di cui all'art. 1, comma 734, della legge n. 208 del 2015. In altre parole, l'espressione «a decorrere dall'anno 2017» dovrebbe essere intesa come rivolta a sottoporre a monitoraggio e potenziale sanzione gli eventi contabili relativi al 2017, lasciano impregiudicati i corrispondenti eventi relativi al 2016, anche se la chiusura della relativa rendicontazione avverrà, come è ovvio, nel corso del 2017. Tale impostazione sarebbe del resto confortata proprio dalla presenza, all'interno del nuovo sistema, dell'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, che ha tenore analogo a quello del citato comma 734, volto, cioè, a escludere le autonomie speciali dal sistema sanzionatorio del pareggio di bilancio.

La presente impugnazione viene prospettata, perciò, per la contraria ipotesi in cui si dovesse ritenere che le citate disposizioni del comma 463 sottopongano a monitoraggio e sanzione situazioni e comportamenti relativi al 2016, ossia a un periodo nel quale quelle situazioni e quei comportamenti ne erano esenti in ragione dell'art. 1, comma 734, della legge n. 208 del 2015. In questo caso, espone la ricorrente, il legislatore pretenderebbe di regolare l'esercizio trascorso con norme diverse da quelle che lo regolavano durante l'esercizio medesimo e, così facendo, renderebbe possibile applicare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia delle sanzioni per comportamenti tenuti in un anno – il 2016 – nel quale essi non erano sanzionabili per espressa previsione della legge statale.

Tanto, secondo la ricorrente, contrasterebbe sia con l'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo del divieto di retroattività sanzionatoria, sia con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost., da ritenersi lesi per il fatto che lo Stato avrebbe prima legiferato, esentando la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dal regime delle sanzioni relative al pareggio di bilancio, e poi avrebbe eliminato tale esenzione, regolando così una fattispecie – evidentemente non più modificabile nelle sue caratteristiche storicamente consolidate – collocata nell'anno passato in modo opposto a quanto fatto mentre esso era in corso. Secondo la ricorrente sarebbe inoltre evidente, sempre in relazione all'art. 3 Cost., e anche in connessione con l'art. 97 Cost., la violazione del legittimo affidamento risposto dagli amministratori della Regione autonoma nella permanenza, per l'anno 2016 ormai trascorso, del regime disposto dal legislatore statale specificamente per il 2016. E tali violazioni ridonderebbero in una lesione della autonomia finanziaria regionale consacrata dagli artt. 48 e 49 dello statuto speciale.

4.– Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa dello Stato preliminarmente osserva che nell'ordinamento italiano l'allineamento del sistema di regole interne con i vincoli del nuovo patto europeo denominato Fiscal Compact è avvenuto con la legge cost. n. 1 del 2012, la quale, novellando gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., ha introdotto un principio di carattere generale, secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito.

Le norme impugnate non sarebbero pertanto lesive dei principi in tema di riserva di legge rinforzata. Ciò in quanto il citato art. 81, sesto comma, Cost., nel prevedere che «[i]l contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale», non precluderebbe l'utilizzo di una legge ordinaria per la disciplina di dettaglio.

Nella fattispecie le norme oggetto di ricorso, nel rispetto dei principi di cui alla legge rinforzata, ne avrebbero richiamato il contenuto al fine di dare fondamento ai successivi meccanismi applicativi (monitoraggio e sanzioni).

In merito alla doglianza concernente il fatto che tra le entrate finali valide ai fini dell'equilibrio di bilancio non risulti anche l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, la difesa dello Stato rileva preliminarmente che l'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni al fine di adeguarle alle modifiche recentemente apportate dalla legge n. 164 del 2016 alla disciplina dell'equilibrio di bilancio, contenuta nella legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio.

In particolare, l'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 164 del 2016, al fine della determinazione del saldo di competenza tra entrate finali e spese finali, specifica che «le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio». Ne consegue che l'avanzo di amministrazione non risulterebbe ricompreso tra le voci di entrata che costituiscono gli equilibri di bilancio, declinati attraverso il rispetto del predetto saldo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la previsione censurata risponda all'esigenza di coordinare le regole di finanza pubblica cui sono sottoposti gli enti territoriali con le regole europee della competenza economica, secondo cui gli avanzi di amministrazione realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche utilizzato per la verifica del rispetto dei vincoli europei.

Non sarebbero quindi condivisibili le censure concernenti la violazione degli artt. 48, 49, 51 e 63 dello statuto speciale, atteso che le regole di finanza pubblica sarebbero connotate da una generalità e sistematicità che non accetta deroghe in favore di singoli enti.

Pur potendosi comprendere le difficoltà richiamate nel ricorso dovute alla variabilità delle entrate della Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che esse debbano trovare soluzione non nell'ambito delle regole generali di finanza pubblica, ma semmai attraverso l'introduzione di meccanismi correttivi nell'attribuzione alla Regione del gettito da compartecipazione ai tributi erariali, ovvero mediante una modifica statutaria che sancisca il passaggio dal gettito riscosso al gettito maturato, come già avvenuto per le altre autonomie speciali.

Anche in relazione all'impugnazione del quarto periodo del citato comma 466, la difesa statale osserva che anche tale disposizione recepisce pedissequamente, con riferimento agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, quanto espressamente previsto nella fonte sovraordinata e, in particolare, dal comma 1-bis del novellato art. 9 della legge n. 243 del 2012.

Evidenzia al riguardo che il menzionato art. 9, anche nella versione originaria, precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 164 del 2016, aveva provveduto a individuare i saldi rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio, escludendo l'avanzo di amministrazione, nonché le entrate rinvenienti da debito, dalle voci di entrata che costituivano gli equilibri di bilancio.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama quanto già sopra osservato in merito al necessario coordinamento tra la contabilità utilizzata in sede europea e la contabilità adoperata dagli enti territoriali, tenuto conto che il pareggio di bilancio richiesto ai predetti enti trova una sua giustificazione nell'assunto che ognuno di essi contribuisce a determinare il saldo consolidato delle pubbliche amministrazioni su cui l'Italia ha un vincolo esterno da rispettare nei confronti dell'Unione europea.

Pertanto, non sarebbero fondate le censure concernenti la compressione dell'autonomia finanziaria formulate in riferimento allo statuto, atteso che le regole di finanza pubblica contenute nelle disposizioni in esame sono connotate da una generalità e sistematicità che non consente deroghe in favore di singoli enti.

Con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene il ricorso infondato, in quanto si baserebbe su una lettura non corretta della sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte.

Per quanto concerne il fatto che la norma sarebbe il frutto di una scelta unilaterale del legislatore nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come l'individuazione dell'annualità di riferimento per calcolare il gettito ICI rappresenti il punto di riferimento che si ritiene non debba essere oggetto di concertazione e condivisione con la Regione, né al momento della formulazione della norma, né tanto meno in fase di accordo. Ciò in quanto l'annualità 2010 rappresenterebbe l'anno di riferimento preso in considerazione dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si è realizzato il passaggio dall'ICI all'IMU, il cui importo, di euro 9.193 milioni, rappresenterebbe il dato di contabilità nazionale rilevato dall'ISTAT, per il gettito ICI 2010, risultante dalla tabella allegata al predetto decreto-legge e che ne costituisce parte integrante.

La difesa statale rammenta che il passaggio dall'ICI all'IMU costituisce solo una fase della più complessa riforma fiscale programmata dalla legge n. 42 del 2009 e cominciata nel 2011 con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), che contiene la disciplina dell'IMU, anticipata poi in via sperimentale proprio dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 «in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Pertanto, il valore del gettito dell'ICI così determinato rappresenterebbe un dato di finanza pubblica e, in quanto tale, farebbe venir meno le censure di unilateralità e autoreferenzialità del comportamento del legislatore nazionale.

D'altronde, lo stesso dato – si prosegue – sarebbe utilizzato al fine di definire i rapporti finanziari sia con i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna nell'ambito del fondo di solidarietà comunale sia con le altre Regioni o Province autonome che hanno la competenza in materia di finanza locale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene dunque che il principio di indivisibilità di cui all'art. 5 Cost. imponga di considerare il dato del gettito dell'ICI riferito all'anno 2010 unico per tutto il territorio italiano al fine di definire i rapporti finanziari conseguenti all'introduzione in via sperimentale dell'IMU.

Alla luce del quadro di riferimento sopra descritto, si chiarirebbe anche la portata dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, sulla quale non è intervenuta la citata sentenza n. 188 del 2016, laddove stabilisce che «[...] con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio».

Pertanto, il dato dell'ICI 2010, pari a euro 9.193 milioni, dovrebbe ritenersi incontestabile anche sulla base di quanto ha ritenuto questa Corte e quindi sarebbe legittimo l'espresso riferimento operato dall'impugnato comma 519 alle «modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare».

Il resistente, inoltre, richiama quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 3 novembre 2015, n. 5008, che ha parzialmente accolto la doglianza avanzata dalla difesa dello Stato e ha precisato che il dato di gettito stimato dell'ICI relativo all'anno 2010, pari a euro 9.193 milioni, era stato alla base dell'accordo del 1° marzo 2012 che aveva definito l'importo della dotazione

del citato fondo di solidarietà ed era imm modificabile. Di conseguenza – si prosegue – la norma impugnata non poteva che far riferimento alle «modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare», considerato che l'utilizzo di un parametro di riferimento differente rispetto al dato ISTAT 2010 avrebbe comportato una disparità di trattamento nei confronti dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, con un'irragionevole e ingiustificata riduzione delle risorse finanziarie in loro favore, data la necessità di mantenere invariata la dotazione complessiva del fondo. L'utilizzo di un parametro differente avrebbe, in altri termini, comportato una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e di indivisibilità sancito dall'art. 5 Cost. in un contesto di federalismo non competitivo, ma solidale, nonché del principio di ragionevolezza.

5.– Tutte le ricorrenti hanno depositato memoria in vista dell'udienza pubblica.

5.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, richiamate le proprie difese, evidenzia che l'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016 è stato abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2018, dall'art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Dalle schede di lettura sulla legge di bilancio 2018 si intenderebbe che lo stesso legislatore statale riteneva operante tale disposizione. La ricorrente, infine, richiama quanto affermato dalla recente sentenza n. 247 del 2017 di questa Corte.

Da tutto quanto in precedenza esposto deriverebbe che la disposizione di cui alla lettera b) dell'impugnato comma 475, nella parte in cui prevede che in caso di mancato versamento degli importi previsti si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale, violi anche il principio di leale collaborazione e quello dell'accordo, in quanto consentirebbe allo Stato di determinare unilateralmente se sussista un debito, nonché a quanto esso ammonti, e, in più, anche di trattenere somme spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano in forza dello statuto, in violazione dell'autonomia finanziaria a essa garantita.

5.2.– La Provincia autonoma di Trento rammenta che nel proprio ricorso, con riferimento alle limitazioni poste dall'impugnato comma 466, relativamente all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, aveva lamentato che le disposizioni censurate strumentalizzassero una regola contabile a un fine di mero e contingente coordinamento della finanza pubblica.

Tale strumentalità – si prosegue – sarebbe confermata dallo stesso atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, in cui si riconosce che le disposizioni in questione hanno la finalità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla appartenenza all'Unione europea e le si qualifica come «espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica».

Senonchè, obietta la Provincia autonoma di Trento, proprio tale strumentalizzazione delle regole sull'equilibrio del bilancio al fine di produrre contribuzioni alla finanza pubblica sarebbe stato censurato dalla sentenza n. 247 del 2017 di questa Corte, che ha stabilito la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, dopo aver premesso che, ove le norme limitative dell'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (tra cui quella che stabilisce che «a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali») fossero interpretate come fonte di contribuzione ai vincoli di finanza pubblica, esse sarebbero illegittime sotto molteplici profili, tra i quali quelli dedotti nel presente giudizio.

Secondo la ricorrente, pertanto, la stessa conclusione si imporrebbe anche con riferimento all'impugnato comma 466, quarto periodo, di tenore letterale identico a quello dell'art. 1, comma 1, lettera a), terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, e quindi tale disposizione andrebbe assoggettata alla stessa interpretazione correttiva o, al contrario, qualora fosse intesa nel senso fatto proprio dal Presidente del Consiglio dei ministri, se ne dovrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale.

5.3.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in merito alla dedotta violazione della riserva di legge rinforzata costituita dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012, non nega che il comma 466 «recepisce pedissequamente» – come afferma anche il Presidente del Consiglio dei ministri – quanto prescrive l'art. 9, comma 1-bis, della legge rinforzata n. 243 del 2012, senonchè, per la Regione autonoma, tale identità

testuale e precettiva, lungi dall'escludere la sussistenza del vizio, ne costituirebbe il fondamento, dacché quelle norme dovevano essere contenute nella fonte rinforzata e quindi tanto dimostrerebbe l'incompetenza della comune legge ordinaria.

Né, secondo la medesima ricorrente, varrebbe obiettare, come argomenta invece l'Avvocatura generale dello Stato, che la riserva di legge di cui all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 81, sesto comma, Cost. non precluderebbe una disciplina di dettaglio oppure che la ripetizione del contenuto dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 a opera del comma 466 serva a dare fondamento a meccanismi applicativi regolati dai corrimi successivi. Osserva al riguardo la ricorrente che i due argomenti sarebbero intrinsecamente contraddittori, perché o la disciplina è effettivamente di dettaglio e quindi potrebbe essere contenuta nella legge ordinaria, oppure, se funge da fondamento della disciplina di dettaglio, dovrebbe ritenersi logicamente una disciplina di principio e quindi dovrebbe essere collocata nella fonte rinforzata.

Pertanto, per effetto della coincidenza con quanto dispone l'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012, secondo la Regione si tratterebbe di una disciplina sostanzialmente riproduttiva di quella posta con legge rinforzata e che, quindi, non potrebbe essere di dettaglio rispetto a sé stessa, risultando in definitiva viziata da incompetenza in riferimento all'art. 81, sesto comma, Cost., e all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012.

La ricorrente osserva inoltre che, come avvenuto con le disposizioni censurate e quelle concernenti i limiti per l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, lo Stato persevererebbe nel riprodurre norme in materia di equilibrio di bilancio in occasionali leggi di bilancio. Tanto confermerebbe le censure regionali sullo strumentale utilizzo di tali disposizioni ai fini di contingenti esigenze di finanza pubblica, producendo quegli «effetti novativi sulla disciplina specificativa dei principi costituzionali di natura finanziaria e di quelli ad essi legati da un rapporto di interdipendenza», già censurati dalla sentenza n. 247 del 2017 di questa Corte in relazione all'abuso della tecnicità contabile.

Ciò dimostrerebbe, altresì, l'interesse sostanziale della Regione a vedere rimosse quelle disposizioni dalla legge ordinaria, per quanto le norme continuino a vivere nell'ordinamento, trovando la loro fonte stabile e condivisa, perché rinforzata, nell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il quale dovrà però essere interpretato in base alle direttive indicate nella citata sentenza n. 247 del 2017. Tale interesse avrebbe ricevuto espressa sanzione nella giurisprudenza costituzionale, la quale avrebbe ritenuto pienamente ammissibili – sul presupposto della lesività delle norme impugnate – le censure dirette contro disposizioni della legge n. 164 del 2016 che violavano la riserva di legge di cui all'art. 81, sesto comma, Cost.

Con riferimento all'illegittimità delle limitazioni poste all'utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, sollevate dalla ricorrente con riferimento al secondo e quarto periodo del comma 466, anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si richiama a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 247 del 2017. Le ragioni ivi esposte imporrebbero quindi, ad avviso della ricorrente, la dichiarazione di incostituzionalità del comma 466, secondo e quarto periodo, in relazione ai parametri evocati o, in alternativa, un'interpretazione adeguatrice delle medesime disposizioni.

Relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, la ricorrente rammenta che la necessità di definire consensualmente con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le regolazioni finanziarie conseguenti alla riforma della fiscalità locale è stata affermata nella sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte, la quale ha censurato, tra l'altro, sia la carenza di neutralità dell'operazione di passaggio dall'ICI all'IMU, sia la carenza di trasparenza. In proposito rammenta come la pronuncia abbia sottolineato che la pianificazione del riparto di risorse conseguente alla riforma deve necessariamente utilizzare metodologie di stima preventiva, ma che tale operazione «rimane un fenomeno intrinsecamente giuridico e costituzionalmente rilevante», perché «riguarda anche gli interessi delle diverse collettività locali coinvolte, le quali hanno diritto ad un'informazione chiara e trasparente sull'utilizzazione del prelievo obbligatorio e sulla imputabilità delle scelte politiche sottese al suo impiego». La sentenza ha sì giustificato il sacrificio preventivo della fiscalità territoriale, ma ciò «in attesa della definitiva attuazione del parametro normativa, una volta che siano disponibili con chiarezza i

dati necessari per il conguaglio tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del gettito proveniente dalle diverse tipologie tributarie interessate dalla riforma».

Pertanto, secondo la ricorrente, se appare logico che, in vista dell'anticipazione dell'IMU al 2012, disposto nell'ambito della manovra realizzata dal d.l. n. 201 del 2011, il legislatore abbia operato, anche per procedere agli accantonamenti, sulla base dei dati disponibili e quindi dell'ICI 2010 secondo stime di gettito, sarebbe, al contrario, del tutto irragionevole che nel procedere al conguaglio non si tenesse conto dei dati effettivi, una volta che questi siano disponibili. Al riguardo evidenzia che il rinvio, contenuto nel d.l. n. 201 del 2011, ai dati dell'ICI 2010 è stato fatto in sede preventiva e di programmazione, mentre la citata sentenza n. 188 del 2016 avrebbe riconosciuto il diritto della Regione a un conguaglio a consuntivo, il quale non potrà che tenere conto dei dati effettivi.

Rammenta inoltre come la menzionata sentenza abbia sottolineato che «il Presidente del Consiglio dei ministri non rispond[e] alla censura regionale, secondo cui le stime contenute nelle disposizioni impugnate avrebbero un vizio genetico derivante dalla grave sottovalutazione del precedente gettito effettivo dell'ICI, indefettibile termine di paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma», con conseguente «sovrastima del maggior gettito dell'IMU, la quale altererebbe ulteriormente la forbice differenziale, riverberandosi sul calcolo dell'accantonamento per tutte le annualità successive», ma ha anche aggiunto che «malgrado le puntuali richieste istruttorie in proposito formulate da questa Corte, non vi è traccia nella risposta dell'Avvocatura generale dello Stato di informazioni e quantificazioni finanziarie circa il problema sollevato dalla ricorrente in ordine al mancato rispetto della neutralità finanziaria».

Dunque – prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – non solo non vi sarebbe alcun giudicato costituzionale sul punto relativo al gettito dell'ICI, ma piuttosto il significato sarebbe esattamente opposto a quello sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri: non nel senso dell'incontestabilità del dato di partenza (cioè il gettito dell'ICI riferito all'anno 2010), bensì della necessità di quantificare il gettito di tale imposta secondo dati reali e condivisi. E tale giudicato, appunto, sarebbe violato dalla pretesa della norma impugnata di imporre unilateralmente un determinato anno di riferimento. Infine, secondo la ricorrente sarebbe del tutto irrilevante la giurisprudenza amministrativa citata dal resistente, che considera imm modificabile il dato di riferimento all'anno 2010 in quanto su di esso era intervenuto l'accordo con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). In proposito, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia replica di non essere mai stata parte di tale accordo, funzionale alla determinazione del fondo di solidarietà comunale, cui i Comuni friulani non partecipano, sicché, da un lato, a nulla rilevarebbe che il gettito dell'ICI 2010 fosse stato assunto quale base per la determinazione del fondo; dall'altro, l'adozione dei dati reali per il conguaglio sarebbe priva di ogni effetto sulla dotazione di quel fondo e non ne avrebbe alcuno sui Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, i commi 463, 466, primo, secondo e quarto periodo, 483 e 519 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 81, primo e sesto comma, 97, 117, terzo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, 136 Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – in relazione agli artt. 3 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), come modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) – agli artt. 48, 49, 51, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione e a quello dell'accordo in materia di finanza regionale (di cui agli artt. 63 e 65 dello statuto speciale e 27 della legge 5 maggio

2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»); nonché in relazione alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale); al decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale).

2.– Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 79, commi 1, 3 e 4, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – in relazione alle corrispondenti norme di attuazione (in particolare, artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento») – agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e all'accordo del 15 ottobre 2014, recepito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»; al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; agli artt. 81 e 97 Cost., anche in relazione alla legge cost. n. 1 del 2012 e alla legge n. 243 del 2012.

3.– Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, commi 466, quarto periodo, 475, lettere a) e b), 479, lettera a), e 483, primo periodo (nella parte in cui richiama il precedente comma 479), della legge n. 232 del 2016 in riferimento agli artt. 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto di autonomia – in relazione alle corrispondenti norme di attuazione (in particolare, artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992; art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992); all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità» – agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e all'accordo del 15 ottobre 2014, recepito dalla legge n. 190 del 2014; al principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e all'art. 81 Cost., anche in relazione alla legge cost. n. 1 del 2012 e alla legge n. 243 del 2012.

4.– Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe, i giudizi relativi a quelle precedentemente descritte debbono essere riuniti, in ragione della parziale coincidenza delle norme censurate e dei parametri evocati.

Seguendo l'ordine delle disposizioni impugnate, ai fini del presente giudizio le doglianze delle ricorrenti possono essere sinteticamente rappresentate come segue.

4.1.– L'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 è stato impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97 Cost. e agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale.

I motivi dell'impugnazione sono dichiaratamente cautelativi in relazione alle potenziali interpretazioni del complesso dettato normativo.

La ricorrente teme che l'abrogazione dell'art. 1, comma 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» – il quale aveva previsto che, per gli anni 2016 e 2017, alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Regione Siciliana e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicassero le disposizioni di cui al comma 723 e restasse ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, e «l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» – possa indurre a interpretare il comma 463 nel senso di sottoporre (retroattivamente) a monitoraggio e sanzione situazioni e comportamenti relativi al 2016, cioè a un periodo nel quale gli enti friulani ne sarebbero stati esenti in ragione del medesimo comma 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

4.2.– L'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 è stato impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al primo, secondo e quarto periodo, e dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente al quarto periodo, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119, Cost., all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012 e ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, oltre che ai parametri contenuti nei rispettivi statuti.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna la norma nella parte in cui elenca i titoli di entrata e di spesa considerati ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio, escludendo l'eventuale avanzo di amministrazione dalla parte attiva del bilancio stesso. Nel corso dell'udienza la difesa della Regione – che al momento del ricorso non conosceva la sopravvenuta sentenza n. 247 del 2017 di questa Corte – ha dichiarato di condividere l'interpretazione adeguatrice contenuta in tale sentenza, perimetrando le proprie censure sul diverso regime che entrerebbe in vigore nell'esercizio 2020.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'avanzo di amministrazione sarebbe un cespite di proprietà dell'ente territoriale e non potrebbe essere “espropriato” per finalità afferenti ai vincoli generali di finanza pubblica.

Secondo la ricorrente, i concreti effetti lesivi della norma impugnata sarebbero particolarmente intensi e irragionevolmente discriminatori proprio per se stessa, in quanto la diacronia nella riscossione delle entrate costituenti la principale risorsa regionale (compartecipazioni ai tributi erariali) e la disomogeneità temporale della maturazione dei proventi derivati dalle operazioni sociali e infragruppo delle aziende di notevoli dimensioni operanti sul territorio renderebbero molto variabile, di anno in anno, la dimensione delle entrate regionali, «non prevedibile e non programmabile ex ante [...]».

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, una volta accertato e rappresentato nei rendiconti, sarebbe un elemento patrimoniale della Regione, che la norma impugnata renderebbe indisponibile da parte dell'ente (salvo che alle condizioni di cui all'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellata dalla legge n. 164 del 2016), generando una situazione equivalente alla sottrazione materiale di risorse, analoga alla previsione di una riserva all'erario o di un accantonamento di entrata a valere sulle quote di tributi erariali di spettanza regionale.

La disposizione lederebbe anche le norme dello statuto speciale sulle quali è fondata l'autonomia finanziaria. Considerando poi l'effetto sostanziale “sottrattivo”, risulterebbe violato anche il principio dell'accordo, in applicazione del metodo pattizio che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ad avviso della ricorrente, la norma non potrebbe nemmeno giustificarsi con le esigenze della solidarietà nazionale o con quelle di concorso della Regione alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, menzionate dagli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, Cost., nonché dall'art. 5, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2012.

L'avanzo di amministrazione potrebbe essere “sterilizzato” ai fini dell'equilibrio del bilancio regionale allo scopo di essere poi riversato e contabilizzato nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche ai fini della rendicontazione europea, ma tale forma di concorso alla sostenibilità del debito pubblico, secondo la ricorrente, sarebbe comunque incompatibile con molteplici parametri costituzionali. Sarebbe violato, anzitutto, il principio per cui l'equilibrio complessivo deve risultare dalla sommatoria di bilanci in equilibrio e non dalla somma algebrica di bilanci in disavanzo e bilanci in attivo; la possibilità di compensazioni, del resto, sarebbe consentita soltanto nei limiti di cui all'art. 10 della legge n. 243 del 2012, in relazione alle operazioni di investimento.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta anche la violazione degli artt. 81 e 97 Cost., la cui combinazione costituirebbe una sorta di garanzia reciproca per tutti i livelli di governo, sia sotto il profilo dell'equilibrio individuale che di quello complessivo dei bilanci.

Il descritto meccanismo violerebbe, inoltre, secondo la ricorrente, il principio di veridicità, di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica, implicito, oltre che negli artt. 81 e 97 Cost., nelle norme statutarie che ne riservano al Consiglio regionale l'approvazione. L'organo rappresentativo regionale, che risponde al corpo elettorale, si troverebbe costretto dalla norma impugnata ad approvare un bilancio non trasparente e non veritiero, perché l'avanzo degli esercizi precedenti, pur registrato nelle scritture contabili della Regione, non sarebbe utilizzabile ai fini del pareggio di bilancio, in quanto verrebbe imputato al consolidamento dei conti della pubblica amministrazione e in esso confuso. L'elettore verrebbe così privato della possibilità di comprendere l'effettivo andamento della finanza regionale e di valutare corrispondentemente l'operato degli amministratori e dei rappresentanti eletti.

Risulterebbero infine violati il principio di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, dal momento che la norma produrrebbe effetti del tutto casuali e non correlati a una vera e propria "capacità contributiva" dell'ente, poiché la presenza di un avanzo di amministrazione non sarebbe di per sé sintomatica di una favorevole situazione finanziaria, né potrebbe significare che l'avanzo possa essere contabilizzato a servizio del debito consolidato delle amministrazioni pubbliche.

La ricorrente contesta poi la disposizione secondo cui, a partire dall'esercizio 2020, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate e le spese finali sarebbe consentita solo nella parte in cui esso è finanziato con le entrate finali.

La disposizione lederebbe anzitutto l'autonomia finanziaria della Regione e avrebbe effetti sostanzialmente sottrattivi delle risorse necessarie per finanziare le funzioni statutariamente assegnate. Le limitazioni alla computabilità del fondo pluriennale vincolato sarebbero incostituzionali in relazione all'eventuale finalizzazione alla sostenibilità del debito pubblico, anche in riferimento ai principi in tema di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito di cui agli artt. 81 e 97 Cost.

Sarebbero altresì lesi il principio di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, in quanto tale contributo, così indirettamente imposto, sarebbe automaticamente generato in funzione dell'applicazione di una regola contabile dettata per fini diversi dalla reale "capacità contributiva" dell'ente, visto che la presenza di un avanzo di bilancio potrebbe dipendere – come nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – dalla peculiarità dei flussi finanziari inerenti alle entrate regionali.

Le censure dell'art. 1, comma 466, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 da parte della Provincia autonoma di Trento sono sostanzialmente coincidenti con quelle rivolte alla medesima norma dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4.3.– Il successivo comma 475, lettere a) e b), è stato impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, in relazione alle corrispondenti norme di attuazione; agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e all'accordo del 15 ottobre 2014, recepito dalla legge n. 190 del 2014, e, quindi, al principio pattizio; al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e agli artt. 97 e 81 Cost., anche in relazione alla legge cost. n. 1 del 2012 e alla legge n. 243 del 2012.

Il comma citato introdurrebbe misure sanzionatorie a carico degli enti locali in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La norma in questione disciplinerebbe gli effetti del mancato conseguimento del «saldo non negativo» da parte dei Comuni, introducendo una disciplina specifica per la Regione Siciliana e la Regione autonoma della Sardegna, nonché per le autonomie speciali che hanno competenza in materia di finanza locale (Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Province autonome).

Secondo le ricorrenti, tale norma interferirebbe con l'assetto dei rapporti finanziari intercorrenti con lo Stato, che comprende anche la finanza dei Comuni dei rispettivi territori, come previsto nello statuto speciale, anche a seguito dell'accordo del 15 ottobre 2014 e delle conseguenti modificazioni statutarie intervenute.

Il comma impugnato, inoltre, non sarebbe conforme alle previsioni statutarie che attribuiscono alle Province autonome la potestà legislativa esclusiva e la corrispondente potestà amministrativa in materia di finanza locale.

L'obbligo di effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo scostamento registrato, di importo corrispondente a un terzo, si porrebbe in contrasto con l'autonomia finanziaria prevista dal Titolo VI dello statuto speciale e disciplinata in particolare dall'art. 79, comma 4, dello stesso – a seguito dell'accordo del 15 ottobre 2014 – come modificato ai sensi dell'art. 104 dello statuto.

Le Province autonome evidenziano, con riguardo all'art. 117, terzo comma, Cost., che esse non gravano sul bilancio dello Stato per il finanziamento della spesa dei propri Comuni. Inoltre, le medesime rispondono direttamente dell'obiettivo macroeconomico assegnato dallo Stato su base provinciale attraverso gli accordi.

Quindi, le somme sottratte agli enti locali non potrebbero comunque confluire nelle casse erariali.

4.4.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato anche il combinato disposto dei commi 479 e 483 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in riferimento all'art. 81 Cost., all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012 e all'art. 9, comma 4, della cosiddetta legge rinforzata n. 243 del 2012.

Le ricorrenti dubitano che tali disposizioni includano le autonomie speciali nel sistema delle relazioni finanziarie collegato alla riscossione delle sanzioni e all'erogazione dei premi da parte dello Stato.

La legge n. 232 del 2016, accanto alle previsioni sanzionatorie di cui all'art. 1, comma 475, introduce, al comma 479, anche quella di corrispettive misure premiali.

Secondo le ricorrenti, mentre il comma 475 prevede espressamente una riduzione dei trasferimenti erariali a carico degli enti locali inadempienti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il successivo comma 479 non farebbe menzione, per il regime premiale, delle autonomie speciali.

L'art. 1, comma 483, della medesima legge n. 232 del 2016 – poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) – nella formulazione vigente al momento del ricorso stabiliva che «[p]er le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato».

Secondo le ricorrenti, il sistema delineato risulterebbe contraddittorio e sarebbe illegittimo nel caso in cui si considerassero prevalenti e vigenti i riferimenti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Provincia autonoma di Trento e ai rispettivi enti locali, contenuti nel comma 475, lettere a) e b). Risulterebbe, infatti, discriminatorio e iniquo partecipare al sistema sanzionatorio di cui al comma 475, senza poter partecipare al sistema premiale di cui al comma 479. Sarebbe violato, in particolare, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), determinandosi un'ingiustificata discriminazione tra le

ricorrenti – che si troverebbero esposte al sistema delle sanzioni, per l'ipotesi in cui non riuscissero a conformarsi ai vincoli di bilancio, senza poter beneficiare del riconoscimento di un comportamento virtuoso – e la totalità delle altre Regioni, per le quali potenzialmente opera tale riconoscimento.

4.5.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, in quanto contrasterebbe, oltre che con l'art. 3 Cost., per l'irrragionevolezza della scelta di riferirsi al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) percepito in un anno arbitrariamente individuato, con l'art. 119 Cost. e con gli artt. 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale, nonché con l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e, in definitiva, con il principio dell'accordo, secondo i principi stabiliti dalla sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte. Infine, trattandosi di profili di violazione ivi già accertati, la norma contrasterebbe con l'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale derivante dalla citata sentenza.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016 sarebbe stata adottata, secondo la ricorrente, in conseguenza della menzionata sentenza n. 188 del 2016, sostanzialmente disattendendone i contenuti.

Se, per un verso, la norma impugnata dispone che «[i]l Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015» – richiamandosi quindi al metodo dell'accordo imposto dalla richiamata pronuncia – essa stabilisce, poi, che la verifica ha a oggetto gli accantonamenti realizzati «per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare».

In tal modo il legislatore statale avrebbe individuato del tutto unilateralmente il riferimento temporale cui agganciare il parametro di valutazione del gettito, scegliendo non l'annualità relativa ai singoli accantonamenti, ma un'annualità unica, arbitrariamente identificata nel 2010, esercizio finanziario in cui l'andamento del gettito è risultato essere, in sede di congruaggio, maggiormente favorevole allo Stato.

Tale arbitraria scelta sarebbe pregiudizievole per la ricorrente, in quanto consentirebbe una sovrastima del maggior gettito, determinando un artificioso incremento delle spettanze dello Stato. In tal modo, inoltre, quest'ultimo escluderebbe dall'accordo proprio uno di quegli «altri profili di natura contabile» tra i quali rientrerebbe «la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie», così occultando o comunque dando per già acquisito, a monte di ogni possibile interlocuzione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, un dato considerato fondamentale nella sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte, quale quello dell'annualità di riferimento.

5.– Seguendo l'ordine delle disposizioni impuginate, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri possono, a loro volta, essere, ai fini del presente giudizio, così sinteticamente rappresentate.

5.1.– Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il comma 463 sancirebbe «il venir meno delle precedenti disposizioni in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali».

Il Presidente del Consiglio dei ministri, pur ammettendo che tale disposizione, di carattere generale, faccia venir meno, a decorrere dall'anno 2017, l'applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, precisa che «il comma 734 è riprodotto dal comma 483 della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato». Quindi, non vi sarebbero le ventilate modifiche al quadro legislativo previgente, di cui si duole la ricorrente.

5.2.– Con riguardo alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale dovuta alla mancata inclusione dell'avanzo di amministrazione tra le entrate finali, che impedirebbe il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Presidente del Consiglio dei ministri fa presente che la norma censurata risponderebbe all'esigenza di coordinare le regole di finanza pubblica, cui sono sottoposti gli enti

territoriali, con le regole europee della competenza economica, secondo le quali gli avanzi di amministrazione realizzati in esercizi precedenti non sarebbero conteggiati ai fini del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche utilizzato per la verifica del rispetto dei vincoli europei.

La censura rivolta all'art. 1, comma 466, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 in materia di fondo pluriennale vincolato non sarebbe fondata, perché la disposizione non farebbe che recepire pedissequamente quanto espressamente previsto nella fonte sovraordinata, il comma 1-bis del novellato art. 9 della legge n. 243 del 2012, il quale individua i saldi rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio.

5.3.– Con riguardo alle censure mosse nei confronti dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso si inserirebbe in un sistema normativo articolato e complesso, finalizzato al perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Tali previsioni costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica che non potrebbero che trovare uniforme applicazione anche nei confronti delle autonomie speciali e dei rispettivi enti locali e, come tali, non si porrebbero in contrasto con l'autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle ricorrenti.

La Regione o la Provincia autonoma che si sottraesse a misure destinate a operare sull'intero territorio nazionale non adempirebbe all'obbligo solidaristico di cui agli artt. 2 e 5 Cost., avvantaggiando indebitamente i propri residenti rispetto ai cittadini del restante territorio nazionale.

5.4.– Le censure rivolte all'art. 1, commi 479 e 483, della legge n. 232 del 2016, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbero infondate, in quanto il comma 483 prevederebbe espressamente che alle ricorrenti non si applicano le disposizioni in materia di sanzioni e premialità connesse alla disciplina del pareggio di bilancio di cui ai commi 475 e 479, trovando, invece, applicazione il regime sanzionatorio connesso alla disciplina del patto di stabilità interno.

A decorrere dall'anno 2018, con il venir meno del vincolo di quest'ultimo, il corpus giuridico di riferimento sarebbe costituito dalla sola disciplina del pareggio di bilancio, in attuazione degli accordi rispettivamente sottoscritti con lo Stato (in particolare, art. 8 del Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 ottobre 2014, recepito dall'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, e punto 10 dell'accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014, recepito dal comma 4-quater dell'art. 79 dello statuto speciale).

5.5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene non fondate le censure promosse nei confronti dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, in quanto sarebbero basate su una lettura non corretta della sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte.

Per quanto riguarda l'annualità ICI di riferimento, la difesa statale fa presente che essa sarebbe frutto di un'elaborazione tecnica predisposta nell'ambito della complessa riforma fiscale programmata dalla legge n. 42 del 2009. Il valore dell'ICI così determinato sarebbe un dato di finanza pubblica e, quindi, prerogativa del legislatore statale.

Inoltre, secondo la difesa statale, in un contesto di federalismo solidale, l'utilizzo di un parametro differente, determinando una disparità di trattamento nei confronti dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario – che, data la necessità di mantenere invariata la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale, avrebbero visto ridursi le risorse finanziarie in loro favore – avrebbe comportato una violazione del principio di uguaglianza, nonché del principio di ragionevolezza.

6.– All'esame delle questioni dovrà procedersi secondo un ordine che conduce a dare la precedenza a quelle che investono parametri della Costituzione piuttosto che dei singoli statuti speciali, dal momento che riguardano omogenei ambiti di riferimento, così da meritare un contestuale scrutinio.

6.1.– Quanto alle questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dell'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., nonché agli artt. 48 e 49 dello statuto speciale, occorre premettere che la disposizione oggetto di contestazione è formulata con una tecnica normativa ambigua a causa dei continui rinvii ad altre disposizioni potenzialmente antagoniste, tanto da giustificare, da un lato, la cautelativa impugnazione della ricorrente e, dall'altro, la rassicurante replica della difesa statale.

La disposizione prevede che «[a] decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Le questioni – come sintetizzate nel precedente punto 4.1. – non sono fondate nei sensi appresso indicati.

Dalla formulazione dell'impugnato comma 463 emerge una comune ratio delle norme in relazione alle quali sono disposti rinvii e abrogazioni. Essa è rinvenibile in due complementari principi già affermati da questa Corte: a) per quel che riguarda il sistema informativo, non sono lesivi dell'autonomia degli enti locali «gli obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni, [...] che debbono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati. E, una volta riconosciuta la competenza del Ministero a provvedere al coordinamento informativo, non ha fondamento la censura secondo cui si attribuirebbe ad esso una potestà [normativa, nel caso in esame] fuori dalle materie di competenza statale esclusiva» (sentenza n. 36 del 2004); b) per quel che attiene al sistema sanzionatorio, «[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è [...] parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica» (sentenza n. 425 del 2004). Ne consegue che – anche in relazione al sistema sanzionatorio che costituisce naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica – non può essere ipotizzata «una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali in relazione ad un aspetto [...] che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 425 del 2004).

Ciò è tanto vero che in nessuno degli accordi stipulati dallo Stato con le autonomie speciali in materia di finanza pubblica – e men che meno nei relativi statuti speciali – viene configurata un'esenzione dal sistema informativo nazionale e da quello sanzionatorio riservato agli enti sub-regionali o sub-provinciali che pongono in essere violazioni dei vincoli nazionali ed europei od omettono di perseguire i correlati obiettivi.

Adempimenti, obiettivi e sanzioni devono essere parametrati, nell'ambito delle autonomie speciali, alla peculiare disciplina dei singoli statuti e degli accordi stipulati con lo Stato. Sotto tale profilo, il sistema sanzionatorio nazionale deve essere rapportato alla specifica disciplina degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come i proventi delle sanzioni eventualmente applicate devono confluire nelle casse regionali, anziché in quelle statali, dal momento che è la Regione stessa a finanziare i medesimi enti locali e a rispondere per il mancato conseguimento dell'obiettivo macroeconomico assegnato su base regionale. Analogo discorso vale per la “certificazione dei saldi” da parte degli enti locali operanti nel territorio dell'autonomia speciale.

Pur dovendosi osservare – con riguardo alla norma impugnata – che «l'accentuarsi della complessità tecnica della legislazione in materia finanziaria possa determinare effetti non in linea con il dettato costituzionale e creare delle zone d'ombra in grado di rendere ardua la giustiziabilità di disposizioni non conformi a Costituzione [...] e che] è concreto il rischio che un tale modo di legiferare pregiudichi la

trasparenza in riferimento al rapporto tra politiche di bilancio, responsabilità politica delle strategie finanziarie e accessibilità alle informazioni da parte delle collettività amministrate» (sentenza n. 247 del 2017), è comunque ragionevole dedurre dalla complessa trama della norma impugnata che nessuna delle disposizioni in essa richiamate abbia mai comportato l'esonero, per gli enti territoriali delle autonomie speciali, dagli obblighi informativi relativi alle esigenze della finanza pubblica allargata e neppure dal sistema sanzionatorio delle infrazioni, ferme restando le peculiarità dell'ordinamento finanziario di tali autonomie precedentemente menzionato.

In definitiva, la riconduzione di tutte le disposizioni coinvolte nella formulazione dell'impugnato comma 463 alla medesima ratio legis, come sopra specificata, comporta la non fondatezza delle questioni sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

6.2.– In ordine alle questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del primo, secondo e quarto periodo del successivo comma 466 – come sintetizzate nel precedente punto 4.2. – è necessaria una premessa inerente alla pregressa giurisprudenza di questa Corte e al contesto in cui si colloca detta norma.

6.2.1.– Già in precedenza era stato impugnato – con i ricorsi iscritti ai numeri 68, 69, 70, 71 e 74 del registro ricorsi 2016 – l'art. 1, comma 1, lettere b), ed e), della legge n. 164 del 2016, sulla base dell'assunto secondo cui tale norma avrebbe precluso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato alle loro naturali scadenze. Con due distinte sentenze questa Corte aveva respinto tale interpretazione, adottandone un'altra, costituzionalmente orientata.

Quanto all'avanzo di amministrazione, è stato affermato che «[l]e intese [in ordine alla volontaria messa a disposizione da parte degli enti territoriali del proprio avanzo di amministrazione] costituiscono [...] lo strumento per garantire un equilibrio di bilancio non limitato al singolo ente ma riferito all'intero comparto regionale. [...] [S]e è vero che nella previsione è presente un obbligo procedimentale che condiziona l'immediata utilizzabilità degli avanzi di amministrazione, è anche vero che la concreta realizzazione del risultato finanziario rimane affidata al dialogo fra gli enti interessati che l'avvio dell'intesa dovrebbe comportare. [...] Alla stregua di tali considerazioni [...] non si è in presenza di una espropriazione dei residui di amministrazione. [...] Egualmente infondata è l'ulteriore censura della Regione, secondo cui la norma introdurrebbe il vincolo di utilizzare i risultati di amministrazione per i soli investimenti, violando, così, la sua autonomia finanziaria. La disposizione, in effetti, dà per scontato il vincolo, ma ciò fa solo nei limiti connessi al positivo espletamento dell'intesa» (sentenza n. 252 del 2017) e che «gli enti territoriali in avanzo di amministrazione hanno la mera facoltà – e non l'obbligo – di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l'intero avanzo. È infatti nella piena disponibilità dell'ente titolare dell'avanzo partecipare o meno alle intese in ambito regionale. Solo in caso di libero esercizio di tale opzione l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali» (sentenza n. 247 del 2017).

Per quel che riguarda il fondo pluriennale vincolato, nella medesima pronuncia era stato ribadito che «accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio secondo quanto programmato a suo tempo dall'ente territoriale. Pertanto, l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione contabile non incide né quantitativamente né temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato. [...] L]a qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato costituisce una definizione identitaria univoca dell'istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ciò comporta che nessuna disposizione – ancorché contenuta nella legge rinforzata – ne possa implicare un'eterogenesi semantica e funzionale senza violare l'art. 81 della Costituzione» (sentenza n. 247 del 2017).

Quanto, infine, ai contenuti della “legge rinforzata”, era stato affermato che la stessa individua le modalità di perseguimento del “pareggio” (recte: equilibrio) di bilancio, come enunciato all'art. 81 Cost., ma non può ridefinirlo attraverso indiretti tecnicismi contabili, perché tale interpretazione «non risulta neppure in linea con i precetti di copertura e di equilibrio contenuti nell'art. 81 Cost. Il bilancio non può

considerarsi in equilibrio in assenza di copertura delle spese impegnate e degli oneri derivanti da obbligazioni già perfezionate. Tale copertura avviene attraverso l'accantonamento e il conseguente vincolo giuridico posto su cespiti appropriati. La ventilata possibilità che il vincolo autorizzatorio all'esecuzione di tali spese – nella fattispecie contenuto nel fondo pluriennale vincolato – possa essere rimosso ex lege, costringendo l'ente territoriale a trovare nuove coperture o a rendersi inadempiente, è un'opzione ermeneutica che entra in diretta collisione con i precetti contenuti nell'art. 81 Cost. Neppure la legge rinforzata potrebbe introdurre una statuizione di tal genere: quest'ultima colliderebbe con il principio di previa e costante copertura della spesa dal momento dell'autorizzazione fino a quello dell'erogazione. In definitiva, la disciplina degli equilibri economico-finanziari del bilancio di competenza non può prescindere dai profili giuridici inerenti alla gestione dei cespiti attivi e passivi e, di conseguenza, dal risultato di amministrazione, nella cui determinazione non possono confluire partite contabili aleatorie o di incerta realizzazione. Ove fosse condivisa la lettura delle ricorrenti, il concetto di equilibrio dei singoli bilanci pubblici sarebbe sottomesso a una serie di potenziali variabili normative che metterebbero in crisi non solo l'equilibrio patrimoniale dell'ente, ma la sua stessa immagine di soggetto operante sul mercato in qualità di committente» (sentenza n. 247 del 2017).

Corollario di tali pronunce è che – ove le norme contenute nella legge rinforzata, o comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, precludessero l'utilizzazione negli esercizi successivi dell'avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali – il cosiddetto pareggio verrebbe invece a configurarsi come “attivo strutturale inertizzato”, cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli artt. 81 e 97 Cost.

Tenuto conto che le spese di natura pluriennale coincidono quasi specularmente con le risorse destinate agli investimenti, verrebbe, tra l'altro, contraddetto il principio di anticiclicità delle politiche di bilancio introdotto dal nuovo art. 81, primo comma, Cost., poiché per contrastare le fasi avverse del ciclo economico non potrebbero essere impiegate nemmeno le risorse già disponibili per gli investimenti.

Infine, per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e della “chiamata” degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.).

È stato in proposito chiarito che «[l]’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alla scadenza. Gli aggregati in discussione – è bene ricordarlo – non esauriscono la consistenza del bilancio degli enti territoriali per cui, ove non specificamente ivi inserito, il fondo pluriennale vincolato può trovare allocazione e gestione conforme in diversa partita contabile» (sentenza n. 247 del 2017).

6.2.2.– Tanto premesso, le questioni proposte dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art. 1, comma 466, primo, secondo e quarto periodo, della legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., sono anzitutto ammissibili, in quanto è correttamente prospettata la ridondanza della pretesa violazione sulla loro autonomia.

Esse sono inoltre fondate in riferimento ai citati parametri, nonché all'art. 119 Cost. Il menzionato comma 466 è illegittimo nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio le spese vincolate nei precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. È illegittimo altresì nella parte in cui non prevede che l'impiego dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio del bilancio di competenza.

Una lettura logico-sistematica della disposizione induce a ritenere che – a differenza di quanto ritenuto nelle richiamate sentenze n. 247 e n. 252 del 2017 di questa Corte in ordine all'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2016 – non è possibile un'interpretazione adeguatrice della stessa.

La norma stabilisce che «[a] decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente».

Essa, dando attuazione al contenuto delle disposizioni precedentemente oggetto di interpretazione adeguatrice, stabilisce che dal 2020 «tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali».

La pur ambigua formulazione lascia intendere che le somme vincolate nei precedenti esercizi, siano esse provenienti dall'avanzo o dagli altri cespiti soggetti a utilizzazione pluriennale, debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

Si tratta di una precisazione semantica e funzionale incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella sentenza n. 247 del 2017 di questa Corte.

Ciò significa che, a differenza di quanto consentito fino al 2019, per il 2020 (esercizio finanziario che viene già in rilievo per effetto della programmazione triennale 2018-2020) gli enti territoriali sarebbero astretti tra due alternative, entrambe non conformi ai principi contenuti nei parametri evocati dalle ricorrenti: a) rinuncia a onorare gli impegni e le obbligazioni passive previste dal fondo pluriennale vincolato a far data dal 2020; b) ricerca di una nuova copertura per impegni e obbligazioni già perfezionati negli anni precedenti secondo una scansione pluriennale inscindibilmente collegata al programma realizzativo degli investimenti e degli interventi aventi cadenza diacronica rispetto al singolo esercizio finanziario (per naturale articolazione, il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo di amministrazione in esso eventualmente confluito sono serventi a conservare le risorse destinate agli investimenti e agli interventi pluriennali secondo il cronoprogramma della loro esecuzione).

Tale inevitabile preclusione all'interpretazione costituzionalmente orientata viene peraltro confermata dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2018, n. 5, recante «Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)», laddove si ribadisce che l'interpretazione adeguatrice di questa Corte vale fino al 2019, mentre per il 2020 dovrebbe entrare in vigore proprio la previsione contestata dalle ricorrenti: «[s]i ritiene che gli strumenti previsti dal legislatore [...] rappresentino un efficace mezzo di utilizzo – e progressivo smaltimento – dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali, in linea con le interpretazioni della Corte costituzionale espresse nella richiamata sentenza n. 247 del 2017. [...] Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Come già precedentemente evidenziato, per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali – valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 – si intende il Fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione».

A prescindere dal complesso e non di rado oscuro ordito normativo, in ordine al quale questa Corte ha già rilevato un deficit di trasparenza bisognoso di un tempestivo e definitivo superamento, non v'è dubbio che la mancata previsione della "neutralità finanziaria" per tutte le partite di entrata e spesa di natura pluriennale derivanti da programmi, già perfezionati in termini di copertura negli esercizi precedenti, comporta un evidente vulnus per l'ente territoriale con riguardo sia al principio del pareggio di cui all'art. 81 Cost., sia a quello dell'art. 97, primo comma, primo periodo, Cost. (equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata: sentenza n. 247 del 2017). Infatti, nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi.

La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto. La riduzione di quelle necessarie per l'attuazione – da parte degli enti territoriali – del piano pluriennale degli interventi, la cui piena copertura è ascrivibile a precedenti esercizi, pregiudica l'autonomia e la sana gestione finanziaria di tali enti, «entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni. [... In tale prospettiva il] principio del buon andamento – ancor più alla luce della modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenza della legge [o, nel caso dell'ente locale, della delibera] di bilancio con la programmazione delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente» (sentenza n. 10 del 2016).

Con riguardo alla fattispecie in esame, la riduzione in itinere dei fondi stanziati per fronteggiare spese pluriennali e la conseguente incertezza sulla loro definitiva entità non consentono una proficua utilizzazione degli stessi, in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati» (sentenza n. 188 del 2015).

6.2.3.– La complessità della disciplina posta in essere dal legislatore statale e le eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato impongono alcune precisazioni circa gli effetti della presente pronuncia e delle precedenti (sentenze n. 247 e n. 252 del 2017), in ordine agli equilibri della finanza pubblica allargata.

Per quel che riguarda l'impiego dell'avanzo di amministrazione, è stato già affermato che, sia nel caso in cui venga volontariamente destinato a liberare spazi finanziari in ambito regionale (sentenza n. 252 del 2017), sia nel caso in cui venga impiegato dall'ente titolare, il saldo di tali opzioni risulterà comunque pari a zero, poiché entrambe sono ancorate ad una quantità sicura e delimitata, l'avanzo libero (ferma restando l'utilizzazione dell'avanzo vincolato alle scadenze e per gli scopi previsti dal "vincolo"), e, nell'ambito di tale grandezza, si espandono e si riducono in modo complessivamente circoscritto.

Parimenti, il fondo pluriennale vincolato è strutturato proprio in modo da preservare l'equilibrio complessivo tra risorse e fabbisogno di spesa, malgrado l'inevitabile diacronia delle relative transazioni finanziarie nel periodo di attuazione dei singoli progetti (art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»).

È evidente, tuttavia, che gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato devono essere assoggettati a una rigorosa verifica in sede di rendiconto.

Per questo motivo il legislatore ha previsto puntuali controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali (procedura di parifica per i rendiconti regionali, controllo ex art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera

e, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, sui rendiconti degli enti locali).

Peraltro, le manipolazioni finanziarie del risultato di amministrazione degli enti territoriali sono state recentemente oggetto di pronuncia della Corte di cassazione, la quale le ha inquadrate nelle fattispecie penali di falsità ideologica di cui agli artt. 479 e seguenti del codice penale (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 30 marzo 2018, n. 14617).

Inoltre, questa Corte ha sottolineato (sentenza n. 274 del 2017) che gli avanzi di amministrazione correttamente accertati non possono essere confusi con i saldi di cassa, cioè le liquidità momentanee esistenti in corso di esercizio che talune Regioni hanno utilizzato in passato secondo una prassi che ha prodotto gravi lesioni agli equilibri dei rispettivi bilanci a causa delle mancate verifiche delle relative coperture.

I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell'ente.

Al contrario, l'avanzo di amministrazione correttamente accertato – come sostenuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – determina la sussistenza di veri e propri cespiti impiegabili sia direttamente che per liberare spazi finanziari di altri enti, secondo la mutua solidarietà su base regionale.

In definitiva, la tutela del principio di “neutralità finanziaria” rivendicato dalle ricorrenti coincide proprio con la modifica in parte qua della disposizione impugnata e, pertanto, alla luce delle esposte considerazioni gli effetti della presente declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 – nei termini precedentemente specificati – non comportano aggravii alle complessive risultanze della finanza pubblica allargata da parte delle gestioni di bilancio degli enti territoriali.

6.2.4.– Restano assorbite le ulteriori censure rivolte al citato comma 466.

6.3.– Le questioni sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016 e quella sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia verso il comma 483 in correlazione con tale disposizione (considerato 4.4) sono fondate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si prevede che gli importi delle sanzioni eventualmente applicate agli enti locali vengano versati nel bilancio statale anziché in quello delle predette autonomie speciali.

La disposizione impugnata stabilisce che, «[a]i sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad

effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale [...]».

Questa Corte ha affermato – in tema di sanzioni agli enti locali insistenti sui territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (e il principio è altresì valido per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) – che «la materia della finanza provinciale di Trento e di Bolzano è ispirata al principio dell'accordo, il quale nel caso di specie si è manifestato, tra l'altro, attraverso una legislazione peculiare finalizzata all'attuazione e al rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale. È altresì indiscutibile che la vigilanza e la concreta attuazione di tale specifico quadro finanziario – ferma restando la competenza in termini di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti (sentenza n. 40 del 2014) – è demandata alle Province autonome in coerenza con gli obiettivi assegnati alla finanza provinciale. Le disposizioni provinciali – emanate a seguito dello specifico strumento dell'accordo – assumono così carattere di “parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti sub-regionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati” (sentenza n. 40 del 2014). Tuttavia il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all'entità delle infrazioni – nel caso in esame riferite ad un ordito normativo di matrice regionale o provinciale – commesse dagli enti locali. Dunque, a prescindere dalla complessa e costante successione delle diverse formulazioni normative che lo hanno espresso nel tempo, il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica – se inteso in modo conforme alla peculiare disciplina provinciale [e regionale] – non contrasta coi parametri statutari invocati dalle ricorrenti e le relative censure risultano pertanto infondate» (sentenza n. 94 del 2018).

Se l'indefettibilità di un comune regime sanzionatorio – pur articolato nel tempo in modo mutevole in ragione dei profili tecnici attuativi dei vincoli europei e nazionali – per tutti gli enti locali interessati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica spiega per quale motivo non venga in rilievo nella sua determinazione la competenza del legislatore provinciale, ciò non comporta che il legislatore statale possa prescrivere che l'importo delle sanzioni eventualmente applicate agli enti locali delle autonomie speciali – cui è demandato, nell'ambito della propria competenza in materia di finanza locale, il finanziamento dei propri enti e la responsabilità dell'obiettivo macroeconomico assegnato – debba confluire nelle casse dello Stato anziché in quelle delle autonomie stesse.

La disposizione impugnata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., “coordinamento della finanza pubblica”.

6.3.1.– Restano assorbite le ulteriori censure rivolte dalle Province autonome all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016.

6.4. – Le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, anche in combinato disposto col precedente comma 479, lettera a), in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 e ai rispettivi parametri statutari, non sono fondate nei sensi appresso indicati.

L'art. 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016, per la parte che qui interessa, prevede che «a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le

regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio [...]».

L'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016 stabilisce che «[p]er le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato».

Le censure sono proposte dalle ricorrenti in via cautelativa, qualora non si ritenesse prevalente la clausola di "non applicabilità" contenuta nel comma 483 – peraltro abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018 – laddove si dovesse intendere che le autonomie speciali siano coinvolte nel sistema sanzionatorio previsto dal comma 475 ma non in quello premiale, previsto dal comma 479.

A prescindere dall'incerto orientamento legislativo in materia di clausole di salvaguardia, che caratterizza il delicatissimo settore delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali, la disposizione impugnata è suscettibile di applicazione alle autonomie speciali ricorrenti soltanto nei sensi precedentemente specificati. Le ricorrenti operano – come già precisato – in un regime che è eterogeneo ed esterno rispetto all'ordinario sistema di finanziamento degli enti locali, ma non sono esentate dal sistema sanzionatorio generale. Valgono sul punto anche le precedenti osservazioni di cui al considerato 6.3 in ordine alla soggezione delle autonomie speciali al sistema sanzionatorio, pur nella peculiarità delle rispettive regole di finanza pubblica.

In definitiva, dalle esposte considerazioni deriva inequivocabilmente che le autonomie ricorrenti – mentre sono soggette ai vincoli e agli obiettivi di finanza pubblica secondo la peculiare disciplina per esse prevista – non partecipano ai fondi statali che riguardano rispettivamente l'incameramento dell'importo delle sanzioni e la correlata erogazione dei premi afferenti al regime ordinario degli altri enti territoriali. Dal che deriva la non fondatezza delle questioni in esame.

6.5.– La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, promossa in riferimento all'art. 136 Cost. per violazione del giudicato costituzionale relativo alla sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte, deve essere anteposta, rispetto alle altre, in quanto riveste carattere di priorità logica, proprio perché «attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2017, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010)» (sentenza n. 231 del 2017).

La ricorrente ritiene che detta disposizione riproduca la medesima norma, in tema di relazioni economico-finanziarie con lo Stato – l'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» – già dichiarata illegittima (sentenza n. 188 del 2016) nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La questione è fondata.

In tema di violazione del giudicato costituzionale, questa Corte «ha già precisato (ex plurimis, sentenze n. 250 e n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010) che tale vizio sussiste ogniqualvolta una disposizione intenda "mantenere in piedi o [...] ripristinare, sia pure indirettamente, [...] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della [...] pronuncia di illegittimità costituzionale" (sentenza n. 72 del 2013), ovvero "ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale" (sentenza n. 350 del 2010). Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una "mera riproduzione" (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina

mira a “perseguire e raggiungere, ‘anche se indirettamente’, esiti corrispondenti” (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966)» (sentenza n. 231 del 2017).

La disposizione impugnata prevede che «[i]l Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all’anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare».

L’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 era stato dichiarato illegittimo nella parte riferita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – dopo un’analitica istruttoria finanziaria effettuata in contraddittorio con le parti (ordinanza istruttoria del 14 gennaio 2016) – dalla sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte per violazione del principio di neutralità degli effetti fiscali della riforma in tema di relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, principio fissato dal combinato dei commi 157 e 159 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», norme interposte in relazione ai profili attuativi di detta riforma. Ciò in quanto il legislatore statale, anziché congruare il preventivo accantonamento secondo il gettito effettivamente maturato dopo la sostituzione dell’ICI con l’imposta municipale propria (IMU) aveva «proceduto in via unilaterale mediante la stabilizzazione dell’accantonamento, determinato su base esclusivamente estimatoria. Avendo la ricorrente richiamato il criterio di neutralità previsto dal combinato dei suddetti commi 157 e 159, è in relazione a questi ultimi che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata» (sentenza n. 188 del 2016).

La declaratoria di incostituzionalità era sorretta da plurime ragioni, tra le quali è utile ricordare «b) la norma impugnata non configura[va] l’accantonamento come istituto provvisorio suscettibile di rideterminazione, nel senso già precisato da questa Corte con la sentenza n. 77 del 2015; c) non [era] stato rispettato il principio di neutralità degli effetti della riforma nell’ambito delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; d) la norma impugnata non prevede[va] l’ostensibilità dei dati analitici di composizione del gettito, necessari per compiere le operazioni di congruaggio, stabilizzare e mettere a regime le entrate fiscali della Regione e dei propri enti locali. [...] In ordine alle dichiarate illegittimità sono necessarie alcune precisazioni circa gli effetti dalle stesse prodotti sul meccanismo dell’accantonamento. Quest’ultimo, proprio in base al principio dell’equilibrio dinamico del bilancio, verrà meno a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando tuttavia che per i decorsi esercizi gli accantonamenti effettuati in via preventiva dovranno essere conciliati con i dati del gettito fiscale accertato, restituendo alla Regione ricorrente le somme trattenute in eccedenza» (sentenza n. 188 del 2016).

La norma in esame – anziché prevedere i termini finanziari iniziali e finali di paragone del congruaggio tra le somme accantonate e il gettito effettivamente accertato, idonei a rendere effettivamente neutrali gli effetti della riforma fiscale – ripropone quale termine “convenzionale” «per gli anni dal 2012 al 2015» il gettito 2010, cioè il meno favorevole alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle “oscillazioni” del gettito fiscale di tale Regione, dipendenti, tra l’altro, dalla sua posizione transfrontaliera.

Al di là del fatto che il congruaggio deve avvenire su dati reali e non teorici per tramutare l’accantonamento in contributo definitivo per la finanza statale, è chiaro che, nel caso in esame, il legislatore statale ha perseguito – sia pure attraverso una diversa tecnica normativa – lo stesso risultato cui tendeva la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte (in senso conforme, sentenza n. 231 del 2017).

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’impugnato comma 519, perseguendo esiti corrispondenti a quelli dell’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013, già ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte nella parte riferita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, contrasta con l’art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale.

Esso, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo poiché determina il contributo definitivo agli obiettivi di finanza pubblica dovuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento alle risultanze del gettito 2010, anziché a quelle degli esercizi in cui sono stati effettuati gli accantonamenti, e non prevede che la determinazione dei relativi conguagli sia effettuata in contraddittorio con la Regione stessa, attraverso la condivisione dei dati fiscali analitici, relativi ai periodi di imposizione soggetti agli accantonamenti interessati al conguaglio.

6.5.1.– Restano assorbite le altre censure relative all'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016;

4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 479, lettera a), e 483, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., agli artt. 81 e 97 Cost., all'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Deliberazione n.55/2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Tommaso SALAMONE	Presidente
Dott. Massimo BALESTIERI	Consigliere (relatore)
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
Dott.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2018

Visti gli articoli 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell’art. 3, c. 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori*

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, e successive integrazioni e modificazioni, recante il “*Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari*”;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 che recepisce le Linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013 e n. 15/SEZAUT/2013;

Vista l’Ordinanza n. 24/2017 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l’odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore, dott. Massimo Balestieri.

FATTO E DIRITTO

1. Con la nota prot. n. 50753 del 12.02.2018, consegnata il 13.02.2018, prot. Corte dei conti n. 892, a firma del Capo Gabinetto della Giunta regionale (d’ordine del Presidente della Giunta), sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12 del D.L. 174/2012 e della legge regionale n. 13/2002, i rendiconti relativi all’esercizio 2017 dei seguenti Gruppi consiliari presenti nel Consiglio regionale della Calabria, unitamente alla documentazione d’interesse, ivi comprese le note del Consiglio regionale:

- PARTITO DEMOCRATICO
- OLIVERIO PRESIDENTE
- DEMOCRATICI PROGRESSISTI
- CALABRIA IN RETE
- LA SINISTRA
- FORZA ITALIA
- CASA DELLE LIBERTA'
- NUOVO CENTRO DESTRA
- MISTO

Con nota pec del 14/02/2018 (prot. Corte dei conti n. 954 del 14/02/2018) il Capo di Gabinetto del Consiglio regionale ha inoltrato il “riepilogo 2017 finanziamento Gruppi consiliari (L.R. 13/2002)”

Con nota pec del 23/02/2018 (prot. Corte dei conti n. 1813 del 23/02/2018) il Presidente del Gruppo Consiliare “Casa delle Libertà” ha inoltrato il rendiconto 2017, rettificato rispetto al precedente pervenuto con nota n. 50753/2018.

Con riferimento alle modalità di trasmissione della suddetta documentazione, si segnala che la normativa nazionale, come emendata dalla sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, individua nel Presidente del Consiglio regionale il soggetto deputato all’attività occorrente ai fini del controllo in questione, invece la legge regionale prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta regionale. Alla luce di quanto precede, la presente delibera viene trasmessa anche al Presidente della Giunta regionale.

2. L’articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nell’ambito delle misure di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari imposti dall’ordinamento internazionale e dall’Unione Europea, ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio annuali dei Gruppi consiliari.

Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo è prevista l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Come noto, il decreto legge 174/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, risulta emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio, essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai Gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto *“un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”*.

Sulla base delle Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepite con il D.P.C.M. 21 dicembre 2012:

- a) le spese inserite nei rendiconti devono corrispondere ai principi di veridicità e correttezza (articolo 1);
- b) sono disciplinati i compiti in capo al Presidente del Gruppo consiliare per quanto riguarda la materia in esame (articolo 2);
- c) si individuano criteri per garantire la completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3);
- d) si dettano norme in materia di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).

In particolare, si esplicita un principio immanente all’ordinamento giuridico, per il quale i rendiconti devono essere veritieri (*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”*) e corretti (*“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”*). Il controllo *de quo*, pertanto, si deve intendere anche come controllo di regolarità sostanziale e non solo formale.

La disciplina in materia di rendiconti dei Gruppi consiliari è completata dalla normativa dettata dal legislatore regionale.

Con legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 è stato emanato il *“Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”*.

Per ciò che concerne la determinazione dell’ammontare dei contributi messi a disposizione dei Gruppi consiliari per l’esercizio 2015, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4, c. 1. L.R. 13/2002, rubricato spese di funzionamento e aggiornamento, è assegnato annualmente a ciascun Gruppo consiliare un contributo, al netto delle spese per il personale, pari a € 5.000,00 per ciascun Consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari a € 0,05 per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

Il suddetto articolo dispone, poi, quanto segue:

“2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.

3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.

4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.

5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento”.

Il successivo art. 4-bis, rubricato spese per il personale, dispone, invece, che il “*tetto massimo in termini finanziari*” è pari al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun Consigliere regionale, con la precisazione che “*Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare*”.

L'art. 7, commi 5 bis e ss., regola la procedura per la restituzione delle somme in caso di pronuncia d'irregolarità, “*mediante predisposizione di apposito piano di*

rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all'articolo 4-bis”.

3. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria del 26 maggio 2015, n. 25, in attuazione degli art. 4 e 4-bis della legge regionale n. 13/2002, sono state assegnate ai Gruppi consiliari, con decorrenza dal mese di gennaio 2015 e per tutta la durata della X^a legislatura (salvo modifiche nella composizione dei Gruppi), le seguenti dotazioni:

- spesa di funzionamento: € 8.159,75 per ciascun Consigliere (€ 5.000,00 quale quota fissa per ciascun appartenente al Gruppo oltre € 3.159,75 quale quota variabile determinata dal numero degli abitanti della Regione Calabria);
- spesa per il personale: € 1.328.671,78 complessive annue (costo di una unità di categoria D6, pari a € 42.860,38, per 31 Consiglieri).

La stessa deliberazione ha stabilito che la ripartizione delle somme decorre da gennaio 2015 e fino al termine della legislatura, fatta salva una diversa quantificazione del budget a seguito di una diversa composizione dei Gruppi, che eventuali modifiche del budget, derivanti da una diversa composizione dei Gruppi consiliari, saranno operate dal Servizio Bilancio e Ragioneria senza ulteriore atto, a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di variazione della composizione dei Gruppi stessi, e ha demandato al Servizio Bilancio e Ragioneria la gestione ed il monitoraggio della spesa del personale assegnato ai Gruppi consiliari e l'erogazione ai singoli gruppi del contributo mensile, previa verifica del budget assegnato.

4. Con pec del 14/02/2014 (nota prot. n. 8647), ad integrazione della documentazione già trasmessa, l'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale ha trasmesso la seguente tabella riepilogativa in merito alla dotazione finanziaria a disposizione dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2017:

Riepilogo 2017 Finanziamento Gruppi Consiliari (L.R. 13/2002)											
Gruppo	Finanziamento spese di funzionamento erogato nell'anno 2017 art. 4 L.R. 13/2002	Disponibilità fondi Spese Personale 2017 art. 4bis L.R. 13/2002	Fondi Spesi e/o erogati per collaboratori Co.Co.Co	Fondi Spesi per Consulenti	INAIL	Differenze INAIL acconto/saldo in sede di autoliquidaz.	Saldo Disponibile finale anno 2017 utilizzabile nel	Disponibilità fondi residui 2016 per spese personale art.4bis L.R. 13/2002	Fondi Spesi e/o erogati per collaboratori Co.Co.Co con fondi 2016	INAIL	Avanzo fondi Gruppi consiliari anno 2016
							anno 2018				
Partito Democratico	81.597,60	428.603,80	428.603,80	n.d.	n.d.		n.d	n.d.	n.d.	n.d	n.d
Oliverio Presidente	40.118,82	210.730,20	163.450,97	44.528,00	799,81	1.427,68	523,74	3.296,66	2.832,33	18,18	446,15
Democratici Progressisti	24.479,28	128.581,14	112.011,33	9.314,96	781,45	712,11	5.761,29	186,67			186,67
Calabria in Rete	8.159,76	42.860,38	42.030,94		200,00	183,59	445,85	976,09			976,09
La Sinistra	8.159,76	42.860,38	37.415,12		201,28	134,35	5.109,63	6.948,12	5.501,82	24,18	1.422,12
Forza Italia	18.359,46	96.435,86	88.387,09		452,62	755,24	6.840,91	6.176,96	5.918,12	24,20	234,64
Casa delle Libertà	17.679,48	92.864,16	90.766,42		565,95	987,91	543,88	2.649,14	2.376,07	21,10	251,97
Nuovo Centro Destra	25.159,26	132.152,84	121.174,83		639,05	870,79	9.468,17	12.566,86	12.244,69	57,67	264,50
Gruppo Misto	29.239,14	153.583,03	149.646,42		580,42	154,26	3.201,93	4.180,00	4.065,86	18,40	95,74
TOTALE	252.952,56	1.328.671,79	1.233.486,92	53.842,96	4.220,58	5.225,93	31.895,40	36.980,50	32.938,89	163,73	3.877,88

5. Con nota del Settore Bilancio e Ragioneria prot. n. 6565 del 06/02/2018 è stato comunicato che tutti i Gruppi consiliari, tranne il Gruppo Partico democratico, hanno esercitato la facoltà di avvalersi degli Uffici del Consiglio regionale per la gestione dei contributi per le spese di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della L.R. n. 13/2002.

Si è attestato inoltre, nella stessa missiva che nessun Gruppo consiliare ha esercitato la facoltà di avvalersi degli stessi Uffici del Consiglio regionale per la gestione dei contributi relativi alle "Spese di Funzionamento", come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. n.13/2002.

6. Con nota prot. n. 5861 del 1/2/2018, il Servizio Bilancio e Ragioneria, ha trasmesso il riepilogo degli adempimenti degli obblighi previdenziali e contributivi assolti dai Gruppi consiliari nell'anno 2017. Rimane in capo al predetto Servizio ogni responsabilità in merito.

OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI ASSOLTI NELL'ANNO 2017								
GRUPPO	Competenze	ONERI				RIMBORSO IRPEF MOD.730 DICH.		
		CONTR. INPS 24% (grup. 16 %)	CONTR.INPS 33,23% (grup. 22,14 %)	I.N.A.I.L.	IRAP 8,50%			
DEMOCRAT. PROGRES.	86.563,28	2.536,48	15.553,38	781,45	7.358,19			
OLIVERO PRESI	129.379,17	6.879,52	19.027,16	817,99	10.997,45			
LA SINISTRA	33.083,99	671,68	6.349,13	225,46	2.812,14	496,00		
FORZA ITALIA	72.488,55	871,68	14.783,43	476,82	6.161,55			
CASA LIBERTA'	71.720,89	1.179,52	14.145,63	587,05	6.096,45	346,00		
NUOVO CENTRO DESTRA	102.963,81	2.564,32	19.139,22	696,72	8.752,17	1.960,00		
CALABRIA IN RETE	32.714,00	1.760,00	4.776,14	200,00	2.780,80	513,00		
MISTO	120.402,62	9.150,56	13.924,52	598,82	10.234,58	1.424,00		
	649.316,31	25.613,76	107.698,61	4.384,31	55.193,33	4.739,00		
	TRATTENUTE							
	IRPEF 1004	ADDIZ.LE REG.LE IRPEF LIQUID.	ADDIZ.LE COM.LE IRPEF LIQUID.	CONTR. INPS 24% (dip. 8,00%)	CONTR.INPS 33,23% (4,11,07)	I.N.A.I.L.	TRAIT. DA 730	PIGNORAM ENTI C.TO TERZI
DEMOCRAT. PROGRES.	2.852,44	301,54	75,02	1.268,24	7.779,97	390,27		80,08
OLIVERO PRESI	5.793,96	953,73	406,82	3.439,76	9.518,00	408,52		
LA SINISTRA	73,93	155,10	71,73	335,84	3.176,07	112,62	14,00	
FORZA ITALIA	2.105,99	474,60	211,56	435,84	7.395,07	238,14		
CASA LIBERTA'	790,07	190,38	78,48	589,76	7.075,84	293,17		
NUOVO CENTRO DESTRA	3.463,60	434,53	178,39	1.282,16	9.573,76	347,99		
CALABRIA IN RETE	3.217,86	336,79	155,74	880,00	2.389,18	99,88	212,00	
MISTO	12.989,26	1.408,63	506,11	4.575,28	6.965,42	299,15	158,00	
	31.287,11	4.255,30	1.683,85	12.806,88	53.873,31	2.189,74	384,00	80,08

7. Con la nota prot. n. 5987 del 2/2/2018 del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, risulta trasmessa la Deliberazione dell'U.P. n. 36/2017 riguardante la definizione delle modalità di realizzazione del sistema informativo previsto dall'art. 7, c. 9 della l.r. n. 13/2002, con allegata la nota del Settore Informativo e Flussi Informativi, sullo stato di attuazione di tale sistema.

8. Con nota del Segretario Generale prot. n. 6844 del 7/2/2018 è stata trasmessa la Deliberazione n. 426 del 18/09/2017 di variazione di bilancio.

All'esito dell'esame della suddetta documentazione, con nota prot. n. 2287 dell'1/03/2018 il Magistrato istruttore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha chiesto di relazionare su una serie sui profili di criticità rilevati e di trasmettere i

rendiconti dei Gruppi consiliari eventualmente modificati alla luce delle criticità stesse. Con nota prot. n. 12428 del 9/03/2018, pervenuta via Pec in pari data, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria ha fornito riscontro alla suddetta nota istruttoria.

A) PROBLEMATICHE GENERALI

RIPARTIZIONE FONDI

Con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria del 26 maggio 2015, n. 25, in attuazione degli art. 4 e 4-bis della legge regionale n. 13/2002, è stata definita la spesa per il personale dei Gruppi consiliari, con la determinazione del tetto massimo e la ripartizione del budget.

Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5/2015 si è provveduto alla costituzione dei gruppi consiliari nella X legislatura, la cui composizione è variata con delibera n. 7/2015 e poi che nell'anno 2017 con le delibere n. 21,26,60,66, secondo la tabella che segue:

COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI NELL'ANNO 2017						
GRUPPO	DELIBERA N. 5/2015 del 9/2/2015	DELIBERA N. 7/2015 del 24/2/2015	DELIBERA N. 21/2017 del 23/2/2017	DELIBERA N. 26/2017 del 10/4/2017	DELIBERA N. 60/2017 del 7/11/2017	DELIBERA N.66/2017 del 24/11/2017
PARTITO DEMOCRATICO	10	10	10	10	10	10
OLIVERIO PRESI	5	5	5	5	4	4
DEMOCRAT. PROGRES.	3	3	3	3	3	3
CALABRIA IN RETE	1	1	1	1	1	1
LA SINISTRA	1	1	1	1	1	1
FORZA ITALIA	5	3	3	2	2	2
CASA LIBERTA'	3	3	2	2	2	2
NUOVO CENTRO DESTRA	3	3	3	3	3	3
MISTO		2	3	4	5	5
TOTALI	31	31	31	31	31	31

Tabella elaborata dalla Corte dei conti, in base ai dati trasmessi dalla Regione

L'art. 4 c. 7 della l.r. n. 13/2002 prevede che se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

Con pec del 22/02/2018 (prot. Corte dei conti n. 1556 del 22/02/2018), il Capo di Gabinetto del Consiglio regionale ha inoltrato due tabelle contenenti la “composizione numerica Gruppi Consiliari 2017 e finanziamento spese funzionamento e spese di personale” laddove risulta il finanziamento diviso per singolo mese.

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MESE												
	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO	
	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento
Partito Democratico	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80
Oliverio Presidente	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90
Democratici Progressisti	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94
Calabria in Rete	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98
La Sinistra	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98
Forza Italia	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96
Casa delle Libertà	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96
Nuovo centro Destra	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94
Misto	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	3,00	2.039,94	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92
Totale	31,00	21.079,38	31,00	21.079,38	31,00	21.079,38	31,00	21.079,38	31,00	21.079,38	31,00	21.079,38

SPESE FUNZIONAMENTO PER MESE												
	LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento	N. Cons.	Finanziamento
Partito Democratico	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,80	10,00	6.799,90
Oliverio Presidente	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	5,00	3.399,90	4,00	2.719,92
Democratici Progressisti	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94
Calabria in Rete	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98
La Sinistra	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98	1,00	679,98
Forza Italia	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,98	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96
Casa delle Libertà	2,00	1.359,96	2,00	1.359,95	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96	2,00	1.359,96
Nuovo centro Destra	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	3,00	2.039,94	4,00	2.719,92
Misto	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92	4,00	2.719,92
Totale	31,00	21.079,38	31,00	21.079,37	31,00	21.079,38	31,00	21.079,40	31,00	21.079,38	31,00	21.079,48

Dall'esame delle suddette tabelle e delle deliberazioni sulla composizione e variazione dei gruppi nel corso del 2017 emergevano, in sede istruttoria, le seguenti criticità che si chiedeva di chiarire nel dettaglio:

- la variazione numerica dei singoli gruppi, operata con Deliberazione n. 26 del 26 aprile 2017 è stata attuata sin dal mese di aprile e non dal mese successivo per come prevede l'art. 4 c. 7 della l.r. n. 13/2002.
- le variazioni operate con Deliberazione n. 60 del 7/11/2017 e n. 66 del 24/11/2017, (quest'ultima ha lasciato invariato il numero dei componenti per singolo gruppo rispetto alla precedente n. 60), che hanno stabilito nel numero di 3 e di 5 rispettivamente il numero dei consiglieri per i gruppi Nuovo Centro Destra e Gruppo Misto, non trovano

riscontro nella ripartizione operata dagli Uffici del consiglio, basata su una composizione, per il mese di dicembre pari a 4 consiglieri ciascuno per i predetti due gruppi consiliari.

Con nota prot. n. 12123 dell'8/03/2018 dell'Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa del Consiglio regionale della Calabria, ha rappresentato che *“nelle vicende istituzionali dell'ente, le variazioni della consistenza numerica dei gruppi consiliari possono intervenire sia per effetto del subentro di un consigliere regionale ad altro, nei casi espressamente previsti dall'ordinamento (es. sospensione dalla carica, ex lege "Severino"; sopravvenuta incompatibilità, dimissioni, ecc.), sia per effetto della successiva adesione del consigliere regionale ad altro gruppo consiliare”* e ha chiarito che il numero dei consiglieri per i gruppi Nuovo Centro Destra e Gruppo Misto è variato in data 30 novembre 2017, successivamente alla Deliberazione n. 66 del 24/11/2017, e, di conseguenza, nel mese di dicembre sono stati erogati i contributi in ragione della suddetta variazione, che è stata, poi, oggetto della Deliberazione n. 1 del 9/01/2018.

Al riguardo la Sezione prende atto di quanto rappresentato.

IRAP

Si rilevava in sede istruttoria che, dagli atti quali allegati al rendiconto 2017, il Gruppo consiliare Partito Democratico ha precisato che l'Irap è stata calcolata sul totale delle retribuzioni dei co.co.co dal mese di gennaio al mese di dicembre, pari ad € 427.710,00, al netto delle deduzioni Irap per contributi assicurativi Inail; all'importo netto di € 419.849,00 si è applicata l'aliquota del 4.82%.

Dagli atti quali trasmessi dal Consiglio regionale, in allegato alla nota prot. n. 5861 del 1/2/2018, risulta che per tutti i Gruppi consiliari, escluso il Partito Democratico, è stata applicata una aliquota IRAP pari all'8,50%.

Al riguardo già con la deliberazione n. 46/2017, relativa al rendiconto del Gruppo consiliare Partito Democratico esercizio 2016, questa Sezione ha evidenziato la diversa modalità di calcolo dell'Irap:

- gli Uffici del Consiglio regionale hanno applicano l'aliquota prevista dall'art. 16, c. 2 del D.Lgs n. 446/1997, che prevede che *“Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento”*; il c. 1 lettera e-bis), individua tali soggetti nelle *“Amministrazioni pubbliche di cui*

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale”.

- il Gruppo consiliare Partito Democratico ha, invece, applicato l'aliquota prevista dall'art. 16, c. 1 del D.Lgs 446/1997 “*1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 (3,9 dal 1° gennaio 2015) per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45*”, con la maggiorazione dello 0,92 di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 2009 e dalla L.R. 12/06/2009, n. 19, e, quindi, l'aliquota del 4.82.

Con la citata delibera n. 46/2017, pur rilevando che il controllo sulla corretta applicazione della normativa in questione compete in sede amministrativa agli uffici finanziari ed in sede giudiziaria alla competente commissione tributaria, questa Sezione ha invitato il suddetto Gruppo consiliare ad accantonare prudenzialmente, a valere sui fondi residui esercizio 2016, le occorrenti risorse per eventualmente regolarizzare la posizione Irap anche con riferimento agli esercizi pregressi.

In risposta a tale rilievo, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso la documentazione prodotta dal Gruppo consiliare Partito Democratico, che sarà oggetto di esame nella parte specifica relativa al suddetto Gruppo

La Sezione invita il Presidente del Consiglio regionale ad attivarsi presso i competenti uffici tributari per chiarire l'esatta determinazione dell'aliquota prima del termine della legislatura.

SPESE PER CONSULENZE

Si rilevava in sede istruttoria che la voce “Spese consulenze, studi e incarichi” è collocata, nel modello di rendiconto allegato al DPCM 21 dicembre 2012, al punto 6 del riquadro totale uscite pagate.

Sul punto si segnalava che i Gruppi consiliari Democratici Progressisti, Oliverio Presidente e Partito Democratico hanno inserito la suddetta spesa in quella per il personale, invece i Gruppi consiliari Casa delle Libertà, Gruppo Misto, Forza Italia, Nuovo Centro Destra in quella di funzionamento; i restanti Gruppi consiliari non hanno avuto spese per consulenze.

Si chiedeva, quindi, di voler chiarire tale discrasia, atteso che i relativi contratti sono uguali e prevedono, per quanto riguarda il pagamento, la presentazione della fattura.

Il Presidente del Consiglio Regionale, in sede di risposta, ha rinviato *“alla documentazione prodotta dai singoli Gruppi consiliari”*.

Stante ciò, la problematica verrà esaminata nella parte relativa alle problematiche specifiche dei singoli Gruppi consiliari.

AVANZO 2015

In sede istruttoria è stato chiesto ad alcuni Gruppi consiliari di fornire chiarimenti in ordine alla differenza riscontrata tra il fondo cassa finale per spese di personale esercizio 2016 ed il fondo cassa esercizi precedenti riportato nel rendiconto 2017.

Sul punto si richiama l'attenzione sulla disciplina di cui all'art. 4 comma 8, della l.r. n. 13/2002: *I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento”*.

Dalla documentazione trasmessa a riscontro emerge che i Gruppi consiliari hanno gestito in modo non uniforme la voce avanzo 2015 in sede di rendiconto 2017 (sul punto si rinvia alla disamina delle problematiche specifiche relative ai singoli Gruppi).

Al riguardo la Sezione invita il Presidente del Consiglio regionale a chiarire, per il futuro, se le somme relative all'avanzo non disponibile costituiscano somme in economia nel bilancio del Consiglio o rimangano invece assegnate ai Gruppi consiliari fino al termine della legislatura pur non potendo essere spese, fornendo le necessarie indicazioni operative ai Gruppi.

In sede di rendiconto i Gruppi consiliari sono tenuti a precisare, in ogni caso, le somme in economia, tramite note al rendiconto, al fine di tracciare contabilmente le somme in questione.

B) PROBLEMATICHE SPECIFICHE

Si rilevava, in sede istruttoria, l'incompletezza della documentazione trasmessa da alcuni Gruppi consiliari, invitando il Presidente del Consiglio regionale, a rappresentare tale circostanza agli organi competenti per chiarire una serie di criticità riscontrate e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa.

GRUPPO MISTO

E' stato rilevato in sede istruttoria che dal rendiconto 2017 risulta: - un fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale per € 4.180,00 mentre, nel rendiconto 2016, il

Gruppo consiliare ha esposto un fondo di cassa finale per spese di personale pari ad € 10.621,82; - un fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento per € 17.368,48 mentre, nel rendiconto 2016, il Gruppo consiliare ha esposto un fondo di cassa finale per spese di funzionamento, pari ad € 17.346,78.

Con nota prot. n. 12070 del 7/3/2018, il Presidente del Gruppo consiliare ha fatto presente quanto segue:

“... con riferimento al primo rilievo effettivamente nel Modello B di rendicontazione annuale anno 2016 il Gruppo Consiliare -Misto- ha erroneamente riportato alla voce -Spese per il personale sostenute dal Gruppo- l'importo di € 81.221,25 (cioè i fondi spesi dal Gruppo per il personale con i soli fondi di competenza anno 2016) ed alla voce "Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale" l'importo di € 319,55 (cioè la sola voce INAIL anno 2016). Il Gruppo Misto, per mera svista, non ha quindi riportato alle sopracitate voci anche gli importi spesi per il personale nell'anno 2016 con fondi residui anno 2015. Più specificatamente, il Gruppo Consiliare "Misto", nell'anno 2016, ha speso per il personale € 81.221,21, oltre € 319,55 per INAIL, con fondi di competenza dell'anno 2016, ed € 6.135,35, oltre € 26,73 per INAIL, con fondi residui anno 2015, per una spesa complessiva di € 87.702,84 (si veda All.1 - Nota prot. 2358 del 18/01/2017 del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale della Calabria, avente ad oggetto: Trasmissione riepilogo risorse erogate nell'anno 2016, X Legislatura).

Pertanto, l'importo corretto da riportare nel Modello B di rendicontazione anno 2016 alla voce -Spese per il personale sostenute dal gruppo- sarebbe dovuto essere di € 87.356,60 (di cui € 81.221,25 quali fondi spesi dal Gruppo per il personale con risorse anno 2016 + € 6.135,35 quali fondi spesi dal Gruppo per il personale con residui anno 2015). Parimenti, l'importo corretto da riportare nel Modello B di rendicontazione anno 2016 alla voce -Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale- sarebbe dovuto essere di € 346,28 (di cui € 319,55 a titolo di INAIL 2016 + € 26,73 a titolo di INAIL 2015).

E' evidente che gli importi erroneamente riportati nel Modello B di rendicontazione anno 2016, per come sopra specificato, hanno conseguentemente generato un errore anche per quanto riguarda l'importo della voce "Fondo di cassa finale per spese di personale" erroneamente riportato in € 10.621,82 anziché in € 4.180,00.

Ed infatti sottraendo alla voce -Fondo iniziale di cassa per spese di personale- del Modello B anno 2016, pari ad € 92.162,62, l'importo di cui alla voce -Spese per il personale sostenute dal gruppo- pari ad € 87.356,60 (di cui € 81.221,25 quali fondi spesi dal Gruppo per il personale con risorse anno 2016 + € 6.135,35 quali fondi spesi dal Gruppo per il personale

con residui anno 2015), nonché l'importo di cui alla voce -Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale- pari ad € 346,28 (di cui € 319,55 a titolo di INAIL 2016 + € 26,73 a titolo di INAIL 2015), ed infine l'importo dell'Avanzo 2015, non utilizzabile nel 2017, pari ad € 279,78 si ottiene esattamente l'importo di € 4.180,00 che corrisponde al -fondo di cassa finale per spese di personale- anno 2016 e, conseguentemente, al -fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale- anno 2017. Tale importo è stato correttamente riportato nel Modello B di rendicontazione anno 2017.

Con riferimento al secondo rilievo, la differenza è dovuta ad un mero errore materiale precedente sull'importo della ritenuta d'acconto da versare per la fattura n. 37 del 28 dicembre 2015 del consulente Dr. Vercillo Martino Aristide, non considerato nel fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento in quanto l'uscita sarebbe stata effettuata nel 2016 come di fatto avvenuto con il pagamento a mezzo modello F24; i movimenti bancari che determinano il fondo cassa finale spese di funzionamento sono stati contabilizzati correttamente sia nel 2016 che nel 2017, come da libro giornale allegato nei rendiconti depositati ma, pur inserendo in quello del 2016, nelle spese di funzionamento al rigo 6 il costo complessivo sostenuto per le consulenze di € 6.520,00, importo comprendente la ritenuta di € 920,00 versata sulla fattura suddetta, in tale rendiconto, per mero errore materiale, era stato considerato nel fondo cassa esercizi precedenti un importo della ritenuta di € 900,00 anziché quella dovuta e poi correttamente versata nel 2016.

Per meglio specificare si evidenzia come il fondo cassa esercizi precedenti nel rendiconto 2016 è stato indicato in € 9.609,91 (anziché in 9.629,91) con una differenza con il saldo banca al 31.12.2015, pari ad € 8.709,61, come da estratto conto disponibile, di € 900,30 mentre, in realtà, la ritenuta dovuta e poi versata nel 2016, riportata correttamente nelle uscite per come sopra esposto, era appunto pari ad € 920,00. L'errore materiale nella trascrizione degli importi da indicare al rigo interessato ha generato la differenza rilevata correttamente dalla Corte dei conti”.

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ed avendo, il Gruppo consiliare riportato la spesa per consulenze, correttamente, nella spesa di funzionamento, ritiene superate le criticità rilevate nella nota istruttoria.

OLIVERIO PRESIDENTE

E' stato rilevato in sede istruttoria che il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale, riportato nel rendiconto 2017 per € 3.296,66, non coincide con il rendiconto

dell'anno 2016 che ha registrato un fondo cassa finale per spese di personale per € 6.060,28.

E' stato, inoltre, chiesto di chiarire il compenso della Sig.ra Costantino Tiziana, in quanto il contratto di Co.co.co. prevede un importo mensile di € 560,00 ed un periodo contrattuale che va dal 15/09/2017 al 31/12/2017, pari a n. 3 mesi e 15 giorni. Di contro, dalla tabella trasmessa dal Consiglio regionale "obblighi previdenziali e assicurativi anno 2017" risulta un totale competenze per € 569,69.

Con nota prot. n. 11728 del 6/3/2018, il Presidente del Gruppo consiliare, ha comunicato quanto segue:

"...collaboratore Costantino Tiziana: si precisa che dopo la sottoscrizione del contratto di collaborazione, la Dottoressa Costantino, ha avuto un incarico di supplenza nel nord Italia, pertanto, per come si evince dalla richiesta di disdetta allegata, abbiamo disdetto a far data dal 15/10/2017 il contratto di collaborazione. Fondo cassa esercizi precedenti: si precisa che nel rendiconto 2017 non abbiamo inteso riportare le somme residue dell'anno 2015, pari ad € 2.763,62, in quanto non sono nelle nostre disponibilità, e non sarebbero state utilizzabili nell'anno 2017 (fondo cassa finale € 6.060,28 -fondo residuo 2015= € 2.763,62 = € 3.296.66 fondo da noi riportato) fondo cassa che coincide con quanto riportato nel riepilogo delle spese inviatoci dal servizio bilancio e ragioneria del Consiglio regionale Calabria. Allegati: 1) Disdetta contratto Costantino Tiziana 2) Riepilogo risorse erogate. Per quanto riguarda le Spese per consulenze, il Presidente del gruppo consiliare, ha precisato che: -i fondi utilizzati per spese consulenti sono quelli stanziati per spese del personale, gestiti su nostra delega, dal servizio bilancio e ragioneria del Consiglio regionale Calabria-".

La Sezione, in merito ai primi due punti di rilievo, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le criticità rilevate nella nota istruttoria.

Per quanto riguarda la spesa per consulenze, rendicontate dal Gruppo come "spesa per il personale", la Sezione rileva che tali spese debbano essere ricomprese nelle spese di funzionamento, così come si evince dalla voce "Spese consulenze, studi e incarichi" collocata, nel modello di rendiconto allegato al DPCM 21 dicembre 2012, al punto 6 del riquadro totale uscite pagate, e per come operato anche dai Gruppi consiliari Casa delle Libertà, Gruppo Misto, Forza Italia e Nuovo Centro Destra. Stante ciò, inviata il Gruppo consiliare Oliverio Presidente, per gli anni futuri, ad uniformarsi e inserire la spesa per consulenze nella voce "spese di funzionamento".

CASA DELLE LIBERTA'

E' stato rilevato in sede istruttoria che il fondo di cassa finale per spese di personale, riportato nell'ultimo rigo del rendiconto da ultimo trasmesso con nota del 23.02.2018, riporta l'importo di € 1.771,68, che non trova riscontro nei dati così come trasmessi dagli Uffici del Consiglio regionale (nota Settore Bilancio e Ragioneria prot. n. 1660 del 12.01.2018).

Il Presidente del Gruppo consiliare, con nota prot. n. 12294 dell'8/03/2018, ha comunicato quanto segue:

“ ... in merito al -Fondo di cassa finale per spese di personale- si precisa che il valore di € 1.771,68 è il risultato della somma dell'avanzo del fondo per spese di personale esercizi 2015-2016-2017, come da documentazione allegata, e in particolare: Avanzo 2015 : € 975,83; -Avanzo 2016: € 251,97; -Avanzo 2017: € 543,88”.

Con riferimento alla collocazione della spesa per consulenze ha rappresentato che tale spesa, *“come prevista dal DPCM 21 dicembre 2012 alla voce n. 6 del rendiconto allegato al DPCM sopra citato, è imputata come spesa di funzionamento”.*

Da un punto di vista formale, la Sezione rileva che nella voce di rendiconto *Fondo di cassa finale per spese di personale*, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto escludere la voce relativa all' avanzo 2015 per € 975,83, o quanto meno precisare che trattasi di economia non utilizzabile, in quanto non spendibile nell'esercizio 2017, in ragione della previsione di cui all'art. 4 comma 8 della L.R. n. 13/2002 e s.m., che consente di utilizzare solo nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento. Sul punto si evidenzia che la nota del Settore Bilancio e Ragioneria prot. n. 1660 del 12.01.2018, avente ad oggetto, trasmissione riepilogo risorse erogate nell'anno 2017, non prevede la somma di € 975,83, quale avanzo 2015.

La spesa per consulenze è stata correttamente riportata in quella di funzionamento.

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le criticità rilevate nella nota istruttoria, in ragione della problematica solo formale relativa all'avanzo 2015.

NUOVO CENTRO DESTRA

E' stato rilevato, in sede istruttoria, che il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale, riportato nel rendiconto per € 13.998,43, non trova riscontro nella tabella "riepilogo 2017, finanziamento gruppi consiliari, trasmessa dagli Uffici del Consiglio regionale e nella nota prot. 1667 del 12/1/2017 a firma del Dirigente dell'area 4, settore

bilancio e ragioneria del Consiglio regionale, laddove risulta un importo di € 12.566,86, con una differenza di € 1.431,57. Di contro, in calce al rendiconto 2017 il Presidente del Gruppo consiliare, dichiara che la differenza di € 1.431,57, "costituisce economia di spesa non più utilizzabile".

Con nota prot. n. 12250 dell'8/03/2018, il Presidente del Gruppo consiliare chiarisce che, *"...il -Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale- pari complessivamente ad € 13.998,43 riportato nel rendiconto per l'anno 2017, non trova riscontro nella nota prot. n. 1667 del 21.01.2018 trasmessa dal Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale (laddove risulta un importo di € 12.566,86), in quanto quest'ultimo riguarda solo il fondo cassa residuo anno 2016 per spese di personale, mentre nel rendiconto prodotto dallo scrivente Gruppo consiliare è stato contabilizzato anche il -fondo cassa residuo anno 2015 per spese di personale- pari ad € 1.413,57 (saldo differenziale che sommandosi al -fondo cassa residuo anno 2016 per spese di personale- determina l'importo -fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale-, oggetto per l'appunto di rendicontazione). Quadro riepilogativo: Fondo iniziale di cassa per spese di personale € 13.998,43 di cui: € 1.431,57 come fondo cassa esercizio 2015 che costituisce economia di spesa, cioè somma non più utilizzabile nel 2017; € 12.566,86 come fondo cassa esercizio 2016 per spese di personale – residuo disponibile per l'esercizio 2017.*

In merito, poi, al punto "spesa per consulenze", della nota istruttoria, il Presidente del Gruppo consiliare chiarisce che la rendicontazione *"della relativa spesa per l'anno di riferimento è avvenuta sotto la voce -spese consulenze, studi e incarichi- (punto 6 del riquadro -totale uscite pagate-) conformemente al disciplinare adottato ai sensi del DPCM 21.12.2012. Trattasi di spesa afferente prestazioni professionali, la cui natura comporta la classificazione nell'ambito delle spese di funzionamento."*

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le criticità rilevate nella nota istruttoria.

LA SINISTRA

E' stato rilevato in sede istruttoria che il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale per € 6.948,12 non coincide con il rendiconto 2016, che ha riportato, un fondo di cassa finale per spese di personale pari ad € 7.573,42.

Per quanto riguarda il contratto con la Sig.ra Funaro Ersilia, firmato il 18 luglio 2017, con importo mensile mensile pari ad € 734,00, al lordo delle ritenute di legge, per un periodo contrattuale dal 18/07/2017 al 31/12/2017, è stato chiesto di esplicitare nel

dettaglio come sia stata determinata la somma riportata nella colonna 4 “competenze” della tabella "obblighi previdenziali e assicurativi assolti nell'anno 2017" così come trasmessa in atti, per € 4.197,68.

Il Presidente del Gruppo consiliare, con nota prot. n. 12124 del 08/03/2018 ha precisato che, *“...per quanto riguarda il rilievo sul fondo cassa -esercizi precedenti- relativi a spese personale che, erroneamente, è stata inserita la sola somma di euro 6.948,12 relativa all'anno 2016 e non è stata aggiunta la somma di euro 625,30 relativa all'avanzo 2015; pertanto il totale da considerare è di euro 7.573,42”*.

Per quanto riguarda la collaboratrice Funaro Ersilia il Presidente del Gruppo consiliare, si è rimesso ai chiarimenti del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale della Calabria che, con nota prot. n. 48 del 17/07/2017, ha chiarito quanto segue: *“... in merito al collaboratore Funaro Ersilia si esplicita come la somma di € 4.197,68 riportata nella colonna -competenze- della tabella -obblighi previdenziali e assicurativi assolto nell'anno 2017-, fa riferimento a un lordo di € 770,00 e non di € 734,00, come indicato in contratto per mero errore materiale. Il Gruppo consiliare, avendo delegato gli Uffici del Consiglio regionale alla gestione del personale (L.R. 13/2002 art.9, comma 4) con nota prot. n. 48 del 17/07/2017 che si allega alla presente, aveva presentato ai suddetti uffici una richiesta di conferimento incarico di collaborazione in favore del collaboratore Funaro Ersilia, con decorrenza dal 18/07/2017 al 31/12/2017 per un costo complessivo al Gruppo, pari ad € 964,00. Tale importo, dedotti gli oneri riflessi, corrisponde infatti a un corrispettivo lordo mensile al collaboratore pari ad € 770,00 e, pertanto, le competenze per l'intero periodo contrattuale corrispondono ad € 4.197,68 così come correttamente riportato in tabella”*.

Alla luce del suddetto riscontro, per quanto concerne il fondo cassa è stato chiarito che la differenza deriva dall'esclusione dell'avanzo 2015 per € 625,30, che in realtà non costituisce una somma che era spendibile nell'esercizio 2017 in ragione della previsione di cui all'art. 4 comma 8 della L.R. n. 13/2002 e s.m., che consente di utilizzare solo nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento. Sul punto si evidenzia che la nota del Settore Bilancio e Ragioneria prot. n. 1671 del 12.01.2018, avente ad oggetto trasmissione riepilogo risorse erogate nell'anno 2017, non prevede la somma di € 625,30, quale avanzo 2015.

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le criticità rilevate nella nota istruttoria.

PARTITO DEMOCRATICO

Si rilevava in sede istruttoria che il fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento ed il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale, assommano da rendiconto ad € 208.343,99, mentre dai movimenti del conto corrente bancario, allegato in atti, a pag. 39/39 risulta un saldo iniziale al 2.1.2017 pari ad € 208.870,87.

Su tale aspetto il Presidente del Gruppo consiliare con nota prot. n. 11641 del 6/03/2018, ha comunicato che: *“...la distinta di bonifico n. 102 di € 500,38, spedita il 27/12/2016 del collaboratore Limongi Mauro, era stata rifiutata. Per tale ragione, in data 30/12/2016, era stato effettuato lo storno della scrittura e si era quindi proceduto al nuovo bonifico in data 31/12/2016 (ALL.1). Essendo però questo un giorno prefestivo, il bonifico è stato contabilizzato in banca solo il 2 gennaio 2017. Al valore nominale del bonifico deve essere sommata poi anche la spesa per l'effettuazione del bonifico stesso, pari ad € 1.50 ed infine l'imposta di bollo al 31/12/2016 pari ad € 25,00, tutte voci conteggiate al 2/01/2017 (All. 2). Pertanto il saldo bancario al 30/12/2016 risultava essere di € 208.870,87 mentre il saldo di riconciliazione era pari ad € 208.343,99, (cioè il saldo bancario meno le suddette spese che sono state considerate nell'anno 2016). E' per questo motivo che il saldo al 2 gennaio 2017 risulta essere di € 208.870,87. E' per lo stesso motivo che le somme di € 500,38, di € 25,00 (€ 526,88), sono presenti nella movimentazione contabile del conto corrente al 2 gennaio 2017”.*

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare la suddetta criticità.

In merito al punto della nota istruttoria riguardante l'IRAP, il Presidente del Gruppo consiliare ha comunicato quanto segue: *“.... l'imposta è stata calcolata sul totale delle retribuzioni dei collaboratori coordinati e continuativi da gennaio a dicembre 2016 ed ammonta ad € 427,710,00 al netto delle deduzioni IRAP per contributi assicurativi INAIL ex art. 11, c.1 lettera a) Dlgs 446/97 pari ad € 7.861,00. A tale importo netto di € 419.849,00 si è applicata l'aliquota per la Regione Calabria del 4,82%. L'ammontare dell'IRAP pagato a titolo di saldo 2016 e di I acconto 2017 è di € 15.983,48, a titolo di II acconto 2017 è di €. 12.142,20. La misura dell'aliquota applicata da parte del Gruppo del Partito Democratico, ossia il 4,82%, è stata individuata in base all'art.16, 1° comma, del D.Lgs. 446/1997, sul presupposto che il gruppo consiliare abbia natura di associazione non riconosciuta soggetta alle norme di diritto privato. Tuttavia, accogliendo l'invito da parte di codesta rispettabile Corte ad accantonare, in via prudenziale, le risorse per un “eventuale” regolarizzazione dell'anno 2016 e pregressi, effettuando i conteggi per differenza vengono fuori i seguenti accantonamenti: -€ 9.476,00 Anno 2015; -€ 23.275,00 Anno 2016. Tali somme, €*

32.751,00, vengono indicate all'interno del Fondo finale di cassa per spese di personale. Pertanto, il Fondo finale di cassa per spese di personale è pari ad €. 58.621,35 di cui €. 32.751,00 accantonati per eventuale regolarizzazione IRAP anni 2016 e pregressi, mentre i restanti €. 25.870,35 possono essere utilizzati per l'anno successivo. Fondo finale di cassa per spese di personale € 58.621,35 di cui: - € 32.751,00 accantonati per IRAP anno 2016 e pregressi; -€ 25.870,35 da utilizzare a riporto per l'anno successivo”.

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le criticità rilevate nella nota istruttoria ma invita il Presidente del Gruppo consiliare a chiarire, nel più breve tempo possibile, e comunque, prima della fine della consiliatura, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, l'esatta determinazione dell'aliquota Irap presso gli uffici tributaria per eventualmente regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Erario.

In merito al punto SPESE PER CONSULENZE della nota istruttoria, il Presidente del Gruppo consiliare ha comunicato che: “ sono state inserite tra le spese per il personale (e non tra quelle di funzionamento), quelle per il consulente, sulla scorta delle indicazioni dell'allegato (A) al DPCM 21 dicembre 2012, denominato -Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213-. Poiché il 4° comma dell'art.1 del citato allegato - alle lettere da a) ad i) contiene un elenco (che sembrerebbe tassativo) dei possibili usi del contributo per spese di funzionamento; considerato altresì che tra i vari usi non vengono indicate le spese per consulenze, studi o incarichi, si è ritenuto più corretto ratione materiae più consono con il testo normativo, inserire le spese di consulenza tra quelle del personale”.

Per quanto riguarda la spesa per consulenze, rendicontate dal Gruppo come spesa per il personale, la Sezione rileva che tali spese debbano essere ricomprese nelle spese di funzionamento, così come si evince dalla voce “Spese consulenze, studi e incarichi” collocata, nel modello di rendiconto allegato al DPCM 21 dicembre 2012, al punto 6 del riquadro totale uscite pagate, per come operato anche dai Gruppi consiliari Casa delle Libertà, Gruppo Misto, Forza Italia e Nuovo Centro Destra. Stante ciò, la Sezione invita il Gruppo consiliare Partito Democratico, per gli anni futuri, ad uniformarsi ed ad inserire la spesa per consulenze, nella voce “spese di funzionamento” .

FORZA ITALIA

Si rilevava in sede istruttoria che il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale, riportato nel rendiconto 2017 per € 6.176,96 non coincide con il rendiconto 2016 che ha

esposto un fondo di cassa finale per spese di personale pari ad € 7.291,29, e che alla voce 2 del rendiconto 2017, fondi trasferiti per spese di personale, risulta un importo pari ad € 96.453,86, mentre dalle tabelle del Consiglio la somma risulta pari ad € 96.435,86.

Con nota prot. n. 11725 del 06/03/2018, il Presidente del Gruppo consiliare ha comunicato che: *“... il Gruppo Consiliare Forza Italia ha esercitato la facoltà di delegare la gestione del personale agli Uffici del Consiglio Regionale, ad eccezione dei costi per consulenze e per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di conseguenza tutte le osservazioni mosse potranno essere richieste direttamente agli uffici preposti del Consiglio Regionale, fermo restando che la presunta discrasia tra la cifra indicata nella voce 2 del rendiconto per spese di personale per € 96.453,86 con la cifra pari ad € 96.435,86 è frutto di un errore materiale di semplice trascrizione in quanto la cifra corretta è quella riportata dagli Uffici delegati (euro 96.435,86). Inoltre, si intende precisare solo ulteriormente sulla presunta non coincidenza tra il -fondo cassa esercizi precedenti per le spese di personale, riportato nel rendiconto 2017 per Euro 6.176,96- e quello del rendiconto 2016 che ha -un fondo di cassa finale per spese di personale pari ad Euro 7.291,29-, che tale differenza pari ad Euro 1.114,33 è spiegabile con la facoltà concessa dall'art. 4 comma VIII della L.R. n. 13/2002 e s.m., che consente il riparto all'anno successivo di tutte -le somme non spese nell'anno di riferimento-. Nel caso specifico proprio applicando tale criterio (della non utilizzabilità delle somme non spese) il residuo di Euro 1.114,33, sopra indicato, non è stato riportato solo perché trattasi di somme non utilizzabili nei successivi anni gestionali della legislatura, pur rimanendo assegnate al Gruppo di Forza Italia fino al completamento della legislatura.*

Perciò tale somma non figura nel fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale come attività disponibile, in quanto le stesse somme - come si ripete -non saranno impiegabili, pur rimanendo imputate al Gruppo di riferimento”.

Con riferimento alla collocazione della spesa per consulenze il Presidente del Gruppo consiliare, ha comunicato che le stesse sono state inserite nelle spese di funzionamento come previsto dall'art. 4, comma 1, della l.r. n. 13/2002.

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le criticità rilevate nella nota istruttoria.

DEMOCRATICI PROGRESSISTI

E' stato rilevato, in sede istruttoria, che, il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale, riportato nel rendiconto 2017 per € 186,67, non coincide con il rendiconto dell'anno 2016, che ha esposto un fondo cassa finale per spese di personale per € 690,46 e

che la voce di rendiconto “versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale- INAIL”, riportata per € 1.618,56, non trova riscontro nei dati forniti dagli Uffici del Consiglio regionale nella tabella “Riepilogo 2017 Finanziamento Gruppi Consiliari (L.R. 13/2002)” e nella nota prot. n. 1.662 del 1201/2018 a firma del Dirigente del settore bilancio e ragioneria del Consiglio regionale, laddove risulta l’importo di € 1.493,56.

Per quanto riguarda la collaboratrice Sig.ra Bitonte Elena, si rilevava che con contratto firmato il 20/2/2017 è stato stabilito un corrispettivo mensile pari ad € 451,00, al lordo delle ritenute di legge, per un periodo contrattuale dal 20/02/2017 al 30/06/2017. Si chiedeva, quindi, di esplicitare nel dettaglio come sia stata determinata la somma riportata nella colonna “competenze” della tabella “obblighi previdenziali e assicurativi assolti nell’anno 2017” così come trasmessa in atti, per € 579,88.

Per quanto riguarda la collaboratrice Sig.ra Selvaggi Angela Maria, si rilevava che, con contratto firmato il 04/08/2017, è stato stabilito un corrispettivo mensile pari ad € 356,00, al lordo delle ritenute di legge, per un periodo contrattuale dal 04/08/2017 al 31/12/2017. Si chiedeva di esplicitare nel dettaglio come sia stata determinata la somma riportata nella colonna “competenze” della tabella “obblighi previdenziali e assicurativi assolti nell’anno 2017” così come trasmessa in atti, per € 734,87.

Con riferimento alla spesa per consulenze, si rilevava che la voce di rendiconto per “spese consulenze, studi e incarichi”, riportata per € 9.814,96, non trova riscontro nei dati forniti dagli Uffici del Consiglio regionale nella tabella “Riepilogo 2017 Finanziamento Gruppi Consiliari (L.R. 13/2002)” e nella nota prot. n. 1.662 del 1201/2018 a firma del Dirigente del settore bilancio e ragioneria del Consiglio regionale, laddove risulta l’importo di € 9.314,96.

Il Presidente del Gruppo consiliare, con nota prot. n. 11561 del 06/03/2017, ha comunicato quanto segue: “... si è pensato di inserire nel rendiconto finale del Gruppo Consiliare solo le voci che erano materialmente nella disponibilità di tale Gruppo, ciò anche considerando che il rendiconto riepiloga nella prima parte le -entrate disponibili nell'esercizio- il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale dell'anno 2016 contemplava un importo di € 690,46 dato dalla somma di avanzi relativi all'anno 2015 pari ad € 503,79 ed avanzi relativi all'anno 2016 pari ad € 186,67 (cfr. riepilogo risorse erogate nel 2016 trasmesso dal settore Bilancio e Ragioneria della Regione Calabria con prot. 2363 del 18/01/2017): alla luce della impossibilità di utilizzare gli importi detti oltre l'anno solare successivo a quello di origine e tenuta presente la nota di riepilogo risorse erogate nel 2017

trasmessa dal settore Bilancio e Ragioneria della Regione Calabria con prot. 1662 del 12/01/2018, che evidenzia una economia anni precedenti pari ad € 186,67, la quota di € 503,79 (originata nel 2015, e non utilizzata nel 2016) che non era spendibile nell'anno 2017, è stata detratta da tale fondo ($690,46 - 503,79 = 186,67$). b) La voce di rendiconto - versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale- riportata per € 1.618,56 non trova riscontro nei dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale nella tabella riepilogo e nella nota prot. 1662 del 12/01/2018 in quanto il gruppo ha sostenuto con fondi relativi alle spese di funzionamento un versamento pari ad € 125,00, relativo a ritenute d'acconto ai fini fiscali e previdenziali per prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del cod. civile, come evidenziato nella documentazione allegata al rendiconto sotto la voce ritenute fiscali. Tale attività è stata realizzata direttamente dal Gruppo senza l'ausilio del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale ($€ 1.493,56 + € 125,00 = € 1.618,56$)”.

Per quanto concerne i suddetti contratti di collaborazione, ha comunicato quanto segue: “.... per quanto riguarda il collaboratore Sig.ra Bitonte Elena, ci si rimette ai chiarimenti del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale che ha delega nella gestione dei conti relativi al personale, facendo presente però che tale incarico è cessato anticipatamente a far data al 31/03/2017 rispetto alla naturale scadenza prevista per il 30/06/2017; per quanto riguarda il collaboratore Sig.ra Selvaggi Angela Maria, ci si rimette ai chiarimenti del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale che ha delega nella gestione dei conti relativi al personale, facendo presente però che tale incarico è cessato anticipatamente a far data al 05/10/2017 rispetto alla naturale scadenza prevista per il 31/12/2017”.

Il settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale, con nota prot. n. 12338 del 09/03/2018, ha comunicato quanto segue: “...in merito al collaboratore Bitonte Elena si precisa che, dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta in data 20/02/2017, il Gruppo consiliare, avendo delegato gli Uffici del Consiglio regionale alla gestione del personale (L.R. 13/2002 art.9, comma 4), con nota n. 14/2017, che si allega alla presente, comunica di voler cessare il suddetto contratto in data 31/3/2017. Pertanto la somma riportata nella colonna - competenze- della tabella -obblighi previdenziali e assicurativi assolto nell'anno 2017- di € 579,88 fa riferimento alla retribuzione relativa alla collaborazione effettivamente prestata. Per quanto riguarda il collaboratore Selvaggi Angela Maria si precisa che, dopo la sottoscrizione del contratto avvenuta in data 04/08/2017, il Gruppo consiliare con nota prot. n. 40/2017, che si allega alla presente, comunica agli Uffici del Consiglio regionale delegati di voler revocare il suddetto contratto in data 05/10/2017.

Pertanto la somma riportata nella colonna -competenze- della tabella -obblighi previdenziali e assicurativi assolto nell'anno 2017- di € 734,87 fa riferimento alla retribuzione relativa alla collaborazione effettivamente prestata”.

Con riferimento alla spesa per consulenze *il Presidente del Gruppo consiliare*, con la citata nota di risposta, ha precisato che *“la voce di rendiconto -spese consulenze, studi e incarichi- riportata per € 9.814,96 non trova riscontro nei dati forniti dagli Uffici del Consiglio regionale nella tabella riepilogo e nella nota prot. 1662 del 12/01/2018 in quanto il gruppo ha sostenuto con fondi relativi alle spese di funzionamento un versamento pari ad € 500,00, relativo ad uno studio effettuato come prestazione di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del cod. civile, come evidenziato nella documentazione allegata al rendiconto sotto la voce -Spese per incarichi e consulenze-. Tale attività è stata realizzata direttamente dal Gruppo senza l'ausilio del settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale (9.314,96 + 500,00 = 9.814,96)”.*

La Sezione, attesi i chiarimenti forniti, ritiene di superare le suddette criticità rilevate nella nota istruttoria.

Per quanto riguarda la spesa per consulenze, gestita direttamente dagli Uffici del Consiglio regionale per un importo pari ad € 9.314,96 e rendicontate dal Gruppo come spesa per il personale, la Sezione rileva che tali spese debbano essere ricomprese nelle spese di funzionamento, così come si evince dalla voce “Spese consulenze, studi e incarichi” collocata, nel modello di rendiconto allegato al DPCM 21 dicembre 2012, al punto 6 del riquadro totale uscite pagate, e per come operato anche dai Gruppi consiliari Casa delle Libertà, Gruppo Misto, Forza Italia e Nuovo Centro Destra. Stante ciò, invita per gli anni futuri, il Gruppo consiliare ad uniformarsi e inserire la spesa per consulenze nella voce “*spese di funzionamento*”.

CALABRIA IN RETE

Per quanto riguarda il Gruppo consiliare Calabria in Rete, non sono stati mossi rilievi specifici in sede istruttoria.

Emergeva, infatti, dal rendiconto così come trasmesso, che il fondo cassa finale per spese di personale, riportato per € 976,09 da rendiconto 2016, coincide perfettamente con il fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale, non risultando residui 2015 da riportare nel rendiconto 2017.

Il Gruppo consiliare, inoltre, non ha sostenuto spese per consulenze.

Ferme le considerazioni che precedono, la Sezione dichiara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 9, 10,11 e 12, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la regolarità, dei rendiconti dei seguenti Gruppi consiliari:

- PARTITO DEMOCRATICO
- OLIVERIO PRESIDENTE
- DEMOCRATICI PROGRESSISTI
- CALABRIA IN RETE
- LA SINISTRA
- FORZA ITALIA
- CASA DELLE LIBERTA'
- NUOVO CENTRO DESTRA
- MISTO

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, dichiara la regolarità, con le precisazioni di cui alla parte motiva, dei rendiconti esercizio 2017 presentati dai Gruppi consiliari:

- PARTITO DEMOCRATICO
- OLIVERIO PRESIDENTE
- DEMOCRATICI PROGRESSISTI
- CALABRIA IN RETE
- LA SINISTRA
- FORZA ITALIA
- CASA DELLE LIBERTA'
- NUOVO CENTRO DESTRA
- MISTO

ORDINA

alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente deliberazione per il seguito di competenza:

- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Presidente della Giunta regionale della Calabria.

Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 marzo 2018

Il Magistrato Relatore

f.to Dott. Massimo Balestieri

Il Presidente

f.to Dott. Tommaso Salamone

Depositata in Segreteria il 20 marzo 2018

Il Direttore della Segreteria

f.to Dr.ssa Elena Russo